

dossier

XIX Legislatura

17 luglio 2024

Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca

D.L. 71/2024 – A.S. 1193



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 288/2



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Cultura

Tel. 06 6760-3255 - ✉ st_cultura@camera.it - ✕ [@CD_cultura](https://www.instagram.com/CD_cultura)

Progetti di legge n. 304/2

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

CAPO I - MISURE IN MATERIA DI SPORT, DI LAVORO SPORTIVO E DELLA RELATIVA DISCIPLINA FISCALE

Articolo 1 (<i>Disposizioni urgenti per il funzionamento degli Organismi sportivi</i>).....	7
Articolo 2 (<i>Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36</i>)	14
Articolo 3 (<i>Misure urgenti in materia di lavoro sportivo</i>).....	26
Articolo 4 (<i>Organizzazione della NADO Italia – Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia</i>)	31
Articolo 5 (<i>Ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport</i>)	38

CAPO II – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Articolo 6 (<i>Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità</i>)	44
Articolo 7 (<i>Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per coloro che hanno superato un percorso formativo sul sostegno all'estero, in attesa di riconoscimento</i>).....	48
Articolo 7-bis (<i>Riordino dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa</i>).....	53
Articolo 8 (<i>Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno</i>)	59
Articolo 8-bis (<i>Disposizioni in materia di titoli per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia</i>).....	63
Articolo 9 (<i>Disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità e di formazione dei docenti referenti per il sostegno</i>).....	65
Articolo 9-bis (<i>Incremento del fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità e disposizioni in materia di trasporto scolastico per gli studenti con disabilità</i>).....	77

CAPO III – DISPOSIZIONI URGENTI IN PER IL REGOLARE AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025

Articolo 10 (<i>Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente e di assegnazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario in posizione di comando per l'anno scolastico 2024/2025 nonché di definizione</i>).....	
--	--

<i>delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per l'anno scolastico 2025/2026)</i>	82
Articolo 11 (<i>Misure per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri</i>)	90
Articolo 12 (<i>Mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici</i>).....	97
Articolo 13 (<i>Misure in materia di valutazione dei dirigenti scolastici</i>).....	105
Articolo 14 (<i>Disposizioni in materia di selezione e di durata del servizio all'estero del personale della scuola</i>)	108
Articolo 14-bis (<i>Ulteriori misure urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 nonché in materia di esami di Stato per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato</i>)	112
Articolo 14-ter (<i>Misure urgenti in materia di welfare studentesco</i>).....	118
Articolo 14-quater (<i>Misure urgenti per la funzionalità del Ministero dell'istruzione e del merito</i>).....	120

CAPO IV – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 15 (<i>Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle attività di ricerca e per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia dei ricercatori a tempo indeterminato</i>).....	122
Articolo 15-bis (<i>Misure urgenti per il sostegno agli studenti universitari con disabilità gravissima</i>)	128
Articolo 16 (<i>Misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari</i>)	130
Articolo 16-bis (<i>Misure urgenti a sostegno degli studenti universitari fuori sede iscritti alle università statali</i>)	134
Articolo 16-ter (<i>Modifiche al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81</i>).....	135
Articolo 17 (<i>Entrata in vigore</i>).....	138

SCHEDE DI LETTURA

**CAPO I - MISURE IN MATERIA DI SPORT, DI LAVORO SPORTIVO E
DELLA RELATIVA DISCIPLINA FISCALE**

Articolo 1

(Disposizioni urgenti per il funzionamento degli Organismi sportivi)

L'articolo 1 introduce, al **comma 1**, disposizioni in materia di **elezione dei vertici** delle **federazioni sportive nazionali**, delle **discipline sportive associate**, degli **enti di promozione sportiva** che compongono il **CONI** e delle **relative strutture territoriali**, modificando le regole in materia di rieleggibilità per un quarto mandato consecutivo e chiarendo, a tal fine, quali siano i criteri per il corretto computo dei mandati. Modifiche del tutto identiche sono introdotte, al **comma 2**, in materia di elezione dei vertici degli analoghi **enti** attivi nell'ambito del **Comitato italiano paralimpico**.

Il **comma 1-bis**, **introdotto** nel corso dell'esame **alla Camera**, prevede che negli **sport a squadre composte da atleti professionisti** e con **meccanismi di mutualità generale** previsti dalla legge, **le leghe sportive professionistiche** hanno diritto a **un'equa rappresentanza** negli organi direttivi delle federazioni di riferimento che **tenga conto** anche **del contributo economico apportato** al relativo sistema sportivo.

Il **comma 1-ter**, anch'esso **introdotto alla Camera**, contiene disposizioni finalizzate a **consentire alle sole società di calcio in regola dal punto di vista fiscale l'accesso alle camere di compensazione** sulla base delle quali sono organizzati, dalle leghe di riferimento, i rapporti economici tra le società stesse. La relativa disciplina attuativa è demandata ad un successivo decreto ministeriale.

L'articolo in commento era originariamente composto da **due commi**, ciascuno dei quali contenenti **novelle** alla normativa vigente in materia di funzionamento degli Organismi sportivi, ed in particolare di **elezione dei vertici** delle **federazioni sportive nazionali**, delle **discipline sportive associate** e degli **enti di promozione sportiva** che compongono il **CONI** (comma 1) e il **Comitato italiano paralimpico** (comma 2).

Ai sensi dell'articolo 15 del [decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242](#), in materia di riordino del CONI, le **federazioni sportive nazionali** e le **discipline sportive associate**, di cui il **CONI** rappresenta la Confederazione, sono gli enti deputati a svolgere l'attività sportiva, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del **CIO**, delle federazioni internazionali e del CONI. Riconosciute, a fini sportivi, dal Consiglio nazionale del CONI, sono associazioni con personalità giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, alle quali partecipano le singole società e le associazioni sportive attive in una determinata disciplina sportiva.

Attualmente, il CONI riconosce [48 federazioni sportive nazionali](#) e [15 discipline sportive associate](#).

In ambito CONI sono inoltre attivi [14 enti di promozione sportiva](#) riconosciuti.

Disciplina del tutto analoga è prevista dall'articolo 13 del [decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43](#), per le **federazioni sportive paralimpiche e per le discipline sportive paralimpiche** afferenti al **Comitato italiano paralimpico**.

In questo caso, le federazioni sportive sono 29, le disciplina sportive sono 12, e gli enti di promozione sportiva sono 11 (per la lista completa di tali organismi, [si veda qui](#)).

Durante l'esame **alla Camera**, tra i due commi che originariamente componevano l'articolo in esame sono stati inseriti **due ulteriori commi**, l'1-*bis* e l'1-*ter*, che però trattano di **materia distinta**, e che pertanto saranno trattati in fondo alla presente scheda di lettura.

Il **comma 1** dell'articolo in esame, come modificato durante l'esame **alla Camera**, reca **tre modifiche**, in altrettante lettere, al [decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242](#), recante il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, ed in particolare all'articolo 16 (comma 2) di tale decreto legislativo, rubricato "**Statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate**", in materia di **elezione** alle cariche di **presidente** e di **membri degli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva**, nonché delle **rispettive strutture territoriali**.

Si ricorda che, ai sensi della disposizione novellata, **gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate** prevedono le procedure per l'**elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi**, promuovendo le **pari opportunità** tra donne e uomini. È previsto che il presidente e i membri degli organi direttivi restino in carica **quattro anni** e possano svolgere **più mandati** (ferma restando la facoltà, per i singoli statuti delle federazioni e delle discipline, di prevedere un numero di mandati inferiore).

Nel testo del comma vigente fino al momento dell'entrata in vigore della disposizione in commento, si prevedeva tuttavia **che i presidenti e i membri degli organi direttivi candidati per un mandato successivo al terzo consecutivo**, per risultare eletti, dovessero conseguire un numero di voti pari almeno ai **due terzi del totale dei voti** validamente espressi.

Nel testo del decreto-legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale era presente, nel comma in esame, una **lettera a)**, volta a ridurre l'ambito di applicazione di tale ultima disposizione **ai soli presidenti**, escludendone, invece, gli altri membri degli organi direttivi, per i quali la necessità di conseguire i due terzi dei voti viene dunque meno.

La **relazione illustrativa** di accompagnamento all'A.C. 1902 spiega che l'intervento normativo in commento, "pur confermando la previsione per cui il Presidente e i membri degli organi direttivi (nazionali e territoriali) restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati, mira a **scindere nettamente la posizione del Presidente** federale (e regionale) **da quella dei membri degli organi direttivi** federali (nazionali e territoriali), muovendo dal presupposto che il

Presidente federale (e ciò vale anche per il Presidente regionale) non viene scelto in tale ruolo tra i Consiglieri federali (e ciò vale anche a livello regionale), ma viene eletto in una procedura elettiva autonoma rispetto a quella relativa ai consiglieri e proprio in tale specifica qualità, e che diverse, sono, inoltre, anche le funzioni e le attribuzioni riconosciute al Presidente federale (regionale) rispetto al singolo consigliere federale (regionale).”

La **lettera a)** è stata **soppressa durante l’esame alla Camera, ma a soli fini di correzione di forma**, dato che quanto da essa disposto duplicava gli effetti di quanto disposto della lettera **b)**, che è stata confermata dalla Commissione di merito e che si descrive subito a seguire.

La **lettera b)** sostituisce il terzo periodo del comma 2 con **sei nuovi periodi** volti a disciplinare più nel dettaglio il caso in cui il presidente uscente si candidi per un mandato successivo al terzo consecutivo.

Si prevede cioè che **i presidenti (solo i presidenti, quindi, non anche gli altri membri** degli organi direttivi), in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, **siano eletti a condizione** che conseguano **alla prima votazione** un numero di voti pari **almeno ai due terzi del totale dei voti** validamente espressi e che, **in caso di mancata elezione, non siano candidabili alle votazioni successive** per lo stesso mandato. Si prevede inoltre che, nel caso di **pluricandidature, non si proceda al ballottaggio** tra gli altri candidati e si indicano **nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi**, rimanendo in tal caso in carica il Presidente e l’organo direttivo uscente, per l’ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva.

In materia di **computo dei mandati**, la novella precisa che **si considera compiuto**, e dunque rilevante ai fini di tale computo, **il mandato che ha avuto durata pari o superiore a due anni e un giorno** (dunque, superiore alla metà della durata complessiva prevista, quadriennale) nonché **il mandato di durata inferiore** in caso di cessazione a causa di **dimissioni volontarie** o **commissariamento**. Nei periodi successivi è ulteriormente precisato che il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento, non interrompe la consecutività dei mandati del Presidente che ha svolto il mandato precedente, e che in ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati.

In ordine al caso delle cosiddette “pluricandidature”, si segnala che la **relazione illustrativa** di accompagnamento all’A.C. 1902 evidenzia che non si procede al ballottaggio, ma si indicano nuove elezioni anche per i membri degli organi direttivi, **“sempre che, ovviamente, un altro candidato - o più di uno - non raggiunga la maggioranza necessaria per poter essere eletto”**.

La **lettera c)** sostituisce il settimo periodo del medesimo comma 2, precisando che la disciplina di cui a tale comma si applica anche “**agli enti di promozione sportiva** nonché ai presidenti delle **strutture territoriali regionali** delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva”. Rispetto al testo previgente del periodo, le modifiche apportate sono le seguenti:

- è **rimosso** il riferimento ai **membri degli organi direttivi delle strutture territoriali** citate, lasciandovi solo quello ai relativi presidenti;
- è **specificato** che le strutture territoriali citate sono quelle di **ambito regionale**;
- è inserito il riferimento alle **strutture territoriali regionali degli enti di promozione sportiva**.

La **lettera c-bis)**, introdotta **dalla Camera**, reca una modifica di **mero coordinamento testuale**, finalizzata a sostituire un riferimento interno al testo della norma novellata, resosi necessario a valle dell'introduzione, ad opera della lettera *b)*, dei nuovi periodi sopra descritti.

Il **comma 2** dell'articolo in commento reca modifiche, di contenuto del tutto simmetrico a quelle introdotte al comma 1, al [decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43](#), in materia di **riorganizzazione del Comitato italiano paralimpico**, ed in particolare all'articolo 14 (commi 2 e 4) di tale decreto legislativo, in materia di “**Statuti delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche**”.

La **lettera a), numero 1)**, presente nel testo del decreto-legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale, interveniva in materia di **candidature a ricoprire le cariche di presidente e di membri degli organi direttivi** delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche, e degli enti di promozione sportiva paralimpica, **limitando l'applicazione della norma che richiede**, in caso di **candidatura successiva al terzo mandato consecutivo**, il conseguimento di almeno i **due terzi del totale dei voti** validamente espressi, **ai soli presidenti**, e non anche, come previsto dal testo previgente, anche agli altri membri degli organi direttivi.

Anche in questo caso, l'effetto prodotto dal numero 1) duplicava quanto disposto dal successivo numero 2), e pertanto, **nel corso dell'esame in sede alla Camera**, si è deciso di **sopprimere**, a mero fine di **correzione di forma**, il citato **numero 1)**.

La **lettera a), numero 2)**, sostituisce il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, con sei nuovi periodi volti a prevedere, anche in questo caso, che **i Presidenti** (solo i Presidenti, non anche gli altri componenti degli organi direttivi) **candidati**

per un quarto mandato consecutivo che non abbiano conseguito alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi, in caso di mancata elezione, non siano candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato, e a prevedere che, nel caso di pluricandidature, non si proceda al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicano nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi, rimanendo in tal caso in carica il Presidente e l'organo direttivo uscente, per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva.

In materia di **computo dei mandati**, anche in questo caso si precisa che si **considera compiuto**, e dunque rilevante ai fini del computo, **il mandato che ha avuto durata pari o superiore a due anni e un giorno** nonché **il mandato di durata inferiore** in caso di cessazione a causa di **dimissioni volontarie** o **commissariamento**. Nei periodi successivi è ulteriormente precisato che il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento, non interrompe la consecutività dei mandati del Presidente che ha svolto il mandato precedente, e che in ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati.

La **lettera b)** del medesimo comma 2 in esame modifica il comma 4 del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 43 del 2017, precisando che la disciplina di cui a tale comma si applica anche **agli enti di promozione sportiva paralimpica** nonché **ai presidenti delle strutture territoriali regionali** delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche, e degli enti di promozione sportiva paralimpica. Rispetto al testo previgente:

- è **rimosso** il riferimento ai membri degli **organi direttivi delle strutture territoriali** citate, lasciandovi solo quello ai relativi presidenti;
- è **specificato** che **le strutture territoriali** citate sono quelle di **ambito regionale**;
- è **inserito** il riferimento alle **strutture territoriali regionali degli enti di promozione sportiva paralimpici**;
- è **soppresso** il riferimento al fatto che ai soggetti citati si applicano anche le norme, contenute nell'articolo 14, relative **alla promozione delle pari opportunità** tra donne e uomini.

Il **comma 1-bis** dell'articolo in commento, **introdotto nel corso dell'esame alla Camera**, prevede che, nel rispetto degli statuti delle federazioni di riferimento, al fine di **garantire una adeguata rappresentanza** nei sistemi federali di cui al presente articolo, **negli sport a squadre composte da atleti professionisti e con meccanismi di mutualità generale** previsti dalla legge, le **leghe sportive professionistiche** hanno diritto a **un'equa rappresentanza negli organi direttivi** delle federazioni sportive nazionali di riferimento **che**

tenga conto anche del contributo economico apportato al relativo sistema sportivo.

In ordine **al comma 1-bis**, si segnala che la locuzione “**sport a squadre composte da atleti professionisti e con meccanismi di mutualità generale previsti dalla legge**” individua un ambito di applicazione della norma ad oggi coincidente con il **mondo del calcio**. È infatti la Federazione italiana giuoco calcio l'unica federazione nel cui ambito sono organizzati campionati professionistici caratterizzati da sistemi di mutualità generale previsti dalla legge. Il sistema della **mutualità generale**, in particolare per quanto riguarda la ripartizione delle **risorse economiche e finanziarie** derivanti dai contratti stipulati per la **commercializzazione dei diritti audiovisivi**, è disciplinato **dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 9 del 2008**, ai sensi del quale **l'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A** destina una quota del **10 per cento delle risorse**, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio. Tali fondi sono destinati, tramite la Federazione italiana giuoco calcio: nella misura del **6 per cento** alla **Lega di serie B**; nella misura del **2 per cento** alla **Lega Pro**; nella misura dell'**1 per cento** alla **Lega nazionale dilettanti**; nella misura dell'**1 per cento** alla **Federazione italiana giuoco calcio**. Per una descrizione più completa della norma in parola si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 5.

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 30 del [decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36](#), con uno o più **decreti del Presidente del Consiglio dei ministri** o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, è possibile stabilire **forme e modalità di estensione alle altre Federazioni Sportive Nazionali delle misure** di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, **in tema di mutualità**, per le medesima finalità ivi previste. Ad oggi tuttavia **non risultano adottate norme attuative di tale disposizione**.

Per quanto riguarda il **peso elettorale ad oggi esercitato dalle leghe professionistiche nel sistema della F.I.G.C**, si riporta il seguente quadro ricostruttivo:

- ai sensi dell'articolo 20 dello [Statuto della Federazione italiana giuoco calcio](#), in seno all'**Assemblea federale**, che è l'organo che elegge il Presidente federale, i voti spettanti ai delegati delle **Leghe professionistiche** devono rappresentare complessivamente, in ogni caso, il **34%** del totale dei voti, ripartito, ai sensi del [regolamento elettorale e dei voti dell'Assemblea elettiva](#), in un **12%** alla **Serie A**, in un **5%** alla **Serie B** e in un **17%** alla **Lega Pro**; una quota del 34% spetta ai delegati della Lega nazionale dilettanti; una quota del 20% dei voti spetta ai delegati atleti; una quota del 10% dei voti ai delegati tecnici; una quota del 2% ai delegati degli ufficiali di gara;
- ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto della Federazione italiana giuoco calcio, il **Consiglio federale** si compone, oltre al Presidente federale, di **diciannove componenti** eletti in numero di: a) sei dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi compreso il Presidente della Lega; b) **sette dalle Leghe professionistiche**, ivi

compresi i rispettivi Presidenti, ripartiti in numero di **tre** per la Lega Nazionale Professionisti **Serie A**, **uno** per la Lega Nazionale Professionisti **Serie B**, **tre** per la **Lega Italiana Calcio Professionistico**; c) quattro atleti e due tecnici;

- ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto della Federazione italiana giuoco calcio, il **Comitato di presidenza** è composto dal Presidente federale, dal Vice-Presidente vicario, e da **tre componenti** del Consiglio federale eletti in seno allo stesso in modo da assicurare complessivamente la presenza di **due rappresentanti** delle **Leghe professionistiche** (attualmente i Presidenti delle Leghe di Serie A e di Serie B), uno della Lega nazionale dilettanti e uno delle Componenti tecniche.

Il **comma 1-ter**, anch'esso **introdotto nel corso dell'esame alla Camera**, dispone che ai **rapporti economici tra le società di calcio professionistiche** regolati e definiti in compensazione tramite le leghe sportive professionistiche di competenza si applicano le disposizioni **dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602**. Ai sensi di tale disposizione, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, **prima di effettuare**, a qualunque titolo, il **pagamento di un importo superiore a cinquemila euro**, **verificano**, anche in via telematica, **se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento** per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, **in caso affermativo, non procedono** al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

La finalità della disposizione in esame sembra pertanto essere quella di **consentire alle sole società di calcio in regola dal punto di vista fiscale l'accesso effettivo alle camere di compensazione** sulla base delle quali sono organizzati, dalle leghe di riferimento, i rapporti economici tra le società stesse. La **disciplina attuativa** è demandata ad un **decreto del Ministro per lo sport e i giovani**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Articolo 2
(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame alla Camera, composto da un unico comma suddiviso in due lettere, alla lettera a), introduce nel decreto legislativo n. 36 del 2021 un nuovo articolo, il 13-bis, volto ad istituire una **Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche**. La Commissione opererà, prima e durante le competizioni sportive, quale organismo di **controllo e vigilanza** sulla legittimità e regolarità della **gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche** partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni. Il medesimo articolo 13-bis, disciplina quindi composizione, funzioni, organizzazione, modalità di funzionamento, dotazione finanziaria e di personale della Commissione.

La lettera b), anche in questo caso novellando il decreto legislativo n. 36 del 2021, differisce **dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024** il termine a decorrere dal quale si applicheranno le disposizioni in materia di **istituzione**, all'interno delle società sportive professionistiche, **di un organo consultivo rappresentativo delle tifoserie**.

L'articolo in esame, composto da **un unico comma**, reca **modifiche al [decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36](#)**, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della [legge 8 agosto 2019, n. 86](#).

Il **comma unico** dell'articolo in esame è composto da **due lettere**.

La **lettera a)** inserisce, all'interno del Titolo II (Enti sportivi dilettantistici e professionistici), Capo II (Società sportive professionistiche) del citato decreto legislativo n. 36 del 2021, **il nuovo articolo 13-bis**, rubricato "**Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche**".

L'articolo 13-bis è composto da **13 commi**.

Il **comma 1** istituisce la **Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche**, con sede in Roma, quale organismo competente a effettuare **i controlli per i provvedimenti stabiliti nei rispettivi statuti dalle Federazioni sportive**

nazionali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 10-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021.

La **relazione illustrativa** di accompagnamento all'A.C. 1902 afferma che **l'istituzione della Commissione** "risponde all'urgenza di riordino della disciplina in materia di controlli finanziari sulle società sportive professionistiche, ai fini non solo del regolare svolgimento dei relativi campionati sportivi, ma anche per garantirne l'iscrizione agli stessi. L'urgenza è dettata dalla circostanza per la quale, **all'esito dei Giochi Olimpici di Parigi 2024**, gli organismi sportivi saranno chiamati al **rinnovo delle cariche** e, in tale contesto, è necessario intervenire tempestivamente per far sì che **l'organo deputato ai controlli sulle società professionistiche** per l'emissione del parere sull'ammissione di queste ai relativi campionati, **sia indipendente e resti estraneo al Consiglio Federale.**"

Per quanto riguarda il **comma 10-*bis*** dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 36 del 2021, esso è stato inserito tramite una novella apportata dall'articolo 36 del [decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75](#), recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. Ai sensi di tale comma, allo scopo di garantire la possibilità di iscrizione ai prossimi campionati sportivi, il regolare svolgimento degli stessi e l'equa competizione, **le società sportive professionistiche sono sottoposte**, al fine di verificarne l'equilibrio economico e finanziario, **a tempestivi, efficaci ed esaustivi controlli e ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive nazionali nei rispettivi statuti**, secondo modalità e principi approvati dal CONI.

Secondo quanto affermato dalla **relazione illustrativa** di accompagnamento al decreto-legge in esame, l'istituzione della Commissione è necessaria "per garantire la piena **efficacia, la tempestività e l'effettività** di tale necessario **sistema di controlli**".

A mero titolo di esempio, si ricorda che all'interno della [Federazione italiana giuoco calcio](#) (F.I.G.C) opera già la **Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche (COVISOC)**, un organismo tecnico di controllo (come denominato dall'art. 19, comma 3 dello [Statuto della F.I.G.C.](#)), di ausilio alla Federazione nella **verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società di calcio professionistiche**. Tale Commissione è, nello specifico, prevista e disciplinata dagli articoli da 78 a 81 delle [Norme organizzative interne della FIGC](#).

In particolare, l'art. **80**, comma 1 delle predette Norme prevede che, al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati, **alla COVISOC è attribuita una funzione di controllo sull'equilibrio economico-finanziario delle società di calcio professionistiche e sul rispetto dei principi di corretta gestione**. Sono indicati, poi, al comma 2, gli specifici poteri che può esercitare tale organismo nell'esercizio della sua funzione di controllo. Il comma 3 del medesimo art. 80, inoltre, prevede che, nell'ambito della sua attività, la COVISOC può proporre l'attivazione di indagini e procedimenti disciplinari.

Ai sensi del **comma 2**, la Commissione svolge attività di **controllo e vigilanza** sulla legittimità e regolarità della **gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra** al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il

mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni. Con una **modifica apportata dalla Camera**, si è specificato che tali attività sono svolte, dalla Commissione, **prima e durante le competizioni**.

Si ricorda che, come risulta dalla [Circolare INPS n. 88 del 31 ottobre 2023](#), le **Federazioni sportive italiane** riconosciute dal CONI che, ad oggi, **hanno riconosciuto il professionismo** sono: Federazione Italiana Giuoco Calcio (**F.I.G.C.**), la Federazione Ciclistica Italiana (**F.C.I.**), la Federazione Italiana Golf (**F.I.G.**) e la Federazione Italiana Pallacanestro (**F.I.P.**). Si noti che, di queste, **solo la F.I.G.C. e la F.I.P.** organizzano campionati relativi a discipline di **sport di squadra**.

Le società sportive oggetto dei controlli della neoistituita Commissione sono pertanto quelle partecipanti ai **campionati professionistici organizzati dalla F.I.G.C. e dalla F.I.P.**, che sono i seguenti: per il **calcio**, la **Serie A**, la **Serie B** e la **Serie C maschili**, e la **Serie A femminile**; per la **pallacanestro**, la **Lega Basket Serie A maschile**.

Il **comma 3** prevede che la Commissione certifica la regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche, mediante **pareri obbligatori** che sono trasmessi **alle** rispettive **Federazioni** sportive nazionali per l'adozione dei **provvedimenti** di competenza concernenti **l'ammissione, la partecipazione e l'esclusione dalle competizioni professionistiche**, e di ogni altro provvedimento conseguente. Tramite **un emendamento introdotto nel corso dell'esame alla Camera**, si è disposto che **la Commissione**, ai fini dell'adozione degli atti di competenza, ferme restando le esigenze di celerità e tempestività, **garantisce il rispetto del principio del contraddittorio**, nei casi e con le modalità previste dal regolamento sulla propria organizzazione e sul proprio funzionamento, di cui al successivo comma 7.

Il **comma 4** elenca in quali **attività specifiche** si sostanziano le funzioni esercitate dalla Commissione. In particolare, essa:

- ferme restando le competenze della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) sulle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, **verifica la correttezza e la congruità dei documenti societari**, sulla base della normativa civilistica, societaria e contabile nonché delle prescrizioni contenute nei regolamenti federali di riferimento, e **indica le misure correttive e riparatrici**; nei **casi più urgenti**, indica le **rettifiche** da apportare, al fine di neutralizzare gli eventuali effetti economici, finanziari e patrimoniali di specifiche operazioni di natura ordinaria o straordinaria che non siano conformi alle regole stabilite da norme e regolamenti, anche sportivi; le indicazioni da ultimo citate, relative ai casi più urgenti, come specificato da una **modifica apportata nel corso dell'esame alla Camera**, sono rivolte alle relative **federazioni di competenza, per le rispettive valutazioni** (lett. a));
- **verifica la documentazione** prevista dalla normativa federale ai fini del **rilascio della licenza nazionale per la partecipazione alle competizioni**, sulla base delle prescrizioni contenute nei regolamenti federali emanati dalle Federazioni

sportive nazionali di riferimento in conformità ai principi degli organismi sportivi internazionali competenti nelle specifiche discipline, emettendo, a tal fine, **un parere sulla correttezza contabile** della documentazione **entro una data concordata con congruo anticipo con ciascuna delle Federazioni sportive nazionali** di riferimento e, in ogni caso, almeno 30 giorni prima dell'inizio della rispettiva stagione sportiva (lett. *b*));

- richiede in qualsiasi momento il **deposito di dati e documenti contabili e societari**, nonché di ogni altro atto o documento comunque necessario per le proprie valutazioni (lett. *c*));
- effettua, attraverso propri incaricati, **verifiche e ispezioni** presso le sedi delle società (lett. *d*));
- **richiede alle società** sportive professionistiche e alle Federazioni sportive nazionali di riferimento **chiarimenti, informazioni e documentazione**, anche quanto **ai soggetti**, sia persone fisiche che giuridiche, **che controllano direttamente o indirettamente le società**, compreso il soggetto cui sia riconducibile il controllo finale sulle stesse e sul gruppo di cui eventualmente facciano parte (lett. *e*));
- **convoca i responsabili** delle Federazioni sportive nazionali e, se istituite, delle Leghe di riferimento, i componenti dell'organo amministrativo e di controllo delle società, il revisore legale dei conti, la società di revisione e i dirigenti delle società, **allo scopo di acquisire informazioni ed elementi utili** per le proprie valutazioni (lett. *f*));
- **fornisce pareri** su questioni di propria competenza, d'ufficio o su richiesta di amministrazioni, enti interessati, **leghe professionistiche** (come previsto da un **emendamento introdotto nel corso dell'esame alla Camera**) o società sportive professionistiche, e **propone alle Autorità competenti**, diverse dalla CONSOB, nonché alle Federazioni sportive nazionali o alle Leghe, **l'attivazione di indagini conoscitive**, secondo le rispettive competenze e secondo le regole e i principi stabiliti nei procedimenti disciplinari sportivi (lett. *g*));
- **segnala** agli organi competenti **le violazioni riscontrate** e trasmette la relativa documentazione (lett. *h*));
- attiva **forme di collaborazione** con la CONSOB e, **a seguito di una modifica introdotta dalla Camera**, con gli organismi competenti a emanare i principi contabili e con le organizzazioni rappresentative dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti (lett. *i*)).

Ai sensi del **comma 5**, la Commissione presenta, **entro il 30 settembre di ciascun anno**, una **relazione al Parlamento**, per la successiva trasmissione - come precisato tramite una **modifica apportata dalla Camera** - **alle Commissioni parlamentari competenti**, e al **Presidente del Consiglio dei ministri** o all'Autorità politica delegata in materia di sport sui risultati dell'attività svolta nell'anno precedente e sull'andamento degli equilibri economico-finanziari delle società sportive professionistiche.

Il **comma 6** reca disposizioni in materia di composizione e assetto organizzativo della Commissione, specificando in primo luogo che essa è dotata di **autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria**, e che essa opera con **indipendenza di giudizio e di valutazione**.

La Commissione è un **organo collegiale**, composto da **un presidente** e da **sei componenti**, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tra i sei componenti, ve ne sono **due di diritto**: il **presidente dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS)** e il **Direttore dell'Agenzia delle entrate**, che possono delegare personale di qualifica dirigenziale di livello generale o equivalente appartenente alle relative istituzioni. Il Presidente e gli altri quattro componenti sono **scelti tra magistrati contabili, professori universitari** nelle materie economiche, giuridiche e finanziarie, **avvocati del libero foro iscritti all'albo dell'ordine territoriale competente, anche in elenchi speciali** (precisazione apportata tramite l'approvazione di un **emendamento nel corso dell'esame alla Camera**) e abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori o **dottori commercialisti** iscritti anche all'elenco dei revisori contabili da almeno 15 anni e con comprovata esperienza nel settore della revisione contabile societaria. **Due tra i membri** elettivi del collegio sono individuati nell'ambito di **una rosa di cinque nominativi, proposti**, entro trenta giorni dalla richiesta, **dalle Federazioni sportive nazionali interessate**, d'intesa con le Leghe professionistiche di riferimento, **oppure**, trascorso il predetto termine di trenta giorni in assenza di proposta, **dal CONI**, entro un ulteriore termine di quindici giorni. Decorsi inutilmente tali termini, l'Autorità politica delegata in materia di sport provvede di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La **nomina del presidente e dei quattro componenti elettivi** è effettuata previo **parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari**, che si esprimono a maggioranza dei **due terzi dei componenti**. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate e, in ogni caso, si pronunciano **entro trenta giorni** dalla richiesta del parere; **decorso tale termine** il parere viene espresso a **maggioranza assoluta**.

Le previste modalità di coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti configurano quindi, da parte loro, **un parere obbligatorio e vincolante**, simile a quello previsto per la nomina del presidente dell'ISTAT (per cui è richiesta la maggioranza dei due terzi), per il presidente dell'AGCOM (due terzi), per i componenti dell'ART (due terzi), per i componenti dell'ARERA (due terzi), per il presidente e per il componenti dell'ANAC (due terzi), per il direttore dell'ISIN (maggioranza assoluta). In **nessuno di questi casi**, tuttavia, è previsto il **ridimensionamento della maggioranza richiesta**, da quella dei due terzi a quella assoluta, **decorsi i primi trenta giorni** dalla richiesta del parere.

La **durata** del mandato, per il presidente e per i componenti diversi da quelli di diritto, è fissata in **sette anni** a decorrere dall'insediamento, **senza possibilità di conferma**. Gli incarichi di presidente e di componente della Commissione sono **incompatibili** con qualunque incarico o mandato presso gli organi di vertice del CONI, delle Federazioni sportive nazionali con settori professionistici, presso gli organi di vertice delle leghe di riferimento, ove istituite, e presso le società professionistiche. L'incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Con una **modifica apportata dalla Camera**, è stato disposto che il presidente e i componenti della Commissione **non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi**. Per tutta la durata dell'incarico, il presidente e i componenti diversi da quelli di diritto non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza nel settore dello sport professionistico, né ricoprire incarichi negli organi di giustizia sportiva negli ambiti soggetti a vigilanza. Se dipendenti pubblici, il presidente e i componenti diversi da quelli di diritto sono, secondo l'ordinamento di appartenenza, collocati fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, **in ogni caso** (come specificato da un **emendamento approvato dalla Camera**) per tutta la durata del mandato. Con un'altra **modifica apportata durante l'esame alla Camera**, si dispone che all'atto del collocamento fuori ruolo sia reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

Per quanto concerne le modalità di **adozione delle deliberazioni**, il comma dispone che essa avvenga a **maggioranza** e, in **caso di parità** di voto, prevalga quello del **presidente**. Si prevede inoltre che il presidente, i componenti e il personale della Commissione sono tenuti alla osservanza del **segreto d'ufficio**.

La determinazione delle **indennità spettanti al presidente e ai componenti della Commissione** è demandata ad un **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro **sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Al funzionamento dei servizi e degli uffici della Commissione sovraintende un **segretario generale**, che ne risponde al presidente, che è organo della Commissione ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, su proposta del presidente della Commissione, per un mandato di durata quadriennale, rinnovabile.

Il **comma 7** reca disposizioni concernenti le **modalità di funzionamento della Commissione**. In particolare, si prevede che la Commissione deliberi, con proprio **regolamento**, le norme concernenti l'**organizzazione** e il **funzionamento**, nonché quelle dirette a disciplinare la **gestione delle spese** nei limiti previsti dal presente articolo. Si stabilisce che la Commissione provveda **all'autonoma gestione delle spese** per il proprio funzionamento nei limiti del contributo di cui al successivo comma 11, e che sia indipendente nell'utilizzare la propria dotazione finanziaria.

La **gestione finanziaria** prevede l'approvazione di un **bilancio di previsione**, approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, e di un **rendiconto**, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, soggetto al controllo della Corte dei conti. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione finanziaria sono stabiliti dal regolamento di cui al comma in esame, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni del bilancio di previsione. Bilancio e rendiconto sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il **comma 8** reca disposizioni in materia di **personale della Commissione**. In particolare, si prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sia istituito un **apposito ruolo del personale** dipendente della Commissione. Il numero dei posti previsti dalla dotazione organica non può eccedere le **trenta unità**, di cui due con qualifica dirigenziale non generale, quindici funzionari di ruolo e, in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, cinque funzionari e otto impiegati. L'assunzione del **personale di ruolo** avviene dal 1° gennaio 2025 per **pubblico concorso**. Al personale della Commissione si applica il **trattamento economico e giuridico** applicato per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si prevede poi che, **in sede di prima applicazione**, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e sino all'immissione in ruolo del personale vincitore delle predette procedure, la Commissione si avvalga di un **contingente di unità non superiore a quindici**, scelte fra il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali, **collocate in posizione di comando**, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. Nei limiti di tale contingente, si applica l'articolo 17, comma 14, della [legge 15 maggio 1997, n. 127](#), ai sensi del quale, nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, **le amministrazioni di appartenenza** sono tenute ad **adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni** dalla richiesta. Il personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, **conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza**, che resta a carico della medesima; a esso si applica altresì il trattamento accessorio del personale di ruolo della Commissione con oneri a carico della stessa. La Commissione non può avvalersi del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

Al personale in servizio presso la Commissione è in ogni caso fatto **divieto di assumere altro impiego o incarico** o esercitare attività professionali, commerciali e industriali. La Commissione può inoltre avvalersi di **esperti** secondo le regole stabilite dal proprio regolamento di organizzazione e funzionamento (comma 7). Relativamente all'anno 2024, si prevede che gli esperti, se operanti a titolo oneroso, non possano eccedere il **numero di 5 unità**, nel limite di spesa complessivo di euro 200.000.

Il **comma 9** fa salvi, sino alla data di **insediamento** dell'organo collegiale della Commissione, gli **atti posti in essere** e le verifiche effettuate da parte degli **organismi di controllo istituiti dalle federazioni** e preposti a garantire la regolarità delle iscrizioni ai rispettivi campionati, che, a decorrere dalla medesima data di insediamento, **cessano di operare**. Restano ferme tutte le competenze diverse da quelle disciplinate nel presente articolo, che siano espressamente attribuite dalla normativa vigente alle amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori indicati.

Il **comma 10** reca le disposizioni volte ad individuare la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti **dall'istituzione e dall'avvio della Commissione**, quantificate in euro **1.700.000** euro per l'anno **2024**. A tali oneri si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle **risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73**. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali**.

L'articolo 10, comma 3, del [decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73](#), al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia di COVID-19, ha istituito, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, **un fondo** con una dotazione di **86 milioni di euro**, che costituisce tetto di spesa, al fine di riconoscere un **contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19**, in favore delle **società sportive professionistiche** che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle **società ed associazioni sportive dilettantistiche** iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.

La **dotazione** del fondo è stata successivamente **incrementata di 20 milioni** di euro per l'anno 2022, dall'articolo 9, comma 2, del [decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4](#), in questo caso al fine di erogare un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari

emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 ottobre 2022](#), volto ad individuare le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, le modalità di erogazione nonché le procedure di verifica, controllo e rendicontazione delle spese al cui ristoro sono destinate le **risorse residue del fondo**, identifica queste ultime in **72.940.247,52 euro**.

La **relazione tecnica** di accompagnamento al decreto-legge in esame afferma che il “**fondo risulta**, ad oggi, **con una capienza residua pienamente sufficiente** a coprire tali somme”.

Il **Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali**, istituito dall'6, comma 2, del [decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154](#), nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è appostato al capitolo 7593 di tale stato di previsione, con una previsione di cassa per il 2024 di 206.601.989 euro.

Il **comma 11** dispone in ordine alla copertura finanziaria **delle spese per il funzionamento a regime** della Commissione, **a decorrere dall'anno 2025**, specificando che è la stessa Commissione a provvedere all'autonoma gestione di tali spese. Le **risorse** a disposizione della Commissione sono individuate nelle seguenti:

- un **contributo annuale** della quota di **euro 1.900.000** da parte delle **Federazioni sportive di riferimento**, ripartita in proporzione alla quota percentuale di contributi pubblici di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinati alle stesse Federazioni sportive nazionali (lett. *a*));
- un **contributo annuale**, nella misura massima complessiva di euro **1.600.000**, delle **società sportive professionistiche** sottoposte alla sua vigilanza, per una soglia massima dello **0,15 per cento del fatturato** di ciascuna delle società, da calcolare sull'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle predette società professionistiche (lett. *b*)).

Quanto al primo dei due contributi previsti dal comma in esame, si ricorda che il comma 630 dell'articolo 1 della [legge n. 145 del 2018](#) (legge di bilancio 2019), ha previsto che, a decorrere dall'anno 2019, **il livello di finanziamento del CONI e della Sport e salute Spa** è stabilito nella misura annua del **32 per cento delle entrate** incassate nell'anno precedente dal bilancio dello Stato (e comunque in misura non inferiore complessivamente a **410 milioni** di euro annui), derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei settori della **gestione di impianti sportivi, dell'attività di club sportivi, delle palestre e delle altre attività sportive**. Le risorse in questione sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui; per una quota non inferiore a 363 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri connessi alla riforma dei concordi pronostici sportivi. Una

quota di risorse pari inizialmente a 280 milioni di euro, a valere su quella destinata alla Sport e salute Spa, è **destinata al finanziamento delle federazioni sportive nazionali**, delle **discipline sportive associate**, degli **enti di promozione sportiva**, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite. Gli importi di cui sopra possono essere rimodulati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità di Governo competente in materia di sport.

Si segnala che la **relazione tecnica** di accompagnamento all'A.C. 1902, relativamente al contributo di cui alla lettera *a*) del comma 11, segnala che esso corrisponde ad “**una somma complessivamente pari a 1.900.000,00 euro**”, formulazione che risulta nettamente più chiara rispetto a quella di cui al testo della norma, che recita “un contributo annuale della quota di euro 1.900.000 da parte delle Federazioni sportive di riferimento”.

Ai sensi del **comma 12**, le **misure** e le **modalità di contribuzione** annuale previste al comma 11, e le loro successive eventuali variazioni, sono **determinate con atto della Commissione**, sottoposto all'**approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui la Commissione si conforma e, in assenza di rilievi formulati nel termine, l'atto si intende approvato.

Il **comma 13** prevede che, alle minori entrate derivanti dal comma 11, lettera *b*), valutate in 590.000 euro per l'anno 2026 e 330.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provveda mediante corrispondente riduzione del **Fondo per interventi strutturali di politica economica**.

Si precisa che la necessità di reperire una copertura per **il contributo di cui alla lettera b) del comma 11** è dovuta al fatto che, come si evince dalla **relazione tecnica** di accompagnamento all'A.C. 1902, tale contributo, in quanto obbligatorio, **risulta deducibile dall'imposta versata delle società sportive professionistiche sottoposte a vigilanza**, con conseguente minor gettito riconducibile a tali Enti.

Quanto alla copertura, si ricorda che il **Fondo per gli interventi strutturali di politica economica** è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del [decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#). Appostato sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, presenta, per il 2024, una dotazione di competenza di 226.852.684 euro.

La **lettera b)** del comma unico dell'articolo in esame, novellando in tal senso l'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 202, **differisce dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024** il termine a decorrere dal quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, del medesimo decreto legislativo, in materia di **istituzione**, all'interno delle società sportive professioniste, **di un organo consultivo rappresentativo delle tifoserie**.

In particolare, ai sensi del citato comma 7, negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche è prevista la costituzione di un **organo consultivo** che

provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, **alla tutela degli interessi specifici dei tifosi**. L'organo consultivo è formato da non meno di **tre** e non più di **cinque membri**, eletti **ogni tre anni** dagli abbonati alla società sportiva, con sistema elettronico, secondo le disposizioni di un apposito **regolamento** approvato dal consiglio di amministrazione della stessa società, che deve stabilire regole in materia di riservatezza e indicare le cause di ineleggibilità e di decadenza. L'organo consultivo elegge tra i propri membri il **presidente**, che **può assistere alle assemblee dei soci**.

Il medesimo comma 7 si occupa direttamente di individuare come necessarie **talune delle cause di ineleggibilità e di decadenza**: in particolare esse ricorrono nel caso di emissione, nei confronti del tifoso, di uno dei **provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive** di cui all'articolo 6 della [legge 13 dicembre 1989, n. 401](#), di uno dei provvedimenti **previsti dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione**, di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), ovvero di un **provvedimento di condanna**, anche con sentenza non definitiva, **per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive**. Si specifica che sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale riabilitazione o della dichiarazione di cessazione degli effetti pregiudizievoli disciplinati dal comma 8-*bis* del medesimo articolo 6 della citata legge n. 401 del 1989.

Si segnala che, ai sensi del proprio ultimo periodo, l'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo n. 36 del 2021 aveva concesso alle società sportive professionistiche un termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto per adeguare il proprio assetto societario alle proprie disposizioni in parola. Tuttavia, il **termine di applicazione di tali disposizioni**, originariamente fissato al 1° luglio 2023, **è stato differito** già una volta, prima dell'entrata in vigore della disposizione in commento, **al 1° luglio 2024**, per opera dell'articolo 16 del [decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198](#), recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Il testo del decreto-legge in esame pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevedeva il differimento del termine di applicazione delle disposizioni appena illustrate dal 1° luglio 2024 al **1° luglio 2025**. La scelta di anticipare tale ultimo termine al **31 dicembre 2024** è frutto dell'approvazione di un **emendamento nel corso dell'esame alla Camera**.

La **relazione tecnica** di accompagnamento all'A.C. 1902 sostiene che “la disposizione [...] si rende necessaria e urgente al fine di **lasciare impregiudicata la sovranità del Parlamento** al cui esame è sottoposto un **disegno di legge vertente su analoga materia** e che, se approvato definitivamente, assorbirebbe la disciplina recata dalla norma in esame”.

Ci si riferisce all'[AS 1120](#), recante disposizioni in materia di **partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive**, approvato dalla Camera il 23

aprile 2024 ([AC 836](#), qui una [scheda di illustrazione](#) del provvedimento, nel testo trasmesso al Senato).

Articolo 3 *(Misure urgenti in materia di lavoro sportivo)*

Il comma 1 e la lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 modificano la disciplina sulle prestazioni di lavoro sportivo¹ da parte di dipendenti delle pubbliche amministrazioni; le novelle, per i casi in cui l'importo dei corrispettivi non superi i 5.000 euro annui, consentono tali prestazioni sulla base della sola comunicazione preventiva, in luogo dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza (autorizzazione prevista, per i pubblici dipendenti, nella disciplina precedente le novelle, per tutti i casi di lavoro sportivo con corrispettivo) e introducono una norma speciale, valida per l'ambito del lavoro sportivo, sui termini e le modalità delle comunicazioni obbligatorie alla pubblica amministrazione di appartenenza da parte dei soggetti eroganti corrispettivi (comunicazioni previste in via generale per i corrispettivi relativi ad incarichi subordinati ad autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza).

Il comma 2 del presente articolo 3 abroga una norma sulla qualificazione fiscale come reddito di lavoro autonomo dei redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato e da quello di collaborazione coordinata e continuativa; l'abrogazione è **intesa a far salva con chiarezza la distinzione, ai fini fiscali, tra attività abituale e attività occasionale.**

La lettera b) del successivo comma 3 ridefinisce la disciplina dei rimborsi per le prestazioni sportive dei volontari; la novella consente, previa l'adozione di una relativa regolamentazione da parte del soggetto competente per il relativo ambito sportivo, il riconoscimento di rimborsi forfettari, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in luogo delle precedenti possibilità di rimborso (che contemplavano anche una forma forfettaria, sulla base di un'autocertificazione, ma con importo non superiore a 150 euro mensili); la novella introduce anche un obbligo di comunicazione relativa ai rimborsi forfettari in oggetto.

Il presente articolo reca alcune modifiche alle norme in materia di lavoro sportivo. Si ricorda che la nozione di lavoratori sportivi è posta dall'articolo 25, comma 1, del [D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36](#), e successive modificazioni².

¹ Sulla nozione di lavoro sportivo, cfr. *infra*, in nota.

² In base a tale comma, è lavoratore sportivo:

- "l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato";
- ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo e in favore dei soggetti summenzionati le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle

Le novelle di cui al **comma 1** e alla **lettera a)** del **comma 3** dell'**articolo 3** in **esame** modificano la disciplina sulle prestazioni di lavoro sportivo da parte di dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Tali novelle concernono l'articolo 53, comma 6, del [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, e l'articolo 25, comma 6, del D.Lgs. n. 36 del 2021, e successive modificazioni³. In particolare, le novelle poste dalla **lettera a)** del **comma 1** e dalla **lettera a)** del **comma 3**, per i casi in cui l'importo dei corrispettivi non superi i 5.000 euro annui, consentono le prestazioni di lavoro sportivo sulla base della sola comunicazione preventiva, in luogo dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza; nella disciplina precedente le novelle, la suddetta autorizzazione era prevista per tutti i casi di lavoro sportivo con corrispettivo. Resta fermo che, per i casi in cui i corrispettivi siano superiori al suddetto limite di 5.000 euro annui, l'autorizzazione si intende rilasciata qualora il provvedimento di accoglimento o di rigetto non intervenga entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta⁴. Si ricorda che, sulla base del citato articolo 25, comma 6, del D.Lgs. n. 36, il [D.M. 10 novembre 2023](#) ha definito i parametri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuita ai dipendenti pubblici⁵ (tale normativa di rango secondario resta vigente per i casi in cui i corrispettivi annui siano superiori al suddetto limite di 5.000 euro⁶)⁷. Resta altresì fermo che i dipendenti pubblici

necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Sono in ogni caso esclusi dall'ambito dei lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi, tenuti dai rispettivi ordini professionali.

³ Si ricorda che, in base all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#)", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

Il citato articolo 25, comma 6, del D.Lgs. n. 36 del 2021 richiama, con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione della disciplina in materia di lavoro sportivo da parte dei dipendenti pubblici, la definizione di cui al suddetto articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165. Tuttavia, dall'ambito sono escluse, ai sensi del medesimo articolo 25, comma 6, alcune fattispecie inerenti ai gruppi sportivi militari e ai gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato (cfr. *infra*, nella presente scheda).

⁴ Cfr. il suddetto articolo 25, comma 6, del D.Lgs. n. 36.

⁵ Riguardo alla procedura di emanazione del decreto ministeriale in oggetto, cfr. il medesimo articolo 25, comma 6.

⁶ Con riferimento ai medesimi casi, trovano applicazione, ove compatibili con le norme di rango primario e secondario in oggetto, le disposizioni in materia di autorizzazione stabilite dai commi da 7 a 13 del citato articolo 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni. Si ricorda che il comma 11 di tale articolo è novellato dalla **lettera b)** del **comma 1** del presente **articolo 3** (cfr. la relativa parte di scheda).

⁷ Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 25, comma 6, del D.Lgs. n. 36, sui corrispettivi percepiti dai dipendenti pubblici per prestazioni di lavoro sportivo trovano applicazione le norme in materia di

possono rientrare nel regime previsto per le prestazioni dei volontari sportivi; in tale regime – ora ridefinito dalla novella di cui alla **lettera b)** del **comma 3** del presente **articolo 3** (cfr. la relativa parte di scheda) – sono esclusi i corrispettivi e sono ammessi, a determinate condizioni, rimborsi forfettari⁸; si ricorda che, nel caso di applicazione di tale regime, i dipendenti pubblici sono tenuti alla comunicazione preventiva all'amministrazione di appartenenza⁹.

Le norme oggetto delle suddette novelle non si applicano¹⁰: al personale in servizio presso i gruppi sportivi militari e i gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato, in relazione all'attività sportiva istituzionale di tali lavoratori; ad atleti, quadri tecnici, arbitri o giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze armate e ai Corpi, armati e non, dello Stato, nei casi in cui siano autorizzati dalle amministrazioni d'appartenenza per prestazioni richieste dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate¹¹ o per prestazioni da svolgersi sotto l'egida di tali enti e organizzazioni.

La novella di cui alla **lettera b)** del **comma 1** del presente **articolo 3** introduce una norma speciale, valida per l'ambito del lavoro sportivo, sui termini e le modalità delle comunicazioni obbligatorie alla pubblica amministrazione di appartenenza da parte dei soggetti (pubblici o privati) eroganti corrispettivi ai pubblici dipendenti per svolgimento di incarichi subordinati ad autorizzazione della medesima amministrazione. In base a tale novella – che concerne il comma 11 del citato articolo 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni –, le comunicazioni relative ai lavoratori sportivi sono effettuate entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente (come detto, l'obbligo di comunicazione riguarda gli incarichi subordinati ad autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, quindi esso ora si applica, nell'ambito del lavoro sportivo, esclusivamente per i casi di corrispettivi superiori ai 5.000 euro annui). In base alla norma generale, posta dal suddetto comma 11, i soggetti (pubblici o privati) comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare del compenso erogato (per svolgimento di incarichi subordinati ad autorizzazione della medesima amministrazione) al dipendente pubblico entro quindici giorni dall'erogazione del medesimo compenso.

contribuzione e trattamento previdenziali e di trattamento tributario poste dall'articolo 35, commi 2, 8-*bis* e 8-*ter*, e dall'articolo 36, comma 6, dello stesso D.Lgs. n. 36, e successive modificazioni (norme relative ad alcune tipologie di compensi per lavoro sportivo nell'area del dilettantismo).

⁸ Il suddetto articolo 25, comma 6, del D.Lgs. n. 36 specifica che i dipendenti pubblici possono ricevere, per le prestazioni sportive svolte in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, i premi di cui all'articolo 36, comma 6-*quater*, del citato D.Lgs. n. 36; quest'ultimo comma contempla il versamento di somme, a titolo di premio, in favore di atleti e tecnici operanti nell'area del dilettantismo, per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, oppure per la partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali.

⁹ Cfr. il suddetto articolo 25, comma 6, del D.Lgs. n. 36 (quest'ultimo specifica che tali prestazioni sono in ogni caso svolte al di fuori dell'orario di lavoro e nel rispetto degli obblighi di servizio).

¹⁰ Cfr. il suddetto articolo 25, comma 6, del D.Lgs. n. 36.

¹¹ Riguardo a tali enti ed organizzazioni, cfr. l'articolo 2 del citato D.Lgs. n. 36 del 2021, e successive modificazioni.

Il **comma 2** del presente **articolo 3** abroga l'articolo 53, comma 2, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni. La norma oggetto di abrogazione concerne la qualificazione come reddito di lavoro autonomo dei redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato e da quello di collaborazione coordinata e continuativa; la **relazione illustrativa** del disegno di legge di conversione del presente decreto¹² osserva che la norma ora abrogata risultava superflua e poteva anche indurre a dubbi applicativi, in quanto essa era priva dei necessari rinvii e specificazioni normativi; l'abrogazione – osserva la medesima **relazione illustrativa** – non modifica la distinzione tra i casi di reddito in oggetto derivanti da attività abituale (soggetti alla disciplina generale in materia di imposte sui redditi da lavoro autonomo, di cui ai commi da 1 a 6-*bis* dell'articolo 54 del suddetto testo unico, e successive modificazioni) e i casi di reddito in oggetto derivanti da attività occasionale (per i quali trovano applicazione, nell'ambito della disciplina delle imposte sui redditi diversi, le norme di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *l*), e all'articolo 71, comma 2, del suddetto testo unico, e successive modificazioni).

La **lettera b)** del **comma 3** del presente **articolo 3** – la quale novella per intero l'articolo 29, comma 2, del citato D.Lgs. n. 36 del 2021, e successive modificazioni – ridefinisce la disciplina dei rimborsi per le prestazioni sportive dei volontari. Si ricorda che tali prestazioni sono rese al di fuori di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, secondo la definizione di cui al comma 1 del suddetto articolo 29 del D.Lgs. n. 36, e successive modificazioni¹³.

La novella consente il riconoscimento, in favore dei soggetti in esame, di rimborsi forfettari, nel limite complessivo di 400 euro mensili, fermo restando il divieto di ogni altra forma di remunerazione delle prestazioni in oggetto; la possibilità del riconoscimento è subordinata alla condizione della previa adozione – da parte del competente ente, organizzazione o società (Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, ente di promozione sportiva, anche paralimpico, CONI, CIP e società Sport e salute S.p.a.) – di una regolamentazione delle tipologie di spese e delle attività di volontariato rientranti nelle forme di rimborso forfettario; tali spese e attività devono in ogni caso essere inerenti a manifestazioni e eventi sportivi riconosciuti dal medesimo soggetto che ha adottato la

¹² La **relazione illustrativa** è reperibile nell'[A.C. n. 1902](#).

¹³ In base a quest'ultimo comma, le società e le associazioni sportive, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari, che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali; le prestazioni dei volontari possono essere comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Il comma 3 dello stesso articolo 29, e successive modificazioni, specifica che le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

regolamentazione; tali rimborsi possono essere riconosciuti anche qualora l'attività sia svolta nel comune di residenza del soggetto volontario.

La disciplina precedente la novella in esame consentiva invece il rimborso esclusivamente per le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente, o per le spese oggetto di autocertificazione¹⁴; per questa seconda fattispecie, erano posti un limite di 150 euro mensili nonché la condizione che "l'organo sociale competente" deliberasse sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali fosse ammessa questa modalità di rimborso.

La novella conferma che i rimborsi ai volontari non concorrono a formare il reddito del percipiente; tuttavia, essa specifica che tali importi sono inclusi nel computo degli emolumenti per l'applicazione dei limiti massimi di esclusione dall'imponibile della contribuzione previdenziale e delle imposte sui redditi, limiti stabiliti per alcune fattispecie di compensi per lavoro sportivo nell'area del dilettantismo¹⁵.

La novella, inoltre, introduce un obbligo di comunicazione relativa ai rimborsi forfettari in oggetto. Si prevede che i soggetti eroganti i rimborsi ai volontari siano tenuti a comunicare i relativi nominativi e importo attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche¹⁶, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'INPS e all'INAIL. La suddetta comunicazione è messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati (PDND), di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al [D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82](#), e successive modificazioni, nonché tramite il sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC), di cui all'articolo 73 del medesimo codice, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni interessate.

¹⁴ Autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al [D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#), e successive modificazioni.

¹⁵ Riguardo a tali limiti, cfr. i citati articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter, e articolo 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36 del 2021, e successive modificazioni.

Come detto, il comma 3 dell'articolo 29 dello stesso D.Lgs. n. 36 specifica che le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva. Di conseguenza, il computo previsto dalla novella può concernere esclusivamente ipotesi di cumulo di attività e di rapporti nel corso del periodo di riferimento.

¹⁶ Riguardo a tale Registro, cfr. l'articolo 2, comma 1, lettera gg), del citato D.Lgs. n. 36 del 2021.

Articolo 4
(Organizzazione della NADO Italia – Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia)

L'articolo 4 – modificato nel corso dell'esame alla Camera - al comma 1, prevede che la **NADO Italia**, organizzazione nazionale antidoping in Italia, sia dotata di **personalità giuridica di diritto privato**, quale **agenzia tecnica indipendente**. Prevede, inoltre, che la Nado Italia, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvalga delle **risorse umane** della società **Sport e Salute Spa**, alla quale versa il solo rimborso del relativo costo. Il **comma 2 interviene in materia di livello di finanziamento del movimento sportivo nazionale**, prevedendo che una quota del previsto ammontare di risorse, pari a **7,7 milioni di euro annui**, sia espressamente **assegnata alla NADO Italia**, a decorrere dal **2026**. I commi 3 e 4 recano disposizioni **di natura finanziaria**, stanziando 4 milioni di euro a valere sul 2024 e 7,7 milioni di euro a decorrere dal 2025 per le finalità di cui al presente articolo.

Nello specifico, il **comma 1**, al primo periodo, prevede che, per le finalità [della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, adottata il 19 ottobre 2005 a Parigi](#) dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO e ratificata dall'Italia ai sensi della [legge n. 230 del 2007](#), nonché in conformità alle prescrizioni dettate dalla *World Anti-Doping Agency* (WADA), **per le attività urgenti** (non meglio specificate) **connesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali “Milano Cortina 2026”**, la **NADO Italia**, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia è **dotata di personalità giuridica di diritto privato**, quale **agenzia tecnica indipendente** e, ferme restando le competenze in materia del [Ministero della salute \(qui l'ultima Relazione annuale al Parlamento, relativa al 2022, sull'attuazione della legge n. 376 del 2000, recante “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”\)](#), **continua a svolgere** attività di **vigilanza e controllo** del rispetto della **normativa sportiva antidoping** secondo le prescrizioni della WADA e le relative disposizioni organizzative interne.

• *La World Anti-Doping Agency (WADA) e la NADO Italia*

La [World Anti-Doping Agency](#) (WADA) è l'agenzia internazionale indipendente che promuove lo sport senza doping; è stata istituita nel 1999, su iniziativa del Comitato Olimpico Internazionale, come fondazione con forma giuridica di diritto privato, i cui organi di vertice sono costituiti sia da soggetti indipendenti che da rappresentanti delle autorità pubbliche degli Stati.

La WADA vigila sull'applicazione del [Codice mondiale antidoping](#), emana gli standard operativi e la lista delle sostanze e dei metodi dopanti. Per ulteriori approfondimenti, cfr. la [pagina istituzionale](#).

Nei singoli Paesi sono state istituite agenzie nazionali quali derivazioni funzionali dell'Agencia mondiale antidoping, con la responsabilità esclusiva in materia di adozione e applicazione delle norme in conformità al Codice mondiale antidoping.

In Italia, tramite un accordo tra CONI e Governo italiano, è stata istituita la Organizzazione nazionale antidoping (la **NADO Italia**: qui la [pagina istituzionale](#)).

In particolare, la creazione della NADO Italia è avvenuta successivamente all'approvazione della L. 230/2007 (cfr. qui il [relativo dossier](#)) di ratifica ed esecuzione della citata [Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005](#), con l'obiettivo di agire come organizzazione nazionale antidoping in Italia e con il compito di promuovere, coordinare, monitorare e realizzare le attività di contrasto al doping, provvedendo all'effettuazione dei controlli antidoping su tutto il territorio nazionale e, nell'esercizio delle funzioni di giustizia antidoping, di gestire i risultati e accertare le eventuali violazioni.

Inizialmente la **NADO** era direttamente e funzionalmente sottoposta al **CONI**, e per esso alla **Coni Servizi S.p.A.**, con utilizzo di risorse sia finanziarie che di personale appartenenti a quest'ultima. Successivamente, in linea con le indicazioni degli organismi antidoping europei e mondiali, anche a seguito [all'accordo quadro tra Governo italiano, CONI e NAS dei carabinieri](#) sottoscritto a febbraio del **2015** divenuto operativo nel maggio dello stesso anno, la NADO Italia è divenuta **organismo funzionalmente autonomo e indipendente**.

Ai sensi dell'art. 1, commi 629 ss., della [legge n. 145 del 2018](#) (legge di bilancio 2019), si ricorda che è stata costituita la [Sport e Salute S.p.A.](#), la quale è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi della CONI Servizi.

La NADO Italia risulta oggi così articolata:

- **Comitato Esecutivo (CE)**: cinque componenti, tra cui il Presidente attuale, Fabio Pigozzi;
- **Consiglio Interno di Sorveglianza (CIS)**: cinque componenti;
- **Comitato per l'Educazione, la Formazione Antidoping e la Ricerca (CEFAR)**: quattro componenti;
- **Comitato Controlli Antidoping (CCA)**: dieci componenti;
- **Comitato per le Esenzioni a Fini Terapeutici (CEFT)**: sette componenti;
- **Procura Nazionale Antidoping (PNA)**: otto componenti;
- **Tribunale Nazionale Antidoping (TNA)**: diciassette componenti.

Si avvale, altresì, di ispettori investigativi dei **NAS** e di ispettori medici della **FMSI** per le analisi del Laboratorio antidoping all'Acquacetosa di Roma.

Nel [Report sull'attività antidoping della NADO Italia nel 2023](#) si sottolinea che “dal 1° marzo 2023, la NADO Italia ha assunto la titolarità sul territorio nazionale di Autorità responsabile di **tutti i controlli antidoping**, assorbendo anche la percentuale di controlli fino a tale data gestita dal Ministero della Salute”.

Si ricorda, infine, che l'art. 1, comma 291 della [legge n. 213 del 2023](#) (legge di bilancio 2024) ha previsto un'autorizzazione di spesa di **18 milioni di euro per l'anno 2024** in

favore della società **Sport e salute S.p.a.** al fine di assicurare l'adeguamento alle prescrizioni tecnico-scientifiche dell'**Agenzia mondiale antidoping (WADA)** per l'acquisto, la riqualificazione e l'allestimento della sede per l'effettuazione dei controlli antidoping (qui la relativa [scheda di lettura](#)).

Il **secondo periodo del comma 1 in esame**, modificato nel corso dell'esame **l'esame alla Camera**, dispone che, **“Fermo restando quanto previsto dal comma 3”** (tale inciso è stato introdotto **dalla Camera**), la **Nado Italia**, per **l'esercizio delle sue funzioni, si avvale delle** (sole) **risorse umane** (e non più anche di quelle strumentali, come previsto nel testo iniziale) **della società [Sport e salute S.p.A.](#)**, **“alla quale versa il solo rimborso del relativo costo”** (anche questo inciso è stato **introdotto nel corso dell'esame alla Camera**). I **rapporti**, anche finanziari e di gestione delle risorse, **tra la NADO Italia e la società Sport e salute S.p.A** – prosegue il comma in esame - sono disciplinati da un **contratto di servizio annuale**. Nell'ambito della NADO Italia le funzioni giudicanti sono svolte dal [Tribunale nazionale antidoping](#) (organismo già esistente presso la Nado Italia).

La **disposizione in commento** prosegue prevedendo che, **con decreto** del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'**[Autorità politica delegata in materia di sport](#)**, di concerto con il Ministro della salute, sono approvate le modifiche al regolamento interno della NADO Italia, in coerenza con gli indirizzi della WADA, anche quanto alla **nomina degli organi di amministrazione** e del **Presidente**.

La **relazione illustrativa** di accompagnamento all'A.C. 1902 sottolinea che “l'intervento si rende altresì necessario e urgente al fine di garantire il rispetto degli **impegni assunti dal Governo con la stessa agenzia mondiale**, in occasione **dell'aggiudicazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali “Milano Cortina 2026”**, riguardo l'adozione di tutte le misure necessarie allo **svolgimento delle attività antidoping**, con particolare riferimento alla necessità di dotare l'organizzazione nazionale antidoping delle risorse, esperienze e competenze necessarie per porre in essere i programmi di controllo del doping definiti a livello nazionale e internazionale.”

La medesima **relazione illustrativa** sottolinea che, ai sensi del codice mondiale antidoping, le attività di contrasto al doping effettuate dalle articolazioni nazionali della WADA (test sugli atleti, analisi dei campioni, accertamento delle violazioni, irrogazione delle sanzioni) “devono essere condotte in condizioni di **piena autonomia e indipendenza operativa** dalle autorità governative nazionali nonché dai movimenti sportivi, pena perdita della *compliance* da parte della WADA, intendendosi per indipendenza operativa **l'assenza di interferenza** nelle decisioni e nella conduzione di attività di competenza **da parte di soggetti che operino nel mondo dello sport ovvero in dipartimenti governativi**. A tal fine, si pone la necessità e urgenza di provvedere alla **corretta collocazione della stessa Organizzazione nell'ordinamento giuridico nazionale** riconoscendola formalmente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, normativa e sanzionatoria. Il relativo modello organizzativo opera, così, in condizioni **di indipendenza dal Governo e da amministrazioni pubbliche**, non essendo soggetto a direttive o controlli.”

Quanto alle modalità di nomina degli organi di amministrazione e del Presidente della NADO, il [regolamento interno](#) dell'istituzione stabilisce, al proprio articolo 1, che il **Presidente** della NADO Italia è **nominato d'intesa** tra l'**Autorità di governo delegata allo Sport**, il **Ministro della Salute** e il **Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano**, il cui organo di governo procede alla relativa delibera.

Il Presidente, che rimane in carica per un mandato **quinquennale**, rinnovabile, definisce l'orientamento e le priorità di indirizzo dell'attività della NADO Italia; **nomina il Procuratore Capo, i Presidenti e i componenti degli Organismi della NADO Italia**, nel rispetto delle modalità previste dal regolamento; **nomina i componenti della Lista degli esperti**.

Non è chiaro a cosa faccia riferimento la relazione illustrativa del provvedimento quando afferma che “**è infine previsto** che il Presidente della NADO Italia sia nominato d'intesa tra l'Autorità politica competente in materia di sport, il Ministro della Salute e il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (il quale procede alla relativa delibera) [*questo, come si è visto, è già previsto nel regolamento interno vigente*] **sulla base dei criteri di professionalità e competenza** e individuato tra **persone** che abbiano maturato **un'esperienza almeno triennale** come professionisti, insegnanti universitari in materie attinenti o comunque funzionali all'attività della NADO Italia, ovvero come dirigenti, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività della stessa”. Tali **precisazioni in ordine a criteri e requisiti di nomina non sono presenti nel testo dell'articolo in esame**, che come si è visto fa semplicemente riferimento all'esigenza di modificare il regolamento interno della NADO.

Il **comma 2** dell'articolo in esame reca due novelle all'art. 1, della [legge n. 145 del 2018](#), relativamente al **finanziamento del c.d. movimento sportivo nazionale**. In particolare:

- alla lettera *a*), si dispone che **la disciplina** prevista al comma 630 dell'art. 1 della suddetta legge di bilancio 2019– disciplina finora a carattere permanente - **sia vigente solo sino all'anno 2025**.

Si ricorda che la suddetta disciplina prevede che, **a decorrere dall'anno 2019 (e, ora, sino al 2025)**, il **livello di finanziamento** del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della **Sport e salute Spa** sia stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a **410 milioni di euro annui**, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui sopra – prosegue tale disposizione - sono destinate:

- al **CONI**, nella misura di **45 milioni** di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana;
- alla **Sport e salute Spa** per una quota non inferiore a **363 milioni** di euro annui;

- per **2 milioni** di euro (annui), alla copertura degli oneri di cui ai (successivi) commi da 634 a 639, relativi alla regolazione contabile sui concorsi per pronostici sportivi destinati a Sport e salute Spa.

È poi specificato che, al finanziamento delle **federazioni** sportive nazionali, delle **discipline** sportive associate, degli **enti** di promozione sportiva, dei **gruppi sportivi** militari e dei corpi civili dello Stato e delle **associazioni** benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a **280 milioni** di euro annui, a **valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa**.

- la lettera *b*) introduce il **comma 630-bis** al predetto art. 1 della [legge di bilancio 2019](#), Esso disciplina, **a decorrere dall'anno 2026**, il **livello di finanziamento** del Comitato olimpico nazionale italiano (**CONI**), della società **Sport e salute Spa** nonché dell'**Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (NADO Italia)** - quest'ultima non ricompresa nel precedente comma 630. Il finanziamento complessivo è **confermato** nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore a **410 milioni di euro annui**, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le predette risorse sono destinate:
 - al **CONI**, nella misura di **45 milioni** di euro annui (senza modifiche rispetto alla disciplina ora vigente sino al 2025), per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana;
 - alla **NADO Italia**, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia, nella misura di **7,7 milioni di euro annui**, (tale destinazione è nuova rispetto alla disciplina vigente sino al 2025);
 - alla **Sport e salute Spa** per una quota non inferiore a **355,3 milioni** di euro annui, (quindi con una riduzione di 7,7 milioni di euro annui rispetto alla disciplina vigente sino al 2025);
 - per **2 milioni di euro** (annui), alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639 (come nella disciplina vigente sino al 2025).

Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali – prosegue il nuovo comma 630-bis - delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite **si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 272,3 milioni di euro annui** (quindi con una **riduzione di 7,7 milioni** di euro annui rispetto alla disciplina vigente sino al 2025), a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa (che, si ricorda, non deve essere inferiore a 355,3 milioni annui).

Si riporta di seguito **il confronto testuale** tra il disposto del comma **630** dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 (vigente sino al 2025 compreso) e il nuovo comma **630-bis** di tale articolo (vigente a decorrere dal 2026), allo scopo di meglio evidenziare le differenze.

Comma 630

630. A decorrere dall'anno **2019 e sino al 2025**, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport e salute Spa è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive.

Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana;

per una quota non inferiore a **363 milioni di euro** annui, alla Sport e salute Spa;
per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639.

Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a **280 milioni** di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa.

Per l'anno 2019 restano confermati nel loro ammontare gli importi comunicati dal CONI ai soggetti di cui al terzo periodo ai fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione.

Comma 630-bis

630-bis. A decorrere dall'anno **2026**, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della società Sport e salute Spa e **dell'Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (NADO Italia)** è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al suo funzionamento e alle sue attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana;

nella misura di 7,7 milioni di euro annui alla NADO Italia, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia;

per una quota non inferiore a **355,3 milioni** di euro annui, alla Sport e salute Spa;
per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639.

Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a **272,3 milioni** di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa.

Il comma 3 dell'articolo in esame – **modificato dalla Camera** - prevede che, **per l'attuazione del comma 1** (e non più del comma 2) è autorizzata la spesa di **4 milioni** di euro per l'anno **2024** e di **7,7 milioni** di euro annui a decorrere dall'anno **2025**.

Il comma 4, infine – **modificato dalla Camera** a livello formale - reca la **copertura finanziaria** degli oneri recati dal comma 3.

Nello specifico, a tali oneri si provvede:

- a) per **l'anno 2024** (per far fronte a una spesa di **4 milioni** di euro) mediante corrispondente **versamento all'entrata del bilancio** dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle **risorse affluite sul bilancio autonomo** della Presidenza, per effetto dell'art. 10, comma 3, del D.L. n. 73 del 2021.

Si tratta della disposizione che ha istituito un fondo di 86 milioni di euro per il 2021 a favore delle società sportive professionistiche e delle associazioni sportive dilettantistiche per le spese sanitarie di sanificazione e prevenzione collegate all'emergenza da COVID-19. Tale fondo è stato poi incrementato di 20 milioni di euro per il 2022, dall'art. 9, comma 2, del D.L. n. 4 del 2022.

Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, **pari a euro 4.000.000 per l'anno 2024**, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del [decreto-legge n. 154 del 2008](#) (legge n. 189 del 2008);

- b) per **l'anno 2025** (per far fronte a una spesa di **7,7 milioni** di euro), mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Si tratta del Fondo istituito dall'articolo 10, comma 5, del [decreto-legge n. 282 del 2004](#).

- c) a decorrere dall'**anno 2026** (per far fronte a una spesa di **7,7 milioni** di euro **annui**), a valere sulle risorse destinate alla NADO Italia ai sensi dell'art. 1, comma 630-*bis* della legge n. 145 del 2018 (introdotto dall'articolo in esame). In particolare, come si desume dal confronto tra i testi dei commi 630 e 630-*bis* della legge n. 145 del 2018 effettuato in commento al comma 2, a decorrere dal 2026, **l'importo di 7,7 milioni assegnato alla NADO Italia sarà posto a valere sulle somme fino ad allora trasferite** dalla Sport e salute Spa alle **“federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva, ai gruppi sportivi militari e ai corpi civili dello Stato e alle associazioni benemerite”**.

Articolo 5 *(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport)*

L'**articolo 5**, al **comma 1**, interviene sulla normativa in materia di accesso alla ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi ai campionati di calcio, prevedendo in particolare che, in relazione **agli incarichi di revisione dei bilanci** delle società calcistiche, **il limite** di durata di tre esercizi e la **previsione** che gli stessi non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non a tre anni di distanza dal precedente incarico **si applichi alle sole società diverse da quelle emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati**.

Il **comma 2** attribuisce all'amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a. funzioni di **commissario straordinario per la realizzazione di talune opere complementari in ambito sportivo**, indicate in un apposito allegato del provvedimento in esame.

Nello specifico, il **comma 1**, **al fine di armonizzare la disciplina in materia di principi contabili per le società professionistiche di calcio**, nonché di consentire la corretta gestione della contabilità e del bilancio di esercizio, in vista della conclusione della stagione sportiva di riferimento e della relativa sessione di bilancio, apporta una novella all'**articolo 1, comma 644, secondo periodo**, della [legge n. 145 del 2018](#) (legge di bilancio 2019).

Si ricorda che il suddetto **articolo 1, comma 644** della legge di bilancio 2019, prevede (al primo periodo) che, a partire dalla stagione sportiva 2019/2020, **possono accedere alla ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi** relativi ai campionati italiani di calcio di serie A e B e alle altre competizioni organizzate, rispettivamente, dalla [Lega di Serie A](#) e dalla [Lega di Serie B](#), dedotte le quote destinate alla mutualità generale di cui all'[articolo 22 del decreto legislativo n. 9 del 2008](#) (successivamente descritto), **solo le società, quotate o non quotate, che per l'anno precedente abbiano sottoposto i propri bilanci alla revisione legale svolta da una società di revisione** iscritta nel registro dei revisori contabili, **la quale**, limitatamente a tali **incarichi**, è soggetta alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Il **secondo periodo** del medesimo articolo 1, comma 644 prevedeva, fino all'entrata in vigore della novella in commento, che (tutti) **i suddetti incarichi di revisione contabile hanno la durata di tre esercizi e non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dei precedenti**.

Ora, la **disposizione in commento** sostituisce il predetto secondo periodo dell'articolo 1, comma 644 della [legge n. 145 del 2018](#), limitandone l'ambito di

applicazione alle (sole) **società diverse dalle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su [mercati regolamentati](#)**. Le **società calcistiche quotate in borsa sono quindi esentate** dal limite massimo dei tre esercizi consecutivi, e dal divieto di rinnovo o di nuovo conferimento prima dei tre anni dalla cessazione dei precedenti incarichi.

Si fa presente che le **uniche due società calcistiche italiane** attualmente **quotate in borsa**, per le quali, a seguito dell'entrata in vigore della novella di cui al comma in esame, vengono dunque meno i vincoli in materia di durata e possibilità di rinnovo o di nuovo conferimento degli incarichi di revisione legale di cui all'articolo 1, comma 644, secondo periodo, della legge n. 145 del 2018, sono la **Juventus FC** e la **SS Lazio**.

La **relazione illustrativa** di accompagnamento all'A.C. 1902 rileva che la misura di cui al comma 1 dell'articolo in esame è volta a **chiarire una situazione di ambiguità normativa**, dovuta al fatto che, nel quadro previgente all'entrata in vigore della novella in commento, le **società calcistiche quotate in borsa** erano contestualmente **soggette**, oltre ai **vincoli di cui al comma 644, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019**, di cui si è detto, anche a quanto disposto **dall'articolo 17, comma 1, del [decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39](#)**, in materia di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, con riferimento agli "enti di interesse pubblico" - tra cui rientrano anche le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione Europea. Tale disposizione prevede, tra l'altro, che: "**L'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione [...]**". L'intervento - **afferma la relazione illustrativa** - "è pertanto volto a modificare l'attuale formulazione del comma 644 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2019, n. 145, in modo da specificare espressamente che il limite dei tre esercizi per gli incarichi delle società di revisione legale si riferisce esclusivamente alle società diverse dalle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, per le quali troverà applicazione la normativa speciale applicabile alle stesse. Ciò - **prosegue la relazione** - in considerazione del peculiare procedimento di formazione, approvazione e asseverazione, dal punto di vista delle scadenze temporali, del bilancio d'esercizio delle società di calcio professionistiche, la cui sessione, diversamente dal bilancio delle altre società, segue la stagione sportiva, ed è regolata da una speciale disciplina. In particolare - **afferma la relazione** - per quanto riguarda le fonti normative, oltre a quelle delle società in generale, vi sono fonti normative proprie del settore calcistico, ovvero le [Norme Organizzative Interne della Federcalcio](#) (N.O.I.F.), il Piano dei conti unificato e le Raccomandazioni Contabili predisposti dalla F.I.G.C., le quali obbligano di derogare ad alcuni principi generali contenuti nel Codice civile in tema di redazione. Infatti, ai sensi [dell'articolo 84 del N.O.I.F.](#): "La contabilità deve essere tenuta dalle società in osservanza delle norme di legge e utilizzando esclusivamente il piano dei conti approvato dalla F.I.G.C.". Quanto detto implica - **prosegue la relazione** - l'obbligo di deposito dei bilanci e delle relazioni societarie, come avviene per le imprese; tuttavia, secondo schemi di bilancio e piano dei conti differenti e tipici; per quanto attiene al periodo amministrativo, come detto, questo si differenzia rispetto a quello ordinario delle imprese che solitamente coincide con l'anno solare, 1° gennaio - 31 dicembre, in quanto coincide con il periodo relativo alla stagione agonistica, ovvero 1° luglio anno x - 30 giugno anno x+1. Di norma, dunque, le società di calcio professionistiche chiudono gli esercizi al 30 giugno di ogni anno, quando i Campionati di

Serie A e di Serie B sono conclusi. Le società calcistiche professionistiche che partecipano ai Campionati di Serie A, come disposto dall'articolo 85 del documento "Norme organizzative interne alla F.I.G.C.", in materia di informativa periodica all'organismo vigilante – **afferma la relazione** - devono depositare presso lo stesso entro quindici giorni dalla data di approvazione del bilancio ovvero entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, copia del bilancio di esercizio unitamente a una serie di altri documenti tra i quali la Relazione del revisore legale dei conti. Entro il 31 maggio (e il 30 novembre) di ciascun anno, devono depositare presso il predetto organismo vigilante copia della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo (e al 30 settembre) di ciascun anno, approvata dall'organo amministrativo, unitamente ad ulteriore documentazione, tra cui la Relazione contenente il giudizio della società di revisione. L'intervento – **chiosa la relazione illustrativa** - si rende, pertanto, necessario e urgente in vista della conclusione della stagione calcistica e a fronte della peculiare scansione temporale della sessione di bilancio delle società professionistiche, per consentire alle suddette società la corretta gestione degli incarichi dei revisori legali, provvedendo in tempi utili e in base ad una normativa certa al relativo conferimento o rinnovo."

Quanto al tema più complessivo della ripartizione dei diritti audiovisivi del campionato italiano di calcio, si ricorda che la citata [legge di bilancio 2019](#) **ha riformato la materia, all'articolo 1, commi 641-644**. In particolare, per la ripartizione delle risorse relative al campionato di serie A, a partire dalla stagione sportiva 2021/2022, **ha ridotto la quota relativa** ai risultati sportivi conseguiti e aumentato quella calcolata sulla base del radicamento sociale. Ai fini della ripartizione di quest'ultima tra le società, si aggiunge poi il criterio dei minuti giocati da giovani calciatori. Inoltre – come anticipato – è stato disposto che, dalla stagione sportiva 2019/2020, **l'accesso alla ripartizione delle risorse relative ai campionati di serie A e B** ed altre competizioni organizzate dalla Lega di serie A e dalla Lega di Serie B **è limitato alle società che nell'anno precedente hanno sottoposto a revisione legale i propri bilanci**.

Per un approfondimento sulle predette disposizioni, si rinvia alla relativa [scheda di lettura](#) del *Portale della documentazione*.

Si ricorda, poi, che il citato **articolo 22** del [decreto legislativo n. 9 del 2008](#), in materia di **mutualità generale**, prevede, al comma 1, che **l'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A destina una quota del 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società**, per la formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 22, **la quota di cui sopra è destinata alla Federazione italiana giuoco calcio**, che determina i criteri e le modalità di erogazione secondo le finalità di cui al comma 1, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari. **Tali fondi sono destinati**: nella misura del 6 per cento alla Lega di serie B; nella misura del 2 per cento alla Lega Pro; nella misura dell'1 per cento alla Lega nazionale dilettanti; nella misura dell'1 per cento alla Federazione italiana giuoco calcio. Secondo il comma 3, poi, **la Federazione italiana**

giuoco calcio presenta al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, entro il 31 gennaio di ogni anno, **una relazione sull'attività svolta nell'anno sportivo precedente**. Il comma 3-*bis* prevede poi che, al fine di incentivare l'ammodernamento degli impianti calcistici, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, in favore delle società appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti che hanno beneficiato della mutualità è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12 per cento dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro, realizzati mediante l'impiego delle somme di cui al comma 1 entro il terzo periodo d'imposta successivo alla loro attribuzione. Il contributo è riconosciuto nel rispetto del [regolamento \(UE\) n. 1407/2013](#), relativo all'applicazione degli articoli 107 e [108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) agli aiuti "*de minimis*". Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità di attuazione dell'incentivo anche al fine del rispetto del limite di spesa di **4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018**.

In attuazione di quanto previsto dal suddetto articolo 22 del decreto legislativo n. 9 del 2008, è stato adottato il [DPCM 28 marzo 2018](#), recante "*Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'ammodernamento degli impianti calcistici*".

Il **comma 2** dell'articolo in esame reca alcune novelle al [decreto-legge n. 16 del 2020](#) che reca "Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie".

In particolare, esso prevede:

- A) alla lettera *a*) un'integrazione all'**articolo 3, comma 5, lettera a), numero 2)** del predetto decreto-legge n. 16 del 2020.

Si ricorda che il suddetto **articolo 3, comma 5**, del [decreto-legge n. 16 del 2020](#) prevede che l'**organo di amministrazione della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. è composto da cinque membri**, dei quali:

a) tre designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport, di cui:

1) uno con funzioni di presidente;

2) uno con funzioni di **amministratore delegato**, al quale sono altresì attribuite le funzioni di cui al comma 5-*ter*, primo periodo dello stesso articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020, ossia **le funzioni di commissario straordinario** per la realizzazione degli **interventi stradali** di cui all'[Allegato 1](#) del medesimo decreto-legge, nonché degli interventi di cui all'[articolo 16, comma 3-*bis*, del](#)

[decreto-legge n. 121 del 2021, relativi all'adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo e alla riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità "Ice rink Oval" di Baselga di Piné;](#)

3) un consigliere con delega sulle attribuzioni di cui al comma *5-ter*, secondo periodo, in materia di monitoraggio e coordinamento delle attività di *internal auditing* e rendicontazione;

b) uno designato dalla regione Lombardia;

c) uno designato congiuntamente dalla regione Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Ora, **la disposizione in commento**, integra il suddetto **articolo 5, comma 3, lettera a), numero 2)**, del decreto-legge n. 16 del 2020, con un riferimento interno (oltre che al comma *5-ter*, primo periodo) anche al **nuovo comma 5-ter.1** del medesimo articolo 3 - introdotto dalla successiva lettera *b)* del comma in esame (successivamente descritta) - facendo sì che, **all'amministratore delegato della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a. siano altresì attribuite** le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di cui al **nuovo Allegato 1-bis**, che viene introdotto dalla lettera *c)* del comma 2 in commento, anch'essa descritta di seguito.

B) alla lettera *b)* – come anticipato – l'inserimento del nuovo comma **5-ter.1** all'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020.

Nel dettaglio, esso prevede che, **all'amministratore delegato della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.** (di cui al comma 5, lettera *a)*, numero 2) del medesimo articolo 3) **sono altresì attribuite le funzioni di commissario straordinario** per la realizzazione degli interventi di cui al nuovo **Allegato 1-bis**, che costituisce parte integrante del medesimo decreto, con i poteri (sostitutivi ed esercitati anche per mezzo di ordinanze) di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del **decreto-legge n. 32 del 2019** (legge n. 55 del 2019). Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al Commissario straordinario – prosegue la disposizione in esame - non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato può avvalersi delle strutture della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le **amministrazioni competenti** – chiosa il nuovo comma **5-ter.1** dell'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020 - provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

- C) alla lettera c) – come anticipato - l’inserimento dell’[Allegato 1-bis](#) al decreto-legge n. 16 del 2020, di cui all’**allegato A** al presente provvedimento (che si riporta di seguito).

ALLEGATO A

«Allegato

1-bis

(di cui all'articolo 3, comma 5-ter.1 del decreto-legge n. 16 del 2020)

Elenco delle opere complementari in ambito sportivo, per cui è disposta la nomina dell'**amministratore delegato** della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» quale **commissario straordinario**

Regione	Intervento
Lombardia	Stelvio Alpine Centre Lotto 1 - Adeguamento tracciati di gara
Lombardia	Stelvio Alpine Centre Lotto 2 - impianto di innevamento e cablaggio/cronometraggio
Lombardia	Nuovo impianto a fune per l'arroccamento a servizio della venue di gara "Stelvio Alpine Centre" a Bormio (SO).
Lombardia	Livigno Snow Park
Lombardia	Livigno Snow Park - Bacino ed impianto di innevamento
Lombardia	Livigno Aerials & Moguls

La **relazione illustrativa** di accompagnamento all’A.C. 1902 sottolinea che l’attribuzione all’amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. del compito di provvedere, in qualità di Commissario straordinario, alla realizzazione di alcune opere complementari in ambito sportivo situate nel territorio della regione Lombardia, è volta a “far fronte alle **difficoltà oggettive emerse nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione** di alcune opere ricomprese nel **Piano**, nonché di assicurare la realizzazione delle opere olimpiche in tempi rapidi, coerenti con la data di svolgimento dell’evento, e con i cronoprogrammi ivi previsti.” Ci si riferisce al **Piano complessivo delle opere olimpiche** adottato con il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2023](#).

Si segnala che la **relazione tecnica** di accompagnamento all’A.C. 1902, alla cui lettura integrale si rinvia, contiene **informazioni più dettagliate** sulla natura specifica degli interventi in cui si concretizzerà ciascuna delle opere complementari di cui al nuovo Allegato 1-bis al decreto-legge n. 16 del 2020.

**CAPO II – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO DIDATTICO
AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ**

Articolo 6

(Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità)

L'**articolo 6** prevede, **in via straordinaria e transitoria**, norme per il potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Nello specifico, il **comma 1**, per far fronte alla carenza di docenti specializzati sul sostegno, interviene introducendo, sino al 31 dicembre 2025, in aggiunta all'offerta formativa delle università, una **nuova offerta formativa di specializzazione sul sostegno**, erogata da INDIRE, e dedicata, in base al **comma 2**, a coloro che abbiano prestato **servizio su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici**, anche non continuativi, **nei cinque anni precedenti**. Al fine dell'attivazione di tali percorsi, il **comma 3** prevede che il **Ministro dell'istruzione e del merito** definisca, con proprio **decreto**, il **profilo professionale del docente specializzato**, i **contenuti dei crediti formativi dei percorsi** di formazione attivati, i **requisiti** e le **modalità per l'attivazione dei percorsi**, i **costi massimi** (dei predetti percorsi), l'**esame finale** e la **composizione della relativa commissione esaminatrice**. Il **comma 4** stabilisce che il Ministero dell'istruzione e del merito individui, ogni anno, sino al 31 dicembre 2025, il **fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno** didattico degli alunni con disabilità. Il **comma 5** reca la clausola di invarianza finanziaria.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che, per sopperire **all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno**, in via straordinaria e transitoria, in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno, che in base alla normativa vigente rimangono affidati ordinariamente alle università, **la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità** si consegue, **fino al 31 dicembre 2025**, con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (**INDIRE**) di cui [all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011](#). L'offerta formativa dei percorsi di cui al comma in esame prevede il conseguimento di almeno **trenta crediti formativi**. Le università – prosegue la disposizione in commento - possono, in ogni caso, attivare i percorsi di cui sopra anche autonomamente o in convenzione con l'INDIRE.

Si rammenta che [l'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011](#) (legge n. 111 del 2011) ha, in particolare, **soppresso** l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), che in virtù dell'[articolo 1, commi 610 e 611, della legge n. 296 del 2006](#) era subentrata all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), e ha contestualmente **ripristinato** quest'ultimo Istituto.

Si ricorda, inoltre, che l'**Indire**, ai sensi del menzionato articolo 19, comma 1 del decreto-legge n. 98 del 2011, è un **ente di ricerca** con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare. In particolare, l'Istituto ha la funzione di **sviluppare nuovi modelli didattici, sperimentare l'utilizzo delle nuove tecnologie** nei percorsi formativi e promuovere la ridefinizione del **rapporto fra spazi e tempi dell'apprendimento** e dell'insegnamento.

L'Indire svolge, altresì – come riporta il [suo sito istituzionale](#) - **attività di formazione in servizio del personale** docente, amministrativo, tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici. Più nello specifico, nell'ambito dell'attività di ricerca nell'[area della formazione](#), si occupa di **studiare, progettare e implementare iniziative formative** rivolte principalmente al **personale della scuola**, con particolare riguardo ai docenti e ai dirigenti scolastici, al fine di contribuire al miglioramento e all'innovazione del sistema scolastico nel contesto di complessità, flessibilità e dinamismo che caratterizzano la società contemporanea.

Insieme [all'Invalsi](#) e al corpo ispettivo del Ministero dell'istruzione e del merito, l'Indire è inoltre parte del [Sistema Nazionale di Valutazione](#) in materia di istruzione e formazione, ai sensi dell'[articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013](#). In questo ambito, l'Istituto **sviluppa azioni di sostegno ai processi di miglioramento della didattica** per l'innalzamento dei livelli di apprendimento e il buon funzionamento del contesto scolastico.

Si ricorda, poi, in materia di **percorsi di specializzazione sul sostegno (c.d. TFA sostegno)**, che l'[articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2017](#) prevede che costituisce **titolo per la partecipazione al concorso docenti, relativamente ai posti di sostegno**, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'[articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), che affida il compito all'attuale Ministro dell'istruzione e del merito e al Ministro dell'università e della ricerca di definire la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale dei docenti.

In attuazione di tale previsione, il [decreto MIUR 10 settembre 2010, n. 249, all'art. 13](#), avente natura regolamentare, stabilisce che **la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue presso le università**. La medesima disposizione, inoltre, dispone che le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dall'allora Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la necessità che gli stessi prevedano l'acquisizione di un **minimo di 60 crediti formativi** (universitari o accademici), comprendano **almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari** e si articolino distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado.

Il successivo [decreto MIUR del 30 settembre 2011](#), aggiornato con il [decreto MIUR n. 92 del 2019](#) e con il [decreto MIUR n. 90 del 2020](#), ha quindi dettato, in attuazione di tale previsione, criteri e modalità operative per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno e, in particolare, ha stabilito che tali percorsi sono **attivati dagli Atenei**, anche in convenzione tra loro, **nel limite dei posti autorizzati per ciascun Ateneo con decreto** del Ministero dell'università e della ricerca (da ultimo, si veda il [decreto MUR n. 583 del 29 marzo 2024](#) che ha autorizzato l'avvio, per l'anno accademico 2023/2024, dei percorsi di

formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado).

Il **comma 2** dell'articolo in commento dispone che **possono partecipare ai percorsi** attivati in base al presente articolo, e relativi al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato, coloro che abbiano svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un **servizio su posto di sostegno** della durata **di almeno tre anni** scolastici, anche non continuativi, **nei cinque anni precedenti**.

In proposito, la **relazione tecnica di accompagnamento all'A.C. 1902** riferisce che la platea dei destinatari dei predetti percorsi ammonta a **71.788** docenti.

La normativa si pone in continuità **alla quota di riserva dei posti destinati ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico** prevista, fino al 31 dicembre 2024, dall'[articolo 18-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017](#) per coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno **tre anni di servizio** negli **ultimi cinque su posto di sostegno** nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi comprese le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento.

In attuazione del citato articolo 18-bis, comma 2, la riserva è stata definita, inizialmente, per l'anno accademico 2022/2023 con il [decreto MUR n. 691 del 29 maggio 2023](#) (VIII ciclo dei percorsi "TFA sostegno") e, da ultimo - con il [decreto MUR n. 549 del 2024](#) - per l'anno accademico 2023/2024 (IX ciclo dei percorsi "TFA sostegno" che - precisa la relazione illustrativa - si concluderanno entro il 30 giugno 2025).

Pertanto, come evidenziato dalla **relazione illustrativa** di accompagnamento all'A.C. 1902, con l'adozione del citato decreto n. 549 del 2024 si è "esaurita l'efficacia applicativa del regime transitorio previsto dall'articolo 18-bis, comma 2, che giunge a scadenza il 31 dicembre p.v. Conseguentemente, con il presente decreto-legge si intende dare la possibilità ai "**precari triennialisti**" delle scuole statali e paritarie di **conseguire la specializzazione sul sostegno** a seguito del superamento dei nuovi percorsi di formazione, la cui offerta formativa terrà conto dell'esperienza già maturata, per un periodo di tempo considerevole, con il servizio già svolto nell'attività didattica agli alunni con disabilità. Si tratta, infatti, di soggetti che - seppur in modo precario, mediante il meccanismo delle supplenze - già svolgono nelle scuole da anni attività didattica anche agli alunni con disabilità, benché privi del relativo titolo di specializzazione".

Al fine dell'attivazione dei percorsi summenzionati, il **comma 3** prevede che con **decreto del Ministro dell'istruzione e del merito**, da adottare **entro trenta giorni** dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previo **parere** del Ministro dell'università e della ricerca, nonché - come specificato tramite una **modifica** introdotta **dalla Camera** - del **Ministro per le disabilità** e dell'**Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica** (previsto dall'[articolo 15 del decreto legislativo n. 66 del 2017](#) e disciplinato, quanto alla sua composizione, dal [d.m. n. 686 del 2017](#)), sono definiti il **profilo professionale del docente specializzato**, i **contenuti dei crediti formativi dei percorsi di**

formazione attivati, i **requisiti** e le **modalità per l'attivazione dei percorsi**, i **costi massimi**, **l'esame finale** e la **composizione della commissione esaminatrice** dell'esame finale, a cui partecipa un componente esterno designato dall'Ufficio scolastico regionale, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Si stabilisce, infine, che gli **oneri** connessi all'attuazione dell'articolo in esame sono **a carico dei partecipanti**.

Il **comma 4** stabilisce, inoltre, che il Ministero dell'istruzione e del merito individui, ogni anno, sino al termine di cui al comma 1 del presente articolo (31 dicembre 2025), il **fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno** didattico degli alunni con disabilità, al fine dell'attivazione dei percorsi di cui sopra. Tale fabbisogno è individuato, per ciascun grado di istruzione, sulla base della programmazione degli organici del personale docente delle scuole del Sistema nazionale di istruzione. Se le **domande** di partecipazione ai percorsi **eccedono il fabbisogno** - prosegue la disposizione in esame - l'accesso ai percorsi è regolato sulla base dei criteri individuati con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al precedente comma 3.

Il **comma 5** prevede, infine, che all'attuazione del presente articolo si provvede con le **risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili** a legislazione vigente.

Articolo 7

(Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per coloro che hanno superato un percorso formativo sul sostegno all'estero, in attesa di riconoscimento)

L'articolo 7 - modificato nel corso dell'esame **alla Camera** -prevede, al **comma 1**, la **possibilità di iscriversi a specifici percorsi di formazione**, attivati dall'INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, per **coloro che**: a) alla data di entrata in vigore del presente provvedimento **hanno superato, presso una università estera** legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, **un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità**; e b) **hanno pendente il procedimento di riconoscimento** di tale titolo di formazione ovvero **hanno in essere un contenzioso giurisdizionale** per mancata conclusione del procedimento di riconoscimento. L'iscrizione è **subordinata** alla contestuale **rinuncia** a ogni **istanza di riconoscimento** sul sostegno. Il **comma 2** dispone poi che, con il superamento di tali percorsi di formazione, **si consegue un solo titolo di specializzazione per le attività di sostegno** didattico agli alunni con disabilità, relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto. Il **comma 2-bis** – inserito nel corso dell'esame **alla Camera** – dispone che la **rinuncia all'istanza di riconoscimento** di cui al comma 1 dell'articolo in commento **non ha effetto sullo scioglimento della riserva** prevista per aggiornamento, trasferimento e nuovo inserimento in una graduatoria provinciale per le supplenze e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, né sulle **procedure di reclutamento dei docenti** cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero, e non comporta la revoca degli incarichi già conferiti con contratto a tempo indeterminato o determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo di cui al precedente comma 1. Il **comma 3** prevede, inoltre, che con **decreto del Ministro dell'istruzione e del merito**, sono **definiti i criteri di ammissibilità dei percorsi formativi su sostegno didattico agli alunni con disabilità** e i corrispondenti **requisiti di qualità**, nonché i **contenuti dei percorsi** di cui all'articolo in esame, riferiti ai diversi gradi di istruzione. **Tale decreto** definisce altresì le ulteriori **modalità di attuazione dei suddetti percorsi**. Il **comma 4** prevede una clausola di invarianza finanziaria degli oneri.

In particolare, il **comma 1** prevede che, in sede di prima applicazione, **coloro che**, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, **abbiano superato, presso una università estera** legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente nel territorio dell'Unione europea, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità e hanno **pendente**, oltre i termini di legge, **il procedimento di riconoscimento** del titolo di formazione ovvero **hanno in essere**

un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione entro i termini di legge del procedimento, **possono iscriversi ai percorsi di formazione**, riferiti a un solo grado di istruzione, attivati dall'INDIRE o - come disposto da una **modifica introdotta dalla Camera - dalle università**, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, e definiti dal **decreto** di cui al comma 3 dell'articolo in esame, se, contestualmente all'iscrizione, presentano **rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno**.

La **relazione illustrativa** di accompagnamento all'A.C. 1902 chiarisce che la disciplina transitoria recata dall'articolo in commento prevede la possibilità in capo ai destinatari di **"scegliere tra due possibili alternative**: o attendere la conclusione della procedura amministrativa di riconoscimento in Italia del titolo estero; oppure, rinunciare ad ogni istanza di riconoscimento del titolo per iscriversi ai percorsi formativi INDIRE, e conseguire, in caso di superamento degli stessi, la specializzazione sul sostegno". In merito alla **platea dei potenziali destinatari** della predetta attività di formazione, la **relazione tecnica** "rappresenta che ad oggi il Ministero ha in carico **11.255 richieste** relative al sostegno. Conseguentemente, la platea dei destinatari dei percorsi di formazione INDIRE deve essere parametrata a tali 11.255 istanze alle quali andranno sottratte quelle oggetto di provvedimento espresso di rigetto ad oggi ammontanti a 50".

Si ricorda, in materia di riconoscimento di titoli conseguiti all'estero, il [decreto legislativo n. 206 del 2007](#), in attuazione della [direttiva 2005/36/CE](#), relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della [direttiva 2006/100/CE](#), che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania, **disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali e dei titoli di formazione** già acquisiti in uno o più Stati membri dell'Unione europea che permettano al titolare l'accesso e l'esercizio alle **professioni regolamentate**. Tali **professioni**, all'[articolo 4](#), comma 1, lettera *a*) del medesimo decreto legislativo, sono definite come:

- 1) l'attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di **iscrizione in ordini o collegi o in albi, registri ed elenchi** tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è **subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità**;
- 2) i **rapporti di lavoro subordinato**, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di **qualifiche professionali**;
- 3) l'attività esercitata con **l'impiego di un titolo professionale** il cui uso è **riservato** a chi possiede una qualifica professionale;
- 4) le attività attinenti **al settore sanitario** nei casi in cui il possesso di una **qualifica professionale** è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso;
- 5) le professioni esercitate dai **membri di specifici organismi o associazioni** britanniche o irlandesi (riportate all'[Allegato I](#) del decreto legislativo).

Quanto alle **qualifiche professionali**, il medesimo all'[articolo 4](#), comma 1, del decreto legislativo n. 206 del 2007, alla **lettera b)** stabilisce che sono tali le qualifiche attestata da un **titolo di formazione**, un **attestato di competenza** di cui [all'articolo 19, comma 1, lettera a\), n. 1\)](#) del medesimo decreto legislativo (ossia un attestato di competenza rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, sulla base

di una formazione non facente parte di un certificato o diploma ai sensi delle lettere *b*), *c*), *d*) o *e*) del medesimo articolo 19 comma 1, o di un esame specifico non preceduto da una formazione o dell'esercizio a tempo pieno della professione per tre anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per un periodo equivalente nei precedenti dieci anni), **ovvero un'esperienza professionale**, con la precisazione che non costituisce qualifica professionale quella attestata da una decisione di mero riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in Italia adottata da parte di un altro Stato membro.

Per quanto attiene ai **titoli di formazione**, lo stesso [articolo 4](#), comma 1, **lettera c)** del decreto legislativo n. 206 del 2007 definisce come tali i **diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'università** o da altro **organismo abilitato** secondo particolari discipline che **certificano** il possesso di una **formazione professionale** acquisita in maniera prevalente sul territorio dell'Unione europea. La disposizione in esame stabilisce, inoltre, che hanno **eguale valore i titoli di formazione rilasciati da un Paese terzo** se i loro possessori hanno maturato, nell'effettivo svolgimento dell'attività professionale, **un'esperienza di almeno tre anni sul territorio dello Stato membro** che ha riconosciuto tale titolo, certificata dal medesimo.

Il **comma 2 dell'articolo in esame** stabilisce, poi, che con il superamento dei percorsi di formazione attivati ai sensi dell'articolo in esame **si consegue un solo titolo di specializzazione per le attività di sostegno** didattico agli alunni con disabilità, **relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto**.

La **relazione illustrativa** di accompagnamento all'A.C. 1902 chiarisce che “la prevista possibilità di conseguire **un solo titolo** di specializzazione (in esito ai percorsi di cui all'articolo in questione) tiene conto sia delle **caratteristiche dell'offerta formativa dei percorsi universitari “TFA sostegno”** (che è strutturata in modo precipuo per ciascuno dei quattro gradi di istruzione previsti dall'ordinamento nazionale: infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado) sia delle **peculiarità di alcune tipologie di titoli conseguiti all'estero**, che presuppongono un'offerta formativa sul sostegno “generica”, e, quindi, non diversificata con riguardo a ciascun grado di istruzione”.

Si ricorda che il conseguimento della **specializzazione sul sostegno**, in base all'[articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2017](#), costituisce **titolo per la partecipazione al concorso** docenti nella scuola secondaria, **relativamente ai posti di sostegno**.

Inoltre, la specializzazione per le attività di sostegno didattico alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni con accertata condizione di disabilità costituisce, in base all'[articolo 12 comma 4 del decreto legislativo 66 del 2017](#), **titolo per l'insegnamento** sui posti di sostegno della **scuola dell'infanzia** e della **scuola primaria**.

La specializzazione sul sostegno consente, altresì, ai sensi dell'[articolo 4, comma 6-bis della legge 124 del 1999](#), l'inserimento nelle **graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)**, relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado.

In proposito si veda, da ultimo, [l'ordinanza n. 88 del 16 maggio 2024](#), recante le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, che all'**articolo 3, comma 10, lettera a)**, colloca nella **prima fascia** i soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado.

Tale collocazione comporta l'ulteriore conseguenza che i medesimi soggetti avranno la **possibilità di essere assunti in ruolo** fino al 31 dicembre 2025, in base all'[articolo 18-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017](#), inserito dall'[articolo 14 del decreto-legge n. 19 del 2024](#) (c.d. decreto-legge PNRR 4), qualora residuino posti di sostegno non assegnati a seguito dello scorrimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'[articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73](#) (c.d. decreto sostegni *bis*).

Il **comma 2-bis** – inserito nel corso dell'esame **alla Camera** – dispone che la **rinuncia all'istanza di riconoscimento** di cui al comma 1 dell'articolo in commento **non ha effetto sullo scioglimento della riserva** prevista dall'articolo 7, comma 4, lettera *e*), dell'[Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024](#) (in materia di aggiornamento, trasferimento e nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo), né sulle **procedure di reclutamento dei docenti** cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero, e non comporta la revoca degli incarichi già conferiti con contratto a tempo indeterminato o determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo di cui al precedente comma 1. Il **titolo di specializzazione** per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, conseguito in Italia, anche ai sensi del presente articolo, successivamente al titolo estero di cui si è chiesto il riconoscimento, è **valido** anche ai fini del **consolidamento della posizione** eventualmente **acquisita dal docente**, nell'ambito delle **procedure volte alla stipula di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, con riserva di riconoscimento** del titolo di specializzazione conseguito all'estero di cui al comma 1 dell'articolo in esame.

Il **comma 3** dispone che, con **decreto del Ministro dell'istruzione e del merito**, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, e, come inserito **dalla Camera**, sentito il **Ministro per le disabilità** e previo parere dell'**Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica**, da adottare **entro sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, sono **definiti i criteri di ammissibilità dei percorsi formativi sul sostegno didattico agli alunni con disabilità** di cui al comma 1 e i corrispondenti **requisiti di qualità**, nonché i **contenuti dei percorsi** di cui all'articolo in commento, riferiti ai diversi gradi di istruzione.

Con tale decreto sono, altresì, definite le **modalità di attivazione dei percorsi** di cui sopra, i **costi massimi**, le **modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione**, l'**esame finale dei percorsi** e la **composizione della commissione esaminatrice** dell'esame finale, a cui partecipa un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Gli **oneri** connessi all'attuazione del presente articolo – chiosa la disposizione in esame – sono **a carico dei partecipanti**.

Il **comma 4** prevede, infine, che all'attuazione del presente articolo si provvede con le **risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili** a legislazione vigente.

Articolo 7-bis
(Riordino dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa)

L'**articolo 7-bis** – inserito nel corso dell'esame **alla Camera** – prevede il riordino dell'**Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)**. In particolare, il **comma 1**, ridefinisce le **funzioni** svolte da **INDIRE**. I **commi 2 e 3** dispongono che, con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, sia nominato un **commissario straordinario** con **poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione** e con il **compito**, definito dal **comma 4**, di adottare, entro novanta giorni dal suo insediamento, il **nuovo statuto dell'INDIRE**. I **commi 5 e 6** sono finalizzate a coordinare le nuove disposizioni introdotte ai commi precedenti con quelle, già vigenti, che disciplinano le funzioni dell'INDIRE in materia di **sistema nazionale di valutazione** e di **gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+)**. Il **comma 7** reca una clausola di invarianza finanziaria.

In particolare, il **comma 1** inserisce, nell'[articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011](#) (legge n. 111 del 2011), il **comma 1-bis**, con il quale si prevede che, in raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito, l'**Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)** svolge le seguenti **funzioni**:

- a) ricerca educativa e sostegno dei processi di innovazione pedagogico-didattica nelle istituzioni scolastiche;
- b) formazione e aggiornamento del personale della scuola ai sensi della normativa vigente, compresa l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di cui agli articoli 6 e 7 del [decreto-legge n. 71 del 2024](#), esclusivamente nei limiti temporali ivi previsti;
- c) sviluppo dei servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;
- d) collaborazione alla realizzazione degli interventi in materia di sistemi nazionali di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;
- e) progettazione e sviluppo di specifici strumenti e attività tesi al miglioramento delle prestazioni professionali del personale della scuola e dei livelli di apprendimento degli studenti;
- f) sviluppo di ambienti e servizi di didattica telematica (*e-learning*) volti a favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di modelli e materiali a sostegno dei

- processi di innovazione digitale della didattica e dello sviluppo dell'autonomia scolastica;
- g) ausilio alla realizzazione degli obiettivi del sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche e formative nella ricerca di nuove metodologie didattiche nonché nella definizione e nell'attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti;
 - h) supporto ai processi di innovazione delle attività amministrative delle istituzioni scolastiche;
 - i) supporto ai processi di innovazione delle istituzioni scolastiche nelle azioni per l'inclusione degli alunni con disabilità e per la riduzione dei divari territoriali e delle fragilità negli apprendimenti degli studenti;
 - l) di agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (*Erasmus+*), con riferimento alle attività di competenza del Ministero dell'istruzione del merito, e, in raccordo con il Ministero dell'università e della ricerca, con riferimento alle attività di competenza di quest'ultimo;
 - m) supporto alla realizzazione degli obiettivi del sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, anche mediante consulenza tecnica al Comitato nazionale ITS Academy, ai sensi degli articoli 10, comma 7, e 13 della [legge n. 99 del 2022](#);
 - n) supporto, ai sensi degli articoli 16-*bis* e 16-*ter* del [decreto legislativo n. 59 del 2017](#), alle attività della Scuola di alta formazione dell'istruzione, con particolare riferimento alla formazione in servizio incentivata e alla valutazione degli insegnanti;
 - o) supporto alla realizzazione e allo sviluppo del sistema coordinato per la promozione e il potenziamento della cultura umanistica e della conoscenza e della pratica delle arti, ai sensi dell'articolo 4 del [decreto legislativo n. 60 del 2017](#).

Si rammenta che [l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011 \(legge n. 111 del 2011\)](#) ha **soppresso** l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), che in virtù dell'[articolo 1, commi 610 e 611, della legge n. 296 del 2006](#) era subentrata all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), e ha contestualmente **ripristinato** quest'ultimo **Istituto**.

Si ricorda, inoltre, che l'**INDIRE**, ai sensi del menzionato articolo 19, comma 1 del decreto-legge n. 98 del 2011, è un **ente di ricerca** con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare. In particolare, l'Istituto ha perseguito l'obiettivo di **sviluppare nuovi modelli didattici, sperimentare l'utilizzo delle nuove tecnologie** nei percorsi formativi e promuovere la ridefinizione del **rapporto fra spazi e tempi dell'apprendimento** e dell'insegnamento.

L'INDIRE svolge, altresì – come riporta il [suo sito istituzionale](#) - **attività di formazione in servizio del personale** docente, amministrativo, tecnico e ausiliario e dei dirigenti

scolastici. Più nello specifico, nell'ambito dell'attività di ricerca nell'[area della formazione](#), si occupa di **studiare, progettare e implementare iniziative formative** rivolte principalmente al **personale della scuola**, con particolare riguardo ai docenti e ai dirigenti scolastici, al fine di contribuire al miglioramento e all'innovazione del sistema scolastico nel contesto di complessità, flessibilità e dinamismo che caratterizzano la società contemporanea.

Insieme [all'Invalsi](#) e al contingente ispettivo del Ministero dell'istruzione e del merito, l'INDIRE è inoltre parte del [Sistema Nazionale di Valutazione](#) in materia di istruzione e formazione, ai sensi dell'[articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013](#). In questo ambito, **l'Istituto sviluppa azioni di sostegno ai processi di miglioramento della didattica** per l'innalzamento dei livelli di apprendimento e il buon funzionamento del contesto scolastico.

Più in particolare, il vigente [Statuto](#) di INDIRE, all'articolo 3, comma 2, prevede che l'Istituto svolge le seguenti **funzioni**:

- a. ricerca educativa e sostegno ai processi di innovazione pedagogico didattica;
- b. formazione e aggiornamento del personale della scuola; per quanto riguarda i temi della valutazione con la collaborazione dell'INVALSI;
- c. sviluppo dei servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;
- d. partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza;
- e. collaborazione alla realizzazione delle misure di sistemi nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;
- f. collaborazione con le regioni e gli enti locali per le materie di competenza;
- g. progettazione e sviluppo di specifici strumenti ed attività tesi al miglioramento delle performance professionali del personale della scuola e dei livelli di apprendimento;
- h. sviluppo di ambienti e servizi di e-learning volti a favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di modelli e materiali a sostegno dei processi di innovazione digitale della didattica e dello sviluppo dell'autonomia scolastica;
- i. ausilio alla realizzazione degli obiettivi del Sistema nazionale di valutazione attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche e formative nella definizione e attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti, autonomamente adottati dalle stesse.

Il **comma 2** prevede che, al fine di **adeguare l'organizzazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)** alle funzioni a esso attribuite dal menzionato comma 1-*bis* dell'[articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011 \(legge n. 111 del 2011\)](#), introdotto dal comma 1 dell'articolo in esame, **con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, **entro trenta giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, è **nominato un commissario straordinario** in possesso di comprovate **competenza e professionalità**, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia. Il **compenso** del commissario straordinario è determinato ai sensi dell'[articolo 47, comma 7, del decreto-legge n. 36 del 2022 \(legge n. 79 del 2022\)](#). Gli **organi dell'INDIRE**, a eccezione del collegio dei revisori dei conti, **decadono** all'atto della nomina del commissario straordinario.

Si ricorda che l'[articolo 47, comma 7, del decreto-legge n. 36 del 2022](#) (legge n. 79 del 2022) prevede che **nelle more dell'adeguamento dello statuto** dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), il **presidente, se dirigente scolastico, dipendente pubblico o docente universitario**, per l'intera durata dell'incarico, se svolto a tempo pieno, è **collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa** o di **comando**, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia a tempo pieno, è svolto conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocamento in una delle predette posizioni e il presidente **conserva il trattamento economico in godimento** con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza, **incrementato dell'indennità di carica** stabilita con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, con **oneri a carico del bilancio dell'INDIRE**. **Ove l'incarico sia svolto a tempo pieno**, al presidente **compete un trattamento economico con le modalità previste per l'indennità di carica** di cui al periodo precedente con oneri a carico del bilancio dell'INDIRE.

Il **comma 3** prevede, poi, che il **commissario straordinario** di cui al comma precedente, per la durata dell'incarico, **assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione** degli organi decaduti ai sensi del medesimo comma.

Il **comma 4** stabilisce, inoltre, che, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, il **commissario straordinario adotta**, entro **novanta giorni** dal suo insediamento, il **nuovo statuto** dell'INDIRE, da trasmettere al Ministero dell'istruzione e del merito e al Ministero dell'università e della ricerca, che esercitano il controllo di legittimità e di merito, secondo le disposizioni dell'[articolo 4 del decreto legislativo n. 218 del 2016](#). I **nuovi organi** dell'INDIRE **sono costituiti entro trenta giorni** dalla data in cui il nuovo statuto acquista efficacia. Il **commissario straordinario rimane in carica fino alla nomina del nuovo Presidente** dell'INDIRE.

Il **comma 5**, a fini di **coordinamento** con quanto disposto dalla lettera g) del nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, introdotto dal comma 1 dell'articolo in esame, prevede **l'abrogazione dell'articolo 4 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013](#)**.

Si ricorda che l'[art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013](#) prevede che **l'INDIRE concorre a realizzare gli obiettivi del sistema nazionale di valutazione** attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche nella definizione e attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti, autonomamente adottati dalle stesse. A tale fine, cura il sostegno ai processi di innovazione centrati sulla diffusione e sull'utilizzo delle nuove tecnologie, attivando coerenti progetti di ricerca tesi al miglioramento della didattica, nonché interventi di consulenza e di formazione in servizio del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici, anche sulla base di richieste specifiche delle istituzioni scolastiche.

Si rammenta, in proposito, che tra le **funzioni dell'INDIRE** previste dal menzionato **comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011 (legge n. 111 del 2011)**, introdotto dal comma 1 dell'articolo in esame, la **lettera g)** continua a prevedere l'**ausilio alla realizzazione degli obiettivi del sistema nazionale di valutazione** del sistema educativo di istruzione e formazione, attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche e formative nella ricerca di nuove metodologie didattiche nonché nella definizione e nell'attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti.

Rimane, inoltre, in vigore l'**articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013**, in base al quale l'INDIRE è parte del **Sistema Nazionale di Valutazione** in materia di istruzione e formazione, insieme **all'Invalsi** e al contingente ispettivo del Ministero dell'istruzione e del merito.

Come chiarito nella **relazione illustrativa** di accompagnamento all'A.C. 1902, la "funzione di cui alla lettera g), "ausilio alla realizzazione degli obiettivi del Sistema nazionale di valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione", ad oggi individuata dall'articolo 4 del citato d.P.R. n. 80 del 2013, si arricchisce di un nuovo compito di supporto alle istituzioni scolastiche, riguardante la ricerca di nuove metodologie didattiche. In conseguenza di tale precisazione e in un'ottica di riordino delle funzioni dell'INDIRE, il comma 5 dispone l'abrogazione del detto articolo 4".

Il **comma 6** prevede che all'**articolo 50, comma 1** e all'**articolo 51-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999** la parola «individuabile» è sostituita da «individuato». Per effetto di tale modifica, le disposizioni richiamate, dedicate alla definizione rispettivamente delle aree funzionali del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca, **l'INDIRE** non è più solamente individuabile ma è **effettivamente individuato**, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, **anche come Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+)** con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca, fermo restando che la nomina dei relativi presidenti e componenti dei consigli di amministrazione di cui all'**articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009**, è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

Si evidenzia, in proposito, che tra le **funzioni dell'INDIRE** previste dal menzionato **comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011 (legge n. 111 del 2011)**, introdotto dal comma 1 dell'articolo in esame, la **lettera l)** prevede quelle di **agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+)**, con riferimento alle attività di competenza del Ministero dell'istruzione del merito e, in raccordo con il Ministero dell'università e della ricerca, con riferimento alle attività di competenza di quest'ultimo.

Si ricorda che **Erasmus+** è un **Programma dell'Unione europea** nei settori **dell'Istruzione, della Formazione, della Gioventù e dello Sport**, per il periodo 2021-2027, che mira a promuovere un'istruzione e una formazione inclusive e di alta qualità.

L'obiettivo generale del programma, definito dal [regolamento \(UE\) 2021/817](#) istitutivo di [Erasmus +](#), è sostenere, mediante l'apprendimento permanente, lo sviluppo formativo, professionale e personale delle persone nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, in Europa e nel resto del mondo, contribuendo in tal modo alla crescita sostenibile, all'occupazione di qualità e alla coesione sociale, come pure a stimolare l'innovazione e a rafforzare l'identità europea e la cittadinanza attiva. Il programma rappresenta uno strumento fondamentale per costruire uno spazio europeo dell'istruzione, sostenere l'attuazione della cooperazione strategica europea in materia di istruzione e formazione e le relative agende settoriali, portare avanti la cooperazione sulla politica in materia di gioventù nell'ambito della strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027 e sviluppare la dimensione europea dello sport.

All'interno del Programma, come chiarito sul sito *internet* di [Erasmus +](#), assumono ruoli centrali alcuni temi chiave quali l'**inclusione sociale**, la **sostenibilità ambientale**, la **transizione verso il digitale** e la promozione della **partecipazione** alla vita democratica da parte delle generazioni più giovani. Per il **periodo 2021/2027**, Erasmus+ dispone di una **dotazione finanziaria** pari a **28,4 miliardi di euro**, che rappresentano un importo quasi doppio rispetto al Programma precedente (2014-2020).

Il **comma 7 dell'articolo in esame** dispone, infine, che dall'attuazione del presente articolo **non devono derivare nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica. **L'INDIRE provvede** alla ridefinizione organica delle proprie competenze **con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili** a legislazione vigente.

Articolo 8

(Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno)

L'articolo 8 detta, al comma 1, misure finalizzate a garantire la **continuità** dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno, promuovendo i **diritti degli alunni con disabilità**, e a favorire la serenità della relazione educativa. In particolare, **nel caso di richiesta da parte della famiglia**, e valutato, da parte del dirigente scolastico, **l'interesse del discente**, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi di supplenza, **al docente in possesso del titolo di specializzazione** per l'insegnamento agli alunni con disabilità può essere proposta la **conferma**, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, **sul medesimo posto di sostegno** assegnatogli nel precedente anno scolastico. A tal fine, il **comma 2**, modificato durante l'esame **alla Camera**, stabilisce che le **modalità di attuazione delle misure** di cui all'articolo in esame sono definite con il regolamento che disciplina il conferimento delle supplenze annuali e temporanee. Nelle **more dell'adozione del regolamento** di cui al periodo precedente, **per l'anno scolastico 2025/2026**, le **modalità di attuazione** delle misure di cui all'articolo in esame sono **definite con decreto** del Ministro dell'istruzione e del merito.

In particolare, il **comma 1**, al fine di **garantire i diritti degli studenti con disabilità** e favorire la **serenità della relazione educativa** con i docenti, interviene sull'[articolo 14 del decreto legislativo n. 66 del 2017](#), recante “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità”, **sostituendo il comma 3** di tale articolo e inserendo il **nuovo comma 3-bis**.

Nel dettaglio, il nuovo testo del **comma 3** dell'articolo 14 prevede che, al fine di **agevolare la continuità educativa e didattica** di cui al comma 1 del medesimo articolo, nel caso di **richiesta da parte della famiglia**, e **valutato**, da parte del dirigente scolastico, **l'interesse del discente**, nell'ambito **dell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato** di cui all'[articolo 4, commi 1 e 2, della legge n. 124 del 1999](#), al **docente** in possesso del **titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità** può essere proposta la **conferma**, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, **sul medesimo posto di sostegno** assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilità del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l'accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato.

Con previsione aggiunta nel corso dell'esame **alla Camera**, si è inteso disporre che la richiamata **valutazione**, da parte del dirigente scolastico, circa l'interesse del discente **sia comunicata alla famiglia**.

Si ricorda che [il citato articolo 14 del decreto legislativo n. 66 del 2017](#), rubricato “Continuità del progetto educativo e didattico”, stabilisce, al comma 1, che la **continuità educativa e didattica** per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con accertata **condizione di disabilità** ai fini dell'inclusione scolastica è **garantita dal personale della scuola**, dal **Piano per l'inclusione** e dal **PEI** (piano educativo individualizzato). Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 14, per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, il dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione. Il **comma 3**, poi, **sostituito dalla disposizione in commento**, prevedeva che, al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l'interesse della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente e l'eventuale richiesta della famiglia, per i posti di sostegno didattico, possono essere proposti ai docenti con contratto a tempo determinato e con titolo di specializzazione per il sostegno didattico di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2017, ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonché quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della [legge n. 107 del 2015](#). Le modalità attuative del medesimo comma 3 sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della [legge n. 400 del 1988](#), anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di cui al [decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131](#). Il comma 4, infine, prevede che, al fine di garantire la continuità didattica durante l'anno scolastico, si applica l'articolo 461 del testo unico di cui al [decreto legislativo n. 297 del 1994](#), che prevede che non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all'anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive e che i provvedimenti che comportino movimenti di personale già in attività di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l'inizio dell'anno scolastico successivo.

Si rammenta, inoltre, che [l'articolo 4, commi 1 e 2, della legge n. 124 del 1999](#), nel disciplinare le **supplenze**, prevede che alla **copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento** che risultino **effettivamente vacanti e disponibili** entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempre che ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il **conferimento di supplenze annuali**, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo (fino al 31 agosto).

È previsto, inoltre, che alla **copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti** che si rendano **di fatto disponibili** entro la data del 31 dicembre e **fino al termine dell'anno scolastico** si provvede mediante il conferimento di **supplenze temporanee** fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno). Si provvede **parimenti** al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la

copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

Il **comma 3-bis dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 66 del 2017**, poi, introdotto dalla disposizione in commento, prevede che la procedura di cui al precedente **comma 3** (così come modificato dalla disposizione in esame) si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale docente:

a) **docenti privi del titolo di specializzazione** per l'insegnamento agli alunni con disabilità che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6-bis, della legge 124 del 1999 (che prevede che, al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso e che una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno), avendo svolto **tre annualità di insegnamento su posto di sostegno** nel relativo grado, valutate ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della medesima legge (il quale prevede che il **servizio di insegnamento non di ruolo** è considerato **come anno scolastico intero** se ha avuto la durata di almeno **180 giorni** oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente **dal 10 febbraio fino** al termine delle operazioni di **scrutinio finale**).

In proposito, si veda - da ultimo - l'ordinanza n. 88 del 16 maggio 2024, recante le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, che all'**articolo 3, comma 10, lettera b)**, colloca nella **seconda fascia** delle graduatorie i **soggetti privi dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno** nel relativo grado che entro il termine di presentazione della domanda abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso: a) per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado; b) per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.

b) **docenti privi del titolo di specializzazione** per l'insegnamento agli alunni con disabilità che abbiano **svolto servizio su posto di sostegno** in quanto **individuati** sulla base della **migliore collocazione di fascia** con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 296 del 2006 (graduatorie ad esaurimento, c.d. GAE), o nelle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge n. 124 del 1999 (graduatorie provinciali per le supplenze, c.d. GPS).

Il **comma 2** dell'articolo in esame, come modificato **dalla Camera**, chiarisce che **le modalità di attuazione** delle misure di cui al presente articolo sono definite **con il decreto ministeriale**, avente natura regolamentare, con il quale, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge n. 124 del 1999, è disciplinato il **conferimento delle supplenze annuali e temporanee**. Al contempo, è disposto

che, **nelle more dell'adozione del regolamento** di cui al periodo precedente, **per l'anno scolastico 2025/2026**, le **modalità di attuazione** delle misure di cui all'articolo in esame sono **definite con decreto** del Ministro dell'istruzione e del merito avente natura non regolamentare.

Si ricorda che il regolamento per il **conferimento delle supplenze** al personale docente ed educativo attualmente vigente è stato emanato con il [decreto ministeriale n. 131 del 13 giugno 2007](#).

Articolo 8-bis

(Disposizioni in materia di titoli per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia)

L'**articolo 8-bis** – inserito nel corso dell'esame **alla Camera** – interviene in materia di **accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia**, disponendo, con **norma transitoria**, che **continuano ad avere validità** per l'accesso ai posti di **educatore dei servizi educativi per l'infanzia**, la laurea in **scienze dell'educazione e della formazione**, classe L-19 (**senza indirizzo specifico**), e la laurea magistrale a ciclo unico in **scienze della formazione primaria** (**senza il corso di specializzazione integrativo**), classe LM-85 *bis*, **purché conseguite entro l'anno accademico 2018/2019**. Al contempo, prevede che continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i **titoli previsti dalle normative regionali** vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 65 del 2017, **purché conseguiti** entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, **non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019**.

L'articolo in esame, composto da un solo comma, reca una **novella** all'[articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 65 del 2017](#), in materia di **titoli per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia**.

In **via preliminare**, si evidenzia che l'[articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 65 del 2017](#), dettando **norme** in tema di **sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni**, al **primo periodo** - non interessato dall'intervento normativo in esame – prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, **l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia** è consentito **esclusivamente** a coloro che sono in possesso della **laurea triennale in Scienze dell'educazione** nella **classe L19 a indirizzo specifico** per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della **laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata** da un **corso di specializzazione** per complessivi 60 crediti formativi universitari.

Ora, la **disposizione in commento** interviene in primo luogo introducendo un **nuovo secondo periodo** all'interno del citato articolo 14, comma 3, il quale dispone che **continuano ad avere validità** per l'accesso ai posti di **educatore dei servizi educativi per l'infanzia** la laurea in **scienze dell'educazione e della formazione**, classe L-19 (anche se non a indirizzo specifico), e la laurea magistrale a ciclo unico in **scienze della formazione primaria**, classe LM-85 *bis* (anche se non integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari), purché conseguite entro l'anno accademico 2018/2019.

La norma legifica una posizione espressa dall'allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con una nota di chiarimenti (protocollo n. 14176 dell'8 agosto 2018), allegata al [decreto ministeriale n. 378 del 2018](#), attuativo del decreto legislativo n. 65 del 2017 in materia di titoli di accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per infanzia.

In particolare, con la menzionata nota, il Ministero – in risposta a quesiti ad esso pervenuti – aveva ritenuto che sino al recepimento da parte degli Atenei di quanto previsto dal D.M. n. 378/2018, oltre ai titoli riconosciuti validi dalla normativa regionale, avrebbero continuato ad avere validità, ai fini dell'accesso alla professione, i titoli conseguiti all'interno della classe L-19, pur in assenza dell'indirizzo specifico di cui al D.M. n. 378/2018, e i titoli di laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85 bis), pur in assenza dell'integrazione del corso di specializzazione per complessivi 60 CFU.

In secondo luogo, l'articolo in commento **introduce un terzo periodo** nel citato articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 65 del 2017, nella sostanza **modificativo del secondo periodo** del testo attualmente **vigente** di tale disposizione.

Il **secondo periodo del testo attualmente** vigente dell'articolo 14, comma 3, prevede, con norma transitoria, che **continuano ad avere validità** per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia **i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali** conseguiti entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 65 del 2017.

La **disposizione in commento** precisa che, ai fini dell'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia, **i titoli previsti dalle normative regionali** vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 65 del 2017 sono validi anche se **conseguiti anche dopo tale entrata in vigore**, purché sino stati conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle citate normative regionali e, comunque, **non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019**.

Articolo 9

(Disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità e di formazione dei docenti referenti per il sostegno)

L'articolo 9 – **modificato nel corso dell'esame alla Camera** - al **comma 1**, indica quali siano i territori, a livello provinciale, in cui avviare le **attività di sperimentazione** della durata di dodici mesi, delle disposizioni relative alla valutazione di base disciplinata dal recente decreto legislativo n. 62 del 2024, in materia di **disabilità**. Il **comma 2**, come modificato **dalla Camera**, prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri - **Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità** realizzi le attività di cui sopra **avvalendosi di esperti**, nel numero **massimo di 30, avvalendosi di Formez PA** e stipulando protocolli di intesa e convenzioni con i soggetti destinatari delle attività formative. Il **comma 2-bis**, introdotto nel corso dell'esame **alla Camera**, prevede il limite di spesa di 3 milioni di euro, per l'anno 2024, per le predette attività che non prevedono l'avvalimento di esperti. Il **comma 3, modificato nel corso dell'esame alla Camera**, prevede che gli incarichi attribuiti ai suddetti esperti, cessino il **31 dicembre 2024** (potendo essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2025) e che **possano essere attribuiti incarichi di esperto anche a titolo gratuito** (nell'ambito del numero massimo di 30 esperti di cui sopra). Ai sensi del **comma 4, anch'esso modificato dalla Camera**, si prevede che gli incarichi (non a titolo gratuito) sono retribuiti in misura commisurata agli obiettivi assegnati e, comunque, nel limite massimo individuale di 20.000 euro e complessivo di 600.000 euro per l'anno 2024 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'Amministrazione. Il **comma 5**, poi, dispone che, **con riferimento alle attività formative relative all'anno 2024, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità**, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi degli esperti, della società o delle convenzioni e dei protocolli, **si occupi di erogare concretamente la formazione** e di svolgere tutte le attività organizzative ad essa accessorie. Il **comma 5-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera**, prevede che all'attuazione delle disposizioni del precedente comma 5, si provveda nel limite di spesa **di 820.000 euro per l'anno 2024**. Secondo il **comma 6**, per la partecipazione alle attività formative non sono previsti alcun compenso, indennità, emolumento, gettone né altre utilità comunque denominate e le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, sono riconosciute ai partecipanti alle attività formative entro il limite di spesa di **1 milione di euro nel 2024**. Il **comma 7**, poi – come modificato **dalla Camera** - prevede che, per l'attuazione delle disposizioni previste dai commi **2, 4, 5 e 6**, sia autorizzata la spesa di euro **5,54 milioni per l'anno 2024**, disponendo la relativa copertura finanziaria. Il **comma 7-bis - introdotto nel corso dell'esame alla Camera** - prevede che, **con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, siano individuati i**

criteri per l'accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla. Il **comma 7-ter**, introdotto anch'esso **dalla Camera, differisce** (dal 30 novembre 2024) al **30 novembre 2025** il termine per adottare **il regolamento che provvede all'aggiornamento delle definizioni**, dei criteri e delle modalità di **accertamento dell'invalidità civile**, della **cecità civile**, della **sordità civile** e della **sordocecità civile**. Il **comma 7-quater, introdotto nel corso dell'esame alla Camera**, reca alcune modifiche all'articolo 31, comma 2 (in materia di Fondo per l'implementazione dei progetti di vita) e all'articolo 33, commi 3 e 4 (in materia di fase di sperimentazione della valutazione) del [decreto legislativo n. 62 del 2024](#), che reca disposizioni concernenti la **disabilità**.

Nel dettaglio, il **comma 1**, al fine di assicurare il completamento **entro il 31 dicembre 2024** della **formazione dei soggetti** indicati nella **tabella di cui all'allegato B** del provvedimento in esame (riportata di seguito), **coinvolti** nella predisposizione, organizzazione e attuazione dei procedimenti di **valutazione di base**, di **valutazione multidimensionale** e di **redazione dei progetti di vita** di cui ai Capi II (in materia di procedimento valutativo di base e di accomodamento ragionevole) e III (in materia di valutazione multidimensionale e progetto di vita individuale personalizzato e partecipato) del [decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62](#) (che reca la “*Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato*”), ivi inclusi **i docenti referenti per il sostegno**, individua **i territori, a livello provinciale**, in cui avviare le attività di **sperimentazione** disciplinate dall'art. **33, commi 1 e 2**, del medesimo decreto legislativo n. 62 del 2024, nei seguenti:

- a) Brescia;
- b) Catanzaro;
- c) Firenze;
- d) Forlì-Cesena;
- e) Frosinone;
- f) Perugia;
- g) Salerno;
- h) Sassari;
- i) Trieste.

Si ricorda, in via generale, che il **decreto legislativo n. 62 del 2024** è stato predisposto ai sensi della disciplina di delega di cui alla [legge 22 dicembre 2021, n. 227](#), la quale ha previsto l'adozione di uno o più decreti legislativi per la **revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità**. Tale

decreto legislativo n. 62 del 2024 è **il terzo** ai sensi della suddetta disciplina di delega.

Si rileva, in via di sintesi, che:

- il primo decreto legislativo emanato è stato il [decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222](#), recante “*Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità, in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227*”;
- il secondo decreto legislativo emanato è stato il [decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20](#), recante “*Istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo*”;
- il terzo [decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62](#) riguarda gli altri profili oggetto della complessiva disciplina di delega.

Ai sensi del suo **articolo 40**, il **decreto legislativo n. 62 del 2024 è entrato in vigore il 30 giugno 2024**. Tale articolo prevede, inoltre, che le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, commi da 1 a 8, 7, comma 1, 8, 9, commi da 1 a 5 e comma 8, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, commi 1, 2 e 3, 25, 26, 27, 28, commi da 1 a 7 e 9, 29 e 36 del medesimo decreto legislativo n. 62 del 2024 **si applicano nei territori interessati dalla sperimentazione di cui all’articolo 33 a decorrere dal 1° gennaio 2025** e, sul restante territorio nazionale, a decorrere **dal 1° gennaio 2026**.

In particolare, il citato **art. 33** del decreto legislativo n. 62 del 2024, che regola la fase di sperimentazione, prevede al **comma 1** che, **dal 1° gennaio 2025**, anche al fine di assicurare il progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento, **è avviata una procedura di sperimentazione della durata di dodici mesi**, volta all’applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione di base disciplinata dal Capo II del medesimo decreto (artt. 5-17). All’attuazione del medesimo comma 1, per gli anni 2024 e 2025, si provvede con le risorse indicate dall’art. 9, comma 7 dal medesimo decreto legislativo (destinate all’assunzione di personale presso l’INPS). Ai sensi del successivo **comma 2**, dal **1° gennaio 2025** è avviata una **procedura di sperimentazione** della durata di **dodici mesi**, volta all’applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita previste dal Capo III del medesimo decreto (artt. 18-32). Allo svolgimento delle attività di cui sopra sono destinate le risorse di cui all’art. 31, comma 1 (**25 milioni di euro annui**, costituenti la dotazione del nuovo Fondo per l’implementazione dei progetti di vita), che sono integrative e aggiuntive rispetto alle risorse già destinate a legislazione vigente per sperimentare

prestazioni e servizi personalizzati, che confluiscono nel budget di progetto di cui all'art. 28 del decreto (finalizzato a sostenere l'attuazione del progetto di vita e costituito, in modo integrato, dall'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al sistema dei supporti informali).

Per un approfondimento sul contenuto del suddetto [decreto legislativo n. 62 del 2024](#), si rinvia [all'apposito dossier](#) presente nel *Portale della documentazione*.

ALLEGATO B del presente provvedimento
(di cui all'art. 9, comma 1)

<i>Destinatari della formazione</i>
Dirigenti e operatori del servizio sanitario regionale/ASL
Dirigenti e operatori degli ambiti territoriali sociali
Operatori del collocamento mirato
Personale dirigenziale della Regione
Operatori degli uffici territoriali INPS
Operatori delle direzioni regionali INAIL
Operatori dei Comuni
Docenti referenti per il sostegno
Professionisti degli ordini professionali dei medici, degli infermieri, degli psicologi, degli assistenti sociali, dei fisioterapisti e degli educatori professionali
Operatori degli Atenei e delle istituzioni AFAM
Operatori delle associazioni del terzo settore
Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali
Rappresentanti della Conferenza episcopale italiana, per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti

La relazione illustrativa di accompagnamento all'A.C. 1902, alla cui lettura integrale si rinvia, rileva – tra l'altro – che **la ratio a fondamento della scelta di procedere alla sperimentazione** è da ricercarsi nella necessità di procedere ad un'applicazione graduale delle nuove procedure in considerazione della portata innovativa nonché dell'esigenza di verificarne gli effetti e gli esiti, precisando che le procedure di sperimentazione richiedono l'adozione di **due specifici regolamenti** i cui **tempi di adozione** potrebbero **incidere negativamente sull'effettiva attivazione della sperimentazione che presuppone**, necessariamente, **l'individuazione dei territori** interessati dalla stessa, delle iniziative formative e dei **soggetti che dovranno occuparsi di erogare la formazione** a coloro che sono impegnati sul territorio nell'attuazione del decreto legislativo medesimo.

Ai sensi del **comma 2** dell'articolo in esame – **modificato nel corso dell'esame alla Camera** - la [Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità](#) (senza l'intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come

previsto nel testo iniziale del provvedimento in esame), di seguito denominato **Dipartimento, nell'ambito del limite di spesa di cui al successivo comma 7**, svolge le attività di cui al precedente comma 1:

avvalendosi di esperti, scelti tra personalità della scienza, del mondo universitario, delle associazioni del Terzo settore operanti in favore delle persone con disabilità o, comunque, tra esperti di disabilità, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità ai sensi dell'**art. 9, comma 2**, del [decreto legislativo n. 303 del 1999](#), nel **numero massimo di trenta**, di cui **cinque** designati d'intesa con il **Ministro della salute** e **cinque** d'intesa con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali**. Il predetto contingente è aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'**art. 9, comma 5**, del citato decreto legislativo n. 303 del 1999.

Si ricorda che il suddetto **art. 9, comma 2** del **decreto legislativo n. 303 del 1999** prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro determinati limiti; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il citato **comma 5** del medesimo **art. 9**, poi, prevede che il **Presidente del Consiglio dei ministri**, con proprio decreto, **stabilisca il contingente del personale di prestito, il contingente dei consulenti ed esperti**, e le corrispondenti risorse finanziarie da stanziare in bilancio. Appositi contingenti sono previsti per il personale delle forze di polizia, per le esigenze temporanee di cui [all'art. 39, comma 22, della legge n. 449 del 1997](#), nonché per il personale di prestito utilizzabile nelle strutture di diretta collaborazione. Il Presidente può ripartire per aree funzionali, in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie, i contingenti del personale di prestito, dei consulenti ed esperti. Al giuramento di un nuovo Governo, cessano di avere effetto i decreti di utilizzazione del personale estraneo e del personale di prestito addetto ai gabinetti e segreterie delle autorità politiche. Il restante personale di prestito è restituito entro sei mesi alle amministrazioni di appartenenza, salva proroga del comando o conferma del fuori ruolo disposte sulla base di specifica e motivata richiesta dei dirigenti preposti alle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

avvalendosi dell'associazione [Formez PA](#) – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., in qualità di società *in house* della predetta Presidenza ai sensi dell'art. 7, comma 2, del [decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 \(Codice dei contratti pubblici\)](#);

Si ricorda che il suddetto **art. 7, comma 2** del **decreto legislativo n. 36 del 2023** prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare

direttamente a società *in house* lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del medesimo decreto legislativo. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.

stipulando protocolli di intesa e convenzioni con le amministrazioni, gli enti e le associazioni destinatari delle attività formative.

Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, prevede che, all'attuazione delle disposizioni del precedente comma 2, lettere b) (relative alle attività svolte avvalendosi di Formez PA) e c) (concernenti le attività realizzate stipulando protocolli di intesa e convenzioni), **si provvede nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024.**

Ai sensi del **comma 3** dell'articolo in esame, modificato **dalla Camera, gli incarichi** di cui al precedente comma 2, lettera a) (ossia **dei 30 esperti** quale numero massimo), **cessano il 31 dicembre 2024.** Si prevede inoltre che, con il **regolamento** di cui all'art. 32, comma 2, del citato [decreto legislativo n. 62 del 2024 siano disciplinate](#) le attività formative nei territori non oggetto della sperimentazione di cui al comma 1 e **possano essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2025** gli incarichi di cui sopra, anche rideterminando la misura dei compensi per i medesimi incarichi prevista dal successivo comma 4, a valere sulle risorse del **fondo** di cui al citato art. 32, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2024. **Nell'ambito del numero massimo di esperti** di cui al comma 2, lettera a) prosegue la disposizione in commento - **possono essere conferiti incarichi a titolo gratuito.**

Si ricorda che il suddetto **art. 32 del decreto legislativo n. 62 del 2024** (che, si ricorda, è entrato in vigore il 30 giugno 2024), in materia di **misure di formazione** prevede, al **comma 1**, che, al fine di garantire una formazione integrata dei soggetti coinvolti nella valutazione di base nonché dei soggetti coinvolti nella valutazione multidimensionale e nell'elaborazione del progetto di vita, con **regolamento** dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della [legge n. 400 del 1988](#), di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto (ossia dal 30 giugno 2024), sono stabilite le misure di formazione dei soggetti coinvolti nella valutazione di base nonché del personale delle unità di valutazione multidimensionale e dei servizi pubblici scolastici, della formazione superiore, sociali, sanitari e lavorativi per l'attuazione delle attività previste dagli articoli 24, 25, 26, 27, 28 e 29 del medesimo decreto legislativo. Ai sensi del **comma 2** del medesimo art. 32, il decreto di cui sopra definisce:

a) iniziative formative di carattere nazionale congiunte per la fase della valutazione di base, nonché rivolte al personale dell'unità di valutazione multidimensionale, dei servizi pubblici e del terzo settore;

b) trasferimenti di risorse alle regioni per formazione di carattere territoriale, previa predisposizione di un piano, e relativa attività di monitoraggio.

Il **comma 3**, poi, prevede che, per l'attuazione dello stesso articolo 32 è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, **un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni** di euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui a tale comma si provvede ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo.

Si anticipa, poi, che il **comma 7 dell'art. 9** del [decreto-legge n. 71 del 2024](#) in commento ha ridotto il suddetto fondo, per finalità di copertura del medesimo art. 9, di 5,54 milioni per l'anno 2024 e di 0,72 milioni di euro per l'anno 2025.

Il **comma 4** dell'articolo in esame - **modificato nel corso dell'esame alla Camera** - prevede poi che **gli incarichi** (non a titolo gratuito) sono retribuiti in misura proporzionata agli obiettivi assegnati, avuto riguardo ai titoli posseduti, alla specifica formazione ed esperienza professionale e, comunque, **nel limite massimo individuale di 20.000 euro** e complessivo di **600.000 euro per l'anno 2024 al lordo** dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'Amministrazione. Agli esperti è riconosciuto il rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute nell'espletamento dell'incarico secondo quanto previsto per il personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. **I rimborsi** sono soggetti al **limite di spesa complessivo**, tra tutti gli incarichi conferiti, di **120.000 euro per l'anno 2024**. Agli incarichi – chiosa la disposizione in commento - non si applica il limite di cui all'art. 14 del [decreto-legge n. 66 del 2014](#).

Si ricorda che il suddetto **art. 14 del decreto-legge n. 66 del 2014**, in materia di controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, prevede, in particolare, al **comma 1**, che **ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale**, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni ivi indicate, **le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione**, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), a decorrere dall'anno 2014, **non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca** quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari

o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro. Inoltre, il **comma 2** prevede che **le medesime amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione**, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, **non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa** quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

Il **comma 5** dispone inoltre che, **nelle more dell'adozione del decreto** previsto dall'art. 32, comma 1, del suddetto [decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62](#), con riferimento alle **attività formative relative all'anno 2024**, il Dipartimento, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi degli esperti, della società o delle convenzioni e dei protocolli di cui al precedente comma 2:

- a) **redige il syllabo delle attività formative** e definisce i relativi **obiettivi** di apprendimento e **contenuti**;
- b) **eroga la formazione**;
- c) individua i **materiali formativi** da predisporre e diffondere;
- d) definisce il **cronoprogramma** delle attività formative;
- e) **individua i destinatari** delle attività formative tra chi cura i procedimenti di cui al precedente comma 1 e, comunque, nel numero **massimo di 2.500 unità**;
- f) realizza una **piattaforma informatica** a supporto delle attività formative.

La **relazione illustrativa** di accompagnamento all'A.C. 1902 fornisce una ipotesi di ripartizione del numero complessivo di 2.500 discenti cui sarà rivolta la formazione tra le varie categorie di soggetti destinatari, dalla quale emerge che le categorie più rappresentate sono i docenti per il sostegno (798), gli operatori comunali (790), le associazioni del terzo settore (270), gli operatori e i dirigenti degli ambiti territoriali sociali (162).

Dalla **relazione tecnica** di accompagnamento all'A.C. 1902 è possibile trarre **qualche informazione più precisa** in ordine a come saranno strutturate **le iniziative formative** in questione che, come precisa la stessa relazione, hanno natura rimodulabile, giacché viene predeterminato solo il numero massimo di discenti, pari al più a 2.500, ma non il numero di ore di formazione erogate, o il riparto delle stesse tra ore in presenza e a distanza. Ciò al fin di rispettare, in ogni caso, il limite della copertura recata dal comma 7.

Tuttavia, secondo quanto preannunciato dalla stessa relazione, le iniziative formative dovrebbero prevedere **otto giorni complessivi di corso**, divisi in **due distinte sessioni** da quattro giorni ciascuna. In ciascuna sessione, **un giorno sarà in presenza e gli altri a distanza**.

Il **comma 5-bis**, introdotto **dalla Camera**, prevede che, all'attuazione delle disposizioni del precedente comma 5, si provveda nel limite di spesa di **820.000 euro per l'anno 2024**.

Ai sensi del **comma 6** dell'articolo in esame, **per la partecipazione alle attività formative non sono previsti alcun compenso**, indennità, emolumento, gettone né altre utilità comunque denominate. Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, sono **rimborsate** ai partecipanti alle attività formative secondo quanto previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il limite di spesa di euro **1 milione nel 2024**.

Il **comma 7**, poi, **modificato nel corso dell'esame alla Camera**, prevede che, per l'attuazione delle disposizioni previste dai commi **2, 4, 5 e 6**, è autorizzata la spesa pari a euro **5,54 milioni per l'anno 2024**. Ai relativi oneri si provvede – come anticipato - mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'**art. 32, comma 3**, del [decreto legislativo n. 62 del 2024](#).

Nel **corso dell'esame alla Camera** sono stati poi introdotti i nuovi **commi 7-bis, 7-ter e 7-quater**.

Il **comma 7-bis** prevede che, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 12, comma 1, del [decreto legislativo n. 62 del 2024](#), al fine di consentire, **dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025**, la sperimentazione di cui all'art. 33 del citato decreto legislativo nei territori individuati dal comma 1 del presente articolo, con regolamento da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **con decreto del Ministro della salute**, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, **sono individuati i criteri per l'accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, tenendo conto delle differenze di sesso e di età** e nel rispetto dei princìpi e criteri di cui al citato art. 12 del decreto legislativo n. 62 del 2024.

Si ricorda che il suddetto **art. 12 del decreto legislativo n. 62 del 2024**, in materia di aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento e di valutazione di base, a seguito dell'adozione delle classificazioni [ICD](#) (*International Classification of Diseases*) e [ICF](#) (*International Classification of Functioning, Disability and Health*) prevede, al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'[art. 117 della Costituzione](#) e in coerenza con quanto stabilito dal [DPCM 12 gennaio 2017](#), **con regolamento del Ministro della salute**, adottato ai sensi dell'[art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988](#), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sentito l'INPS, da adottare entro il 30 novembre 2024 (**tale termine, si anticipa, è stato differito al 30 novembre 2025 dal successivo nuovo**

comma 7-ter del presente articolo), si provvede, sulla base delle classificazioni ICD e ICF e in conformità con la definizione di disabilità all'aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità civile e della sordocecità civile previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, [pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992](#). Ai sensi del comma 2, del medesimo art. 12, con il decreto di cui al comma 1, sono individuati, tenendo conto delle differenze di sesso e di età:

- a) i criteri per accertare l'esistenza e la significatività delle compromissioni delle strutture e delle funzioni corporee in base all'ICF, tenendo conto dell'ICD;
- b) i criteri per accertare se le compromissioni sono di lunga durata;
- c) fermi restanti i casi di esonero già stabiliti dalla normativa vigente, l'elenco delle particolari condizioni patologiche, non reversibili, per le quali sono esclusi i controlli nel tempo;
- d) i criteri per stabilire gli eccezionali casi nei quali la revisione della condizione di disabilità è ammessa al termine della scadenza indicata nel certificato, di regola dopo due anni e secondo procedimenti semplificati fondati anche sull'impiego della telemedicina o sull'accertamento agli atti;
- e) le tabelle che portano ad individuare, ai soli fini dell'articolo 5, comma 1, lettere a), una percentuale correlata alle limitazioni nel funzionamento determinate dalla durata compromissione;
- f) i criteri, secondo l'ICF, per l'individuazione del profilo di funzionamento limitatamente ai domini di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d);
- g) i criteri per la definizione della condizione di non autosufficienza;
- h) il complesso di codici ICF con cui verificare in che misura le compromissioni strutturali e funzionali ostacolano, in termini di capacità, l'attività e la partecipazione, inclusi i domini relativi al lavoro e alla formazione superiore per gli adulti e all'apprendimento, anche scolastico, per i minori;
- i) un sistema delineato per fasce, volto ad individuare l'intensità di sostegno e di sostegno intensivo, differenziandoli tra i livelli di lieve, media, elevata e molto elevata intensità;
- l) i criteri per individuare le compromissioni funzionali per le quali riconoscere l'efficacia provvisoria alle certificazioni mediche;
- m) gli eccezionali casi in cui il richiedente può chiedere l'accertamento sulla sola base degli atti.

Ai sensi del comma 3 dello stesso art. 12 del decreto legislativo n. 62 del 2024, si prevede che, con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono stabilite le modalità per ricondurre l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini scolastici di cui all'[art. 5 del decreto legislativo n. 66 del 2017](#), all'interno del procedimento per la valutazione di base.

Il **comma 7-ter** dell'articolo in esame, poi – come anticipato – differisce, dal 30 novembre 2024, al **30 novembre 2025**, il termine per adottare il suddetto **regolamento** di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 62 del 2024, in materia di aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità civile e della sordocecità civile.

Il nuovo **comma 7-quater** dell'articolo in commento, infine, reca alcune modifiche all'**art. 31, comma 2** (in materia di Fondo per l'implementazione dei progetti di vita) e all'**art. 33, commi 3 e 4** (in materia di fase di sperimentazione della valutazione) del più volte citato [decreto legislativo n. 62 del 2024](#).

Si ricorda che l'**art. 31** del decreto legislativo n. 62 del 2024 prevede, al comma 1, l'istituzione del **Fondo** per l'implementazione dei progetti di vita, la cui dotazione del è determinata in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il **comma 2** del medesimo art. 31 prevede, al primo periodo che, **con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata **sono annualmente ripartite tra le regioni le risorse del Fondo**, sulla base della rilevazione, effettuata entro il 28 febbraio di ogni anno, dei fabbisogni inerenti all'implementazione di cui al comma 1 dei progetti di vita del territorio.

Ora, **la disposizione in commento**, alla lettera *a*), inserisce, dopo il primo periodo, un secondo periodo al comma 2 dell'art. 31, che prevede che, **nel periodo di sperimentazione, le risorse sono ripartite a livello nazionale, in proporzione alla popolazione residente**.

Si ricorda, poi, che l'**art. 33** del medesimo decreto legislativo n. 62 del 2024, prevede, ai primi due commi, che sia avviata, dal 1° gennaio 2025, **una procedura di sperimentazione della durata di dodici mesi**, volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative, rispettivamente alla **valutazione di base** (comma 1) e alla **valutazione multidimensionale** e al **progetto di vita** (comma 2).

Il **comma 3** del medesimo **art. 33**, prevede, a legislazione vigente, che le modalità **“e i territori coinvolti”** per la procedura di sperimentazione **di cui al comma 1**, nonché la verifica dei suoi esiti, **sono stabiliti con regolamento** da adottare entro il 30 novembre 2024, su iniziativa del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'INPS.

Ora, **la disposizione in commento**, alla lettera *b*), n. 1), **espunge** dal suddetto comma 3 il riferimento (**in neretto e virgolettato**) **ai territori coinvolti**, facendo sì che gli stessi non siano più oggetto del regolamento previsto da tale comma (in materia di valutazione di base).

Il successivo **comma 4** dell'art. 33 del decreto legislativo n. 62 del 2024 prevede poi, a legislazione vigente, che le modalità **“ed i territori coinvolti nella**

procedura di sperimentazione” di cui al comma 2, l'assegnazione delle risorse e il relativo monitoraggio sono stabiliti anch'essi con regolamento da adottare entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, su iniziativa dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Ora, la **disposizione in commento**, alla lettera *b*), n. 2), **espunge anche qui il riferimento ai territori coinvolti**, facendo sì che gli stessi non siano più oggetto del regolamento previsto dal comma 4 dell'art. 33 del decreto legislativo n. 62 del 2024 (in materia di valutazione multidimensionale e di progetto di vita).

Del resto, **i territori coinvolti** dalle sperimentazioni in parola sono stati **identificati dal comma 1 dell'articolo in commento**.

Articolo 9-bis

(Incremento del fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità e disposizioni in materia di trasporto scolastico per gli studenti con disabilità)

L'**articolo 9-bis**, introdotto durante l'esame alla Camera, al **comma 1** incrementa il **Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità**, previsto [dall'art. 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023 \(Legge di bilancio per il 2024\)](#)¹⁷.

Il **comma 2** introduce alcune modifiche all'art. 1, commi 213 e 214, della legge n. 213 del 2023 (*Legge di bilancio per il 2024*). In particolare, all'art. 1, comma 213, aggiunge la lettera *a-bis*), la quale introduce, tra le finalità da finanziare con il Fondo istituito dal comma 210, il trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia delle scuole secondarie di secondo grado. All'art. 1, comma 214, si precisa altresì che l'utilizzo del Fondo per la finalità di cui al comma 213, lettera *a-bis*), è disposto a decorrere dal 2025 tenendo conto, fino alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e ove disponibili, dei costi *standard* relativi alla componente trasporto in favore degli studenti con disabilità, approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

Il **comma 3** stabilisce, infine, che agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: a) mediante riduzione del Fondo volto a garantire la formazione integrata dei soggetti coinvolti nella valutazione multidimensionale e nell'elaborazione del progetto di vita, di cui [all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62](#)¹⁸, per coprire l'incremento di 14,46 milioni di euro previsto nell'anno 2024; b) mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui [all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234](#)¹⁹ (*Legge di bilancio per il 2022*), per gli incrementi di 213.462.224 euro nell'anno 2025, di 158.427.884 euro nell'anno 2026 e 108.427.884 euro annui a decorrere dal 2027.

L'**articolo 9-bis, comma 1**, incrementa il **Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità**, previsto [dall'art. 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023 \(Legge di bilancio per il 2024\)](#)²⁰.

¹⁷ *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.*

¹⁸ *Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.*

¹⁹ *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.*

²⁰ *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.*

In particolare, il fondo è incrementato di 14,46 milioni di euro per l'anno 2024, di 213.462.224 euro per l'anno 2025, di 158.427.884 euro per l'anno 2026 e di 108.427.884 euro annui a decorrere dal 2027.

Si ricorda che tale fondo è stato istituito dall'art. 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio per il 2024), nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, dotandolo di 552.177.454 euro per l'anno 2024 e di 231.807.485 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

A partire dal 2024, a integrazione di tali risorse, secondo il disposto del comma 211, primo periodo, possono aggiungersi le risorse non utilizzate (nel limite massimo di quelle effettivamente disponibili) del Fondo di cui [all'articolo 8, comma 1, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 novembre 2022, n. 175](#)²¹, destinate al finanziamento di iniziative collegate a una o più delle finalità di cui al comma 213 (v. *infra* comma successivo)²².

Si può inoltre ricordare che, al fine di unificare le risorse già stanziare in materia di inclusione delle persone con disabilità, il comma 212 della medesima legge ha abrogato le seguenti norme:

- [l'articolo 34, commi 1, 2 e 2-bis, del D.L. n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 69 del 2021](#)²³, che aveva istituito il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, dotandolo di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
- [l'articolo 1, commi 179 e 180, della L. n. 234 del 2021](#)²⁴; tali commi hanno istituito il Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, dotandolo di 200 milioni di euro annui dall'anno 2022;
- [l'articolo 1, comma 254, della L. n. 205 del 2017](#)²⁵, che ha istituito il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare (Fondo avente una dotazione di 25.807.485 euro annui);
- [l'articolo 1, comma 456, della L. n. 145 del 2018](#)²⁶, il quale ha istituito il Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia (Fondo avente una dotazione annua di 6 milioni di euro);

²¹ *Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).*

²² Si ricorda che le risorse del Fondo di cui al citato articolo 8, comma 1, del D.L. n. 144 erano destinate al riconoscimento, per il 2022, in relazione all'aumento dei costi dell'energia registrato nel terzo trimestre del 2022, sia di un contributo straordinario in favore di alcuni enti che gestiscono servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale sia di un contributo straordinario per altri soggetti, operanti nell'ambito del Terzo settore o comunque assimilabili a quest'ultimo ambito.

²³ *Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.*

²⁴ *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.*

²⁵ *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti.*

²⁶ *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.*

Il **comma 2** dell'articolo in oggetto introduce alcune modifiche all'art. 1, commi 213 e 214, della legge n. 213 del 2023 (*Legge di bilancio per il 2024*).

In particolare, la norma in commento inserisce al comma 213, dopo la lettera *a*), la lettera *a-bis*), la quale aggiunge alle finalità da finanziare con il Fondo istituito dal precedente comma 210 il trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia delle scuole secondarie di secondo grado, tenuto conto della quota coperta dalla fiscalità locale e, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, potenziamento del relativo servizio.

Si ricorda che l'art. 1, comma 213, della legge n. 213 del 2023 (*Legge di bilancio per il 2024*), ricollegandosi al comma 210 del medesimo articolo (v. *supra*) dispone che le risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, istituito dal comma 210, siano destinate a finanziare iniziative collegate a una o più delle seguenti finalità:

a) potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (finalità precedentemente perseguita mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, commi 179 e 180, della L. n. 234 del 2021, abrogato, come detto, dal comma 212);

b) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive (finalità precedentemente perseguita mediante utilizzo del Fondo di cui al citato articolo 34, comma 1, del D.L. n. 41 del 2021, abrogato dal comma 212);

c) inclusione lavorativa e sportiva (finalità precedentemente perseguita mediante utilizzo del Fondo di cui al suddetto articolo 34, comma 1, del D.L. n. 41 del 2021, abrogato dal comma 212);

d) turismo accessibile (finalità precedentemente perseguita mediante utilizzo del Fondo di cui al suddetto articolo 34, comma 1, del D.L. n. 41 del 2021, abrogato dal comma 212);

e) iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico (finalità precedentemente perseguita, per quanto riguarda le persone con disturbo dello spettro autistico, mediante utilizzo del Fondo di cui al suddetto articolo 34, comma 1, del D.L. n. 41 del 2021, abrogato dal comma 212);

f) interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare (finalità precedentemente perseguita mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della L. n. 205 del 2017, abrogato dal comma 212);

g) promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione (finalità precedentemente perseguita mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della L. n. 145 del 2018, abrogato dal comma 212);

h) promozione di iniziative e di progetti per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno in favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, realizzati da enti del Terzo settore o con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà (la finalità è stata così riformulata dal Senato, mentre il testo

originario faceva un sintetico riferimento a iniziative e progetti di rilevanza nazionale per la promozione dell'accessibilità e dell'inclusione delle persone con disabilità).

In merito al comma 2 dell'articolo in commento, questo introduce altresì delle modifiche all'art. 1, comma 214, della legge n. 213 del 2023:

Articolo 1, comma 214, della Legge n. 213 del 2023 (Legge di bilancio per il 2024)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 9-bis, comma 2
L'utilizzo del Fondo di cui al comma 210 per le finalità di cui alle lettere da a) a h) del comma 213 è disposto con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri per le parti di rispettiva competenza. I decreti di cui al primo periodo sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le finalità di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) e acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata per le finalità di cui alla lettera a) del citato comma 213.	L'utilizzo del Fondo di cui al comma 210 per le finalità di cui alle lettere da a) a h) del comma 213 è disposto con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri per le parti di rispettiva competenza. I decreti di cui al primo periodo sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le finalità di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) e acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata per le finalità di cui alle lettere a) e a-bis) del citato comma 213. L'utilizzo del Fondo per la finalità di cui al comma 213, lettera a-bis), è disposto a decorrere dal 2025 tenendo conto, fino alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto in favore degli studenti con disabilità, approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

Il **comma 3** dell'articolo in oggetto stabilisce, infine, che agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

a) mediante riduzione del fondo volto a garantire la formazione integrata dei soggetti coinvolti nella valutazione multidimensionale e nell'elaborazione del progetto di vita, di cui [all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62](#), per coprire l'incremento di 14,46 milioni di euro previsto nell'anno 2024.

Si ricorda che l'articolo 32 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, allo scopo di garantire una formazione integrata dei soggetti coinvolti nella valutazione multidimensionale e nell'elaborazione del progetto, rimette (comma 1) ad un decreto dell'Autorità Politica delegata in materia di disabilità, adottato di concerto con il Ministro della salute e del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con la Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, l'individuazione delle misure di formazione delle unità di valutazione multidimensionale e dei servizi pubblici scolastici, della

formazione superiore, sociali, sanitari e lavorativi per l'attuazione delle modalità di attività previste dagli articoli 24 (Unità di valutazione multidimensionale), 25 (Valutazione multidimensionale), 26 (Forma, contenuti propri del progetto di vita), 27 (Portabilità del progetto di vita. Continuità e non regressione), 28 (Budget di progetto) e 29 (Referente per l'attuazione del progetto di vita).

Viene poi disciplinato (comma 2) il contenuto del citato decreto che dovrà definire:

- le iniziative formative di carattere nazionale congiunte per il personale dell'unità di valutazione multidimensionale, i servizi pubblici e per il Terzo Settore;
- i trasferimenti di risorse alle regioni per formazione di carattere territoriale, previa predisposizione di un piano, e relativa attività di monitoraggio.

Si ricorda altresì che il richiamato art. 32, c. 3, prevedeva una dotazione del Fondo in questione pari a 20 mln di euro per il 2024 e che l'art. 9, c. 7 (alla cui scheda di lettura si rimanda) del presente decreto dispone, per l'attuazione di quanto ivi previsto, una riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo in oggetto pari a 5,54 mln di euro per il medesimo anno 2024.

b) mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui [all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021](#), n. 234, per gli incrementi di 213.462.224 euro nell'anno 2025, di 158.427.884 euro nell'anno 2026 e 108.427.884 euro annui a decorrere dal 2027.

Si ricorda, altresì, che il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, in origine denominato Fondo per la disabilità e la non autosufficienza e istituito dall'[articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), a decorrere dal 1° gennaio 2022 è così denominato dall'articolo 1, comma 178, della L. 30 dicembre 2021, n. 234. Quest'ultima disposizione ha inoltre trasferito dallo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità.

Successivamente, il comma 216 dell'articolo 1, della Legge n. 213 del 2023 prevede una riduzione nella misura di 320.369.969 euro per l'anno 2024 e un incremento di 85 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, di tale Fondo.

**CAPO III – DISPOSIZIONI URGENTI IN PER IL REGOLARE AVVIO
DELL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025**

Articolo 10

(Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente e di assegnazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario in posizione di comando per l'anno scolastico 2024/2025 nonché di definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per l'anno scolastico 2025/2026)

L'articolo 10, comma 1, stabilisce le condizioni per la conferma in ruolo dei docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che hanno ottenuto l'immissione in ruolo con riserva presso istituzioni scolastiche statali dopo aver partecipato al concorso indetto nel 2016, superando tutte le prove concorsuali, dopo esservi stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare. Tali soggetti devono - alla data di entrata in vigore del decreto in esame - aver superato il periodo di formazione e prova, ed essere in servizio da almeno tre anni, e devono acquisire, in ogni caso, entro il termine del 30 giugno 2025, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado e la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito. In base al **comma 2**, i predetti soggetti, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sottoscrivono, **con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo nell'a.s. 2024/2025** (secondo l'inciso **introdotto nel corso dell'esame alla Camera**), un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, durante il quale devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Conseguita l'abilitazione, tali docenti sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2025, mentre il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito. Il **comma 3** dispone la definitiva conferma in ruolo, ferme restando le disposizioni vigenti in relazione al periodo di formazione e prova, o la conferma nelle pertinenti graduatorie di merito per i soggetti che hanno superato le prove, rispettivamente, del concorso ordinario 2020 per docenti nella scuola dell'infanzia e primaria e della procedura straordinaria 2020 per docenti nella scuola secondaria, avendo superato la prova scritta a seguito di partecipazione alle prove suppletive. Nel corso dell'**esame alla Camera** sono stati aggiunti i commi **3-bis**, **3-ter** e **3-quater**. Con tali disposizioni, si autorizza l'amministrazione periferica del Ministero

dell'istruzione e del merito ad avvalersi, per l'anno scolastico 2024/2025, mediante l'istituto del comando, di un contingente di 242 unità di collaboratori scolastici e di 721 assistenti amministrativi e tecnici, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decorrenza dal 1° settembre 2024. Il **comma 3-quinquies, introdotto nel corso dell'esame alla Camera**, demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, la revisione, per l'a.s. 2025/2026, dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola, garantendo la neutralità finanziaria.

Si veda l'apposito approfondimento [l'abilitazione e il reclutamento degli insegnanti](#) nel portale di documentazione della Camera dei deputati.

Come sopra anticipato, il **comma 1** stabilisce le condizioni per la conferma in ruolo dei docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che hanno ottenuto l'immissione in ruolo con riserva presso istituzioni scolastiche statali dopo aver partecipato al [concorso indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 26 febbraio 2016](#), superando tutte le prove concorsuali, dopo esservi stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare.

Tali soggetti devono:

- aver superato il periodo di formazione e prova ed essere in servizio da almeno tre anni al 1° giugno 2024 (data di entrata in vigore del decreto in esame);
- acquisire, in ogni caso, entro il termine del 30 giugno 2025, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico.

Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado e la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito.

Si rammenta al riguardo che l'articolo 13, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 59/2017 – espressamente richiamato dal comma in esame – prevede che i vincitori del concorso su posto comune che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, cioè in quanto in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, e abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per

la quale si concorre, nei cinque anni precedenti²⁷, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, con oneri, a carico dei partecipanti.

In base ai periodi successivi, conseguita l'abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. La prova finale del percorso universitario e accademico può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.

Secondo quanto si evince dalla **relazione illustrativa** di accompagnamento all'A.C. 1902, l'articolo 10 mira a risolvere l'annosa questione che si trascina da quasi un decennio della posizione di quei docenti non abilitati che hanno partecipato con riserva, in virtù di provvedimenti cautelari, al concorso indetto con il decreto n. 106 del 23 febbraio 2016 per il personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, superando le prove scritte e orali, ed essendo successivamente immessi in ruolo, ma la cui posizione è stata poi modificata da pronunce giurisprudenziali negative. Tale soluzione è stata auspicata anche dal Consiglio di Stato che nella [sentenza n. 5154/2022](#) da un lato ha sancito la legittimità dell'esclusione di tali soggetti dal concorso 2016 per mancanza dell'abilitazione, ma dall'altro, ha evidenziato la necessità da parte dell'Amministrazione di richiedere una sanatoria in via normativa affermando: *“Anche se non residua - stante la regola costituzionale dell'assunzione per concorso - la possibilità, in via amministrativa, di una favorevole valutazione della posizione degli appellati da parte dell'amministrazione, alla luce delle invocate sopravvenienze, valuterà l'amministrazione se per la peculiarità di questa vicenda sia possibile e ragionevole una sanatoria normativa”*.

Il mancato conseguimento dell'abilitazione determina la risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito. Il meccanismo previsto è speculare, *mutatis mutandis*, a quello per l'accesso al concorso per i precari con tre anni di servizio.

In base alla **relazione tecnica** di accompagnamento all'A.C. 1902, la platea complessiva dei beneficiari delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è pari a n. 412 soggetti. Dalle verifiche interne svolte dal Ministero dell'istruzione del merito presso la propria piattaforma risulta che i docenti immessi in ruolo a seguito di ammissione con riserva al CONCORSO 2016 e che hanno positivamente superato tutte le fasi concorsuali sono 1.310. Di tali 1.310 soggetti: n. 898 hanno ottenuto pronunce favorevoli che hanno consolidato la loro posizione e non sono pertanto destinatari della proposta normativa in oggetto; n. 239 hanno ottenuto pronunce sfavorevoli; n. 95 hanno ottenuto pronunce sfavorevoli per le relative classi di concorso nell'ambito di ricorsi collettivi con esiti parzialmente favorevoli rispetto

²⁷ Ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della L. n. 124/1999, è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

ad altre classi di concorso; n. 55 non è possibile verificare gli esiti del contenzioso; n. 23 soggetti hanno giudizi ancora pendenti. Più in dettaglio, per calcolo residuale la platea del comma 1 è rappresentata da circa 287 soggetti (114 destinatari di pronuncia sfavorevole non eseguita + 95 destinatari di pronuncia parzialmente sfavorevole non eseguita + 55 senza possibile verifica esito contenzioso + 23 con giudizi pendenti). La stima è svolta pertanto in eccesso.

In base al **comma 2**, i soggetti indicati al comma 1, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sottoscrivono, **con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo nell'a.s. 2024/2025** (secondo l'inciso **introdotto nel corso dell'esame alla Camera**), un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, durante il quale devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Conseguita l'abilitazione, tali docenti sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2025, mentre il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito. Resta fermo che il periodo intercorrente tra la revoca della nomina o la risoluzione del contratto adottate in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di cui al primo periodo e il 1° settembre 2024 o, se successiva, la data di inizio del servizio ai sensi del contratto annuale di supplenza, non è utile ai fini giuridici ed economici relativi al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera.

Come evidenzia la **relazione illustrativa** di accompagnamento all'A.C. 1902, il comma 2 regola la posizione, invece, dei medesimi soggetti di cui al comma 1 che però per contingenze temporali sono già stati destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, adottati in esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. A livello sistematico si rileva che il contenzioso scaturito in relazione alla posizione di tali soggetti ha avuto esiti discordanti e contrapposti tra loro in quanto vi sono state sentenze del Consiglio di Stato (i.e. [Sent. CDS n. 7427/2022](#) e n. [4167/2020](#)) che hanno riconosciuto il consolidamento della posizione in capo ai ricorrenti e quindi la salvezza dell'acquisizione dell'abilitazione ottenuta con il superamento delle prove concorsuali. Si riporta un passaggio significativo della sentenza CDS n. 7427/2022: *“l'appello risulta pertanto fondato il consolidamento degli effetti conseguenti all'ammissione con riserva e quindi la salvezza dell'acquisizione del titolo ottenuto dagli appellati con il superamento delle prove concorsuali, in quanto quelli, fra i ricorrenti, che sono stati ammessi alla procedura concorsuale hanno superato le prove e sono stati inseriti nella graduatoria di merito della rispettiva classe di concorso, dapprima con riserva, indi, con la pubblicazione della [sentenza n. 11775/2017](#) in modo definitivo, e dall'1.9.2018 sono stati immessi in ruolo nella propria classe di concorso con continuità dell'insegnamento dal 2018 ad oggi, ai sensi dell'art. 4, comma 2 bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 convertito con legge 17 agosto 2005, n. 168. Secondo tale norma, infatti, “Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i*

candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte e orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela". Tali giudicati positivi ai docenti 2016 non abilitati hanno riguardato la maggioranza della platea. Ed infatti, dalle verifiche interne svolte dal Ministero dell'istruzione del merito presso la propria piattaforma risulta che dei 1.310 docenti immessi in ruolo a seguito di ammissione con riserva al CONCORSO 2016 e che hanno positivamente superato tutte le fasi concorsuali ben n. 898 hanno ottenuto pronunce favorevoli che hanno consolidato la loro posizione, e non sono pertanto destinatari della disciplina in esame, contro le circa 400 negative. In aggiunta a quanto sopra, occorre porre l'attenzione anche sul fatto che la norma in esame pur scaturente dalla conclamata necessità di provvedere, come evidenziata anche ad opera del citato giudicato amministrativo, non si limita ad operare una mera sanatoria normativa in quanto non dichiara sanata la posizione di tali docenti con l'effetto della conseguente acquisizione dell'abilitazione (come invece sancito dalle citate pronunce giurisprudenziali) bensì di fatto rimette in termini tali soggetti per il conseguimento dei 30 CFU richiesti dal sistema vigente a quei docenti precari con tre anni di esperienza che si trovano a vincere il concorso. Ed infatti, la norma intende sanare la posizione di quei soggetti che non solo hanno superato tutte le prove concorsuali ma che successivamente a tale vincita sono stati immessi in ruolo, hanno superato l'anno di prova e hanno prestato servizio per almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali quali docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado. Inoltre, non è prevista una sanatoria *tout court* che per quanto auspicata dallo stesso Consiglio di Stato potrebbe prestarsi ad eventuali giudizi di legittimità bensì prevede il requisito ulteriore del conseguimento dei 30 CFU o CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi dell'articolo 13 comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 che regola l'accesso al concorso per la scuola secondaria nella fase a regime per i precari non abilitati. Senonché, nella stessa decisione [CDS n. 7789/19](#), al punto 5, riconosce che la ratio del requisito richiesto per partecipare al concorso (l'abilitazione oltre la laurea) "*è l'aver svolto un'attività di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti*". Ed è appena il caso di ricordare che l'aver svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile alla abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del [26 novembre 2014](#), nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. sentenza Mascolo). Del resto, un'identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell'art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali. In conclusione, poiché tutti i ricorrenti hanno superato il concorso con conseguente inserimento nelle graduatorie definitive in base alle quali possono conferirsi loro incarichi a tempo indeterminato, deve dichiararsi ai sensi dell'art. 34, 5° comma c.p.a., e in accoglimento dell'appello, l'improcedibilità,

limitatamente ai nominativi indicati in epigrafe, del ricorso di primo grado, essendosi realizzata la piena soddisfazione della pretesa sostanziale invocata dagli stessi, dovendosi inoltre confermare per i medesimi l'esito di tali concorsi e i provvedimenti conseguenti.”. La disparità di trattamento nonché la situazione di fatto venutasi a creare in ragione del lungo lasso di tempo intercorso tra la vincita da parte dei ricorrenti del concorso, e quindi la loro successiva immissione in ruolo e superamento dell'anno di prova, e la definizione dei relativi giudizi sostengono la validità dell'intervento normativo in oggetto.

La RT evidenzia che i soggetti destinatari del comma 2 sono quantificabili in 125 docenti in quanto: in relazione ai n. 239 soggetti che hanno ottenuto pronunce sfavorevoli, rispetto a n. 125 candidati/ricorrenti risulta “a sistema”/”piattaforma” la risoluzione del contratto di lavoro a t.i. (stipulato con causale “CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI (CONCORSO 2016)”).

Il **comma 3** dispone la definitiva conferma in ruolo, ferme restando le disposizioni vigenti in relazione al periodo di formazione e prova, o la conferma nelle pertinenti graduatorie di merito, per i soggetti che hanno superato le prove dei concorsi indetti con [decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione 21 aprile 2020, n. 498](#) (concorso ordinario 2020 per docenti nella scuola dell'infanzia e primaria), e con [decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione 23 aprile 2020, n. 510](#) (procedura straordinaria 2020 per docenti nella scuola secondaria), pubblicati nella GU - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 34 del 28 aprile 2020, avendo superato la prova scritta a seguito di partecipazione alle prove suppletive indette rispettivamente con avviso pubblicato nella GU n. 24 del 28 marzo 2023, nella GU n. 32 del 23 aprile 2021 e nella GU n. 85 del 26 ottobre 2021.

Come chiarito dalla relazione illustrativa, il comma 3 regola la posizione di coloro che hanno superato: 1) il concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola infanzia e primaria di cui la D.D. 498 del 21 aprile 2020, come modificato dal D.D. 2215 del 18 novembre 2021; ovvero 2) la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno indetta con D.D. n. 510 del 23 aprile 2020, partecipando alle prove scritte suppletive (indette con Avviso pubblicato nella GU n.24 del 28-3-2023 per il concorso per i posti comuni e di sostegno della scuola infanzia e primaria, e avvisi pubblicati nella GU n. 32 del 23 aprile 2021, e n. 85 del 26 ottobre 2021 per la procedura straordinaria) riservate a coloro che erano in possesso di un provvedimento giurisdizionale che li ammetteva a sostenere le prove suppletive. In particolare, tali soggetti non avendo potuto partecipare alle sessioni ordinarie della prova scritta dei concorsi perché, in piena fase pandemica, erano affetti da Covid-19 ovvero erano in quarantena, ricorrevano al giudice amministrativo chiedendo il riconoscimento del loro diritto a poter sostenere la prova scritta. Il giudice amministrativo di prime cure (i.e. Ordinanze TAR Lazio n.1109/22 e n. 1184/22) disponeva l'obbligo dell'Amministrazione di disporre sessioni suppletive della prova scritta per entrambe le procedure bandite con D.D. n. 510/20 e con D.D. n. 498/20. L'orientamento originariamente assunto dal TAR veniva in prima battuta condiviso in sede cautelare anche dal Consiglio di

Stato (Cons. Stato, Sez. VI, ord. n. 1865/2021). L'Amministrazione ottemperava al dictum giurisdizionale, disponendo le predette prove suppletive che venivano regolarmente svolte e alle quali partecipavano, superandole, i destinatari della presente norma. Al tale orientamento è, tuttavia, sopravvenuto un deciso *revirement* del Consiglio di Stato, inaugurato dalla sentenza n. 10914/22 (conformi Cons. St., n. 6193/23; n. 8838/23, n. 766/2024 e ordinanze n.3673 del 28/7/2022; n. 4518/2022 del 15 settembre 2022 e n. 4425 e 4424 del 7 settembre 2022), che ha ribadito la regola generale secondo cui l'impedimento individuale a partecipare alle prove di un concorso pubblico è a carico dell'interessato e applicabile anche in caso di positività al Covid-19 e di sottoposizione al relativo regime restrittivo. La *ratio* della norma si rinviene, pertanto, nella necessità di sanare la posizione di coloro che si sono trovati a partecipare alle prove suppletive indette ai sensi di provvedimenti giurisprudenziali poi caducati.

La relazione tecnica precisa inoltre che dalle verifiche interne svolte dal Ministero dell'istruzione e del merito presso la propria piattaforma risulta che i destinatari della norma sono: docenti di cui al D.D. n. 498/20: concorso ordinario per posti comuni e di sostegno nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria: circa 53 confermati in ruolo e 23 confermati in graduatoria; D.D. n. 510/20: concorso straordinario per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria: circa 178 assunti in ruolo dalla specifica procedura e dalla specifica classe di concorso/tipo posto per la quale hanno svolto la prova suppletiva e che saranno confermati in ruolo e circa 38 aspiranti presenti in graduatoria che saranno confermati nella stessa.

Nel corso dell'esame alla Camera, sono stati inseriti i commi **3-bis**, **3-ter** e **3-quater**.

Il **comma 3-bis** autorizza l'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito ad avvalersi, per l'anno scolastico 2024/2025, mediante l'istituto del comando, di un contingente di 242 unità di collaboratori scolastici e di 721 assistenti amministrativi e tecnici, da accantonare provvisoriamente, in misura corrispondente e senza sostituzione, nell'organico del personale ATA, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e nelle more del completamento del piano assunzionale. Sui posti accantonati non possono essere conferite supplenze ai sensi dell'articolo 4 della L. n. 124/1999.

La disposizione citata contiene la disciplina di riferimento in materia di supplenze e riguarda sia il personale docente, sia quello amministrativo, tecnico e ausiliario. La medesima normativa, per espresso rinvio, si applica anche al personale docente e ATA delle Accademie e dei Conservatori (art. 4, c. 12, l. n. 124/1999), nonché a tutto il personale delle scuole elementari dei convitti nazionali e delle scuole elementari annesse agli educandati femminili dello Stato (art. 139, d.lgs. n. 297/1994).

Il **comma 3-ter** demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il riparto del predetto contingente tra gli uffici scolastici regionali, che provvedono mediante procedura selettiva, nei limiti del contingente

stabilito con il medesimo decreto, a individuare le unità di ruolo presso le istituzioni scolastiche comprese nel territorio regionale di competenza da assegnare alle proprie strutture.

Il **comma 3-*quater*** prevede che tali assegnazioni sono effettuate con decorrenza dal 1° settembre 2024 e comportano il collocamento in posizione di comando del personale interessato. Il servizio prestato durante il predetto periodo è equiparato a tutti gli effetti, giuridici ed economici, al servizio di ruolo presso le istituzioni scolastiche. Al termine del periodo di assegnazione il personale rientra in servizio nella sede di propria titolarità. Qualora il periodo di collocamento in posizione di comando ecceda, senza soluzione di continuità, il quinquennio, con conseguente perdita della sede di titolarità, al termine del periodo di assegnazione il personale rientra in servizio presso una delle istituzioni scolastiche della regione, con priorità di scelta secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità.

La novella in questione integra conseguentemente la rubrica dell'articolo in esame.

Il **comma 3-*quinqies***, **introdotto nel corso dell'esame alla Camera**, il quale demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, la revisione, per l'a.s. 2025/2026, dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola, garantendo la neutralità finanziaria. Tale revisione è finalizzata a dare attuazione al [CCNL comparto istruzione e ricerca - triennio 2019-2021](#).

La novella in questione ha conseguentemente disposto l'integrazione della rubrica dell'articolo.

Il [DM n. 107 del 31 maggio 2024](#) reca la revisione, per l'anno scolastico 2024/2025, delle dotazioni organiche triennali del personale ATA per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con esclusione del profilo professionale dei direttori dei servizi generali e amministrativi per il quale trova applicazione il decreto interministeriale 30 giugno 2023, n. 127.

Articolo 11***(Misure per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri)***

L'**articolo 11**, modificato nel corso dell'esame **alla Camera**, al **comma 1**, consente, a decorrere dall'a.s. 2025/2026, l'assegnazione, nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale, di un docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri per le classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione ovvero che **non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)**²⁸, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe. Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno per la classe di concorso «Lingua italiana per discendenti di lingua straniera» (classe di concorso A-23) derivante dall'applicazione della predetta disposizione. In base al **comma 2**, ai fini dell'accertamento obbligatorio delle competenze in ingresso nella lingua italiana secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), nonché per la predisposizione dei Piani didattici personalizzati finalizzati al pieno inserimento scolastico degli studenti stranieri che si iscrivono, per la prima volta, al Sistema nazionale di istruzione, le istituzioni scolastiche possono stipulare accordi con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), anche avvalendosi delle risorse di cui al comma 3 e, in ogni caso, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il **comma 3** stabilisce che, a decorrere dall'a.s. 2024/2025, le istituzioni scolastiche promuovono attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027», in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma. Il **comma 4** integra il contenuto obbligatorio del decreto annuale del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale è tra l'altro rilevato il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo. Tale decreto deve quindi ora definire anche il numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso **di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER** - tale inciso, **introdotto nel corso dell'esame alla Camera**, sostituisce l'originaria dizione “delle competenze linguistiche di base in lingua italiana” -, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente.

²⁸ Tale inciso è stato introdotto **nel corso dell'esame alla Camera** in luogo dell'originaria formulazione: “e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana”.

Si rammenta al riguardo che l'art. 45 del D.P.R. n. 394/1999 prevede che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica; dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno; del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza; del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzato altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati di cui all'articolo 52 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono all'istituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla formazione in età adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di

percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall'ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore. Il Ministro dell'istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realtà nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunità degli stranieri al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunità locale.

Come sopra anticipato, il **comma 1** consente, a decorrere dall'a.s. 2025/2026, l'assegnazione, nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale, di un docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri per le classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al [sistema nazionale di istruzione](#) ovvero che **non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)**, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe. Tale inciso è stato **introdotto nel corso dell'esame alla Camera** in luogo dell'originaria locuzione: “e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana”. Si prevede espressamente che l'assegnazione in questione sia disposta con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 1, comma 335, della legge di bilancio per il 2022 (L. n. 234/2021).

Il comma 335 in questione – su cui interviene anche il comma 4 dell'articolo in esame – ha previsto l'adozione entro il mese di gennaio precedente all'anno scolastico di riferimento di un apposito decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze mediante il quale: è rilevato il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo, distinto per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, nonché quello in servizio a tempo indeterminato, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento, sulla base del quale, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, è rimodulato il fabbisogno di personale derivante dall'applicazione della normativa vigente, con indicazione di quello da destinare all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, tenendo conto delle esigenze di personale connesse all'attuazione a regime del PNRR e di quanto disposto dall'articolo 64 del D.L. n. 112/2008 - L. n. 133/2008 (il quale individua una serie di misure volte alla riorganizzazione del servizio scolastico, con riguardo all'organico dei docenti e del personale ATA, nonché all'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico, indica le modalità per la realizzazione degli interventi e quantifica le economie di spesa da questi discendenti); sono definiti il numero delle classi quarte e quinte della scuola primaria presso le quali è attivato l'insegnamento di educazione motoria e il relativo numero dei posti di insegnamento; è rilevato il numero di classi in deroga alle

dimensioni previste dal DPR n. 81/2009, attivate ai sensi del comma 344, distinte per ordine di scuola e grado di istruzione.

Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno per la classe di concorso «Lingua italiana per discenti di lingua straniera» (classe di concorso A-23) derivante dall'applicazione della predetta disposizione.

Secondo quanto si evince dalla **relazione illustrativa** di accompagnamento all'A.C. 1902, gli alunni stranieri neoarrivati in Italia (NAI) nella scuola primaria e secondaria sono complessivamente 27.566 e rappresentano lo 0,44% del totale degli alunni e il 3,8% degli alunni stranieri; in particolare in Lombardia sono presenti 6.851 alunni NAI (il 10,4% degli alunni stranieri nati all'estero), in Emilia-Romagna i NAI sono 3.275 (il 10,4% degli alunni stranieri nati all'estero) e in Piemonte i NAI sono 2.230 (il 10,3% degli alunni stranieri nati all'estero);

Si registrano 237 plessi con classi in cui è presente un numero di alunni stranieri neoarrivati superiore al 20%; rappresentano lo 0,8% dei plessi di scuola primaria con presenza di alunni stranieri, lo 0,9% dei plessi di scuola secondaria di I grado con presenza di alunni stranieri e l'1,2% dei plessi di scuola secondaria di II grado con presenza di alunni stranieri.

Le classi che registrano una presenza di alunni stranieri neoarrivati superiore al 20% sono 756, in particolare concentrate in Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna per quanto riguarda la scuola primaria (sono il 45% del totale), in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana per la scuola secondaria di I grado (sono il 67% del totale), in Lombardia, Veneto e Toscana per la secondaria di II grado (sono il 65% del totale);

Nella scuola secondaria di I grado all'esito degli scrutini dell'anno scolastico 2022/2023 la percentuale di studenti italiani che hanno riportato in italiano un voto pari o inferiore a 4 è pari allo 0,30%, percentuale che sale all'1,12% per gli studenti stranieri e che raggiunge l'1,61% per gli studenti stranieri nati all'estero.

Nella scuola secondaria di II grado all'esito degli scrutini dell'anno scolastico 2022/2023 la percentuale di studenti italiani che hanno riportato in italiano un voto pari o inferiore a 4 è pari al 2,0%, percentuale che sale al 5,4% per gli studenti stranieri e che raggiunge il 6,3% per gli studenti stranieri nati all'estero.

L'introduzione dell'insegnamento dell'italiano per stranieri nelle scuole oggetto di intervento normativo, disciplina di insegnamento attualmente presente nei soli percorsi dell'istruzione degli adulti presso i CPIA, necessita, inoltre, di un'adeguata programmazione del fabbisogno di docenti della citata classe di concorso anche nelle prossime procedure di reclutamento. Per la scuola primaria, ove è assente la specifica classe di concorso, si provvederà alla sua istituzione attraverso l'ordinario strumento del decreto ministeriale di revisione delle classi di concorso.

Il **comma 2** prevede che, ai fini dell'accertamento obbligatorio delle competenze in ingresso nella lingua italiana secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), nonché per la predisposizione dei Piani didattici personalizzati finalizzati al pieno inserimento scolastico degli studenti

stranieri che si iscrivono, per la prima volta, al Sistema nazionale di istruzione, le istituzioni scolastiche possono stipulare accordi con i [Centri provinciali per l'istruzione degli adulti](#) (CPIA), anche avvalendosi delle risorse di cui al comma 3 e, in ogni caso, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il [Quadro comune europeo di riferimento per le lingue](#) (QCER), adottato dal Consiglio d'Europa nel 2001, è un descrittore che comprende tre fasce di competenza (Base, Autonomia e Padronanza), ripartite a loro volta in due livelli ciascuna per un totale di sei livelli complessivi, e descrive ciò che un individuo è in grado di fare in dettaglio a ciascun livello nei diversi ambiti di competenza: comprensione scritta (comprensione di elaborati scritti), comprensione orale (comprensione della lingua parlata), produzione scritta e produzione orale (abilità nella comunicazione scritta e orale). I livelli vengono identificati con lettere da «A» a «C» con qualità crescente (A=minimo, C=massimo) suddivisi tramite numeri affiancati da «1» a «2», sempre a qualità crescente (1=minimo, 2=massimo): il livello minimo è quindi «A1», mentre il livello massimo è «C2». Operando in chiave di omogeneizzazione dei parametri di valutazione, esso funge da strumento essenziale del programma di politica linguistica del Consiglio d'Europa assieme all'[European Language Portfolio](#) (dedicato agli apprendenti), nell'ambito della Convenzione culturale europea del 1958 che riunisce 50 Stati. Il testo è stato aggiornato e integrato dal documento [Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione – Volume complementare](#), del 2018.

Come precisa la **relazione illustrativa** di accompagnamento all'A.C. 1902, i CPIA già dispongono delle necessarie risorse umane per la valutazione delle conoscenze linguistiche degli adulti, che ben possono essere utilizzate anche per i soggetti minori stranieri. La misura, pertanto, intende formalizzare la collaborazione fra le scuole a forte presenza di studenti stranieri e i CPIA per quanto attiene all'accertamento delle competenze linguistiche in lingua italiana, nonché per la redazione del piano didattico personalizzato (PDP) di ciascuno studente.

Il **comma 3** prevede che le istituzioni scolastiche promuovono, a decorrere dall'a.s. 2024/2025, attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027», in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma.

La partecipazione alle attività di potenziamento didattico è riservata alle istituzioni scolastiche che registrano tassi di presenza di alunni stranieri, che non sono in possesso di **competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER** (tale inciso, **introdotto nel corso dell'esame alla Camera**, sostituisce l'originaria dizione “delle competenze linguistiche di base in lingua italiana”), definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con il quale sono individuate, altresì, le modalità di partecipazione al Programma

nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027» sulla base delle risorse disponibili di cui al primo periodo.

La **relazione tecnica** di accompagnamento all'A.C. 1902 precisa che le attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare previste sono realizzate con le risorse già stanziato nell'ambito del Programma Nazionale "PN Scuola e competenze 2021-2027", nell'ambito della Priorità 1 – Scuola e Competenze (FSE+) - Obiettivo specifico: ESO4.6, che costituisce comunque limite di spesa.

Il Programma nazionale a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, denominato "PN Scuola e Competenze 2021 – 2027" e finanziato tramite i fondi FESR e FSE+, contiene le priorità strategiche del settore istruzione ed ha una durata settennale. Il Programma concorre al raggiungimento dell'Obiettivo di Policy 4 della Politica di Coesione, "Un'Europa più sociale", puntando a migliorare qualità, inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, a promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione inclusiva e di qualità, anche mediante lo sviluppo di infrastrutture, a potenziare l'apprendimento permanente. Per il raggiungimento di questi obiettivi, la dotazione finanziaria del Programma ammonta a circa 3,8 miliardi di euro, ripartiti come segue: oltre 2,8 miliardi stanziati dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) per la formazione di studenti, personale scolastico e popolazione adulta; circa 960 milioni stanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per laboratori e attrezzature digitali innovative. Il PN 21 – 27 è rivolto alle scuole dell'infanzia, alle scuole del I e del II ciclo d'istruzione e ai CPIA di tutto il territorio nazionale. È articolato in quattro priorità: "Priorità 1 – Scuola e Competenze (FSE+)", punta a migliorare l'inclusività e l'efficacia dei sistemi di istruzione e formazione, promuovere la parità di accesso e l'apprendimento permanente. "Priorità 2 – Le strutture per la scuola e le competenze (FESR)", si pone l'obiettivo di migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della formazione online e a distanza. "Priorità 3 – Assistenza tecnica (FSE+)", rappresenta un elemento fondamentale per il supporto e la gestione del Programma, assicurando strumenti e metodi che ne consentono uno svolgimento efficace e coerente. "Priorità 4 – Assistenza Tecnica (FESR)", finalizzato a supportare la gestione del programma.

Il **comma 4** integra il contenuto obbligatorio del decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 1, comma 335, della legge di bilancio per il 2022 - L. n. 234/2021 (su cui si veda sopra), inserendovi la lettera *b-ter*). Il decreto deve quindi ora definire anche il numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso **di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER** - tale inciso, **introdotto nel corso dell'esame alla Camera**, sostituisce l'originaria dizione "delle competenze linguistiche di base in

lingua italiana” -, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente.

Articolo 12 *(Mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici)*

L'**articolo 12**, al **comma 1**, introduce un'ulteriore nuova disciplina transitoria relativa alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'a.s. 2024/2025. Rispetto alla previgente disciplina riguardante l'a.s. 2023/2024 conferma la previsione che rende disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, ma fa espressamente salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto nel 2023. Nelle regioni in cui le procedure di detto concorso non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo dell'a.s. 2024/2025, alla mobilità interregionale per tale a.s. può essere destinato, in aggiunta al 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, un ulteriore numero di posti, nel limite del 50 per cento del contingente regionale del concorso medesimo. I posti eventualmente resi disponibili per le operazioni di mobilità dell'a.s. 2024/2025 ai sensi del periodo precedente sono reintegrati nel contingente regionale del concorso in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare esuberi di personale per il triennio relativo agli anni scolastici dal 2024/2025 al 2026/2027. Per la procedura di mobilità sopra descritta non sono richiesti gli assenti degli Uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'Ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il triennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima. Per il triennio dal 2024/2025 al 2026/2027, se detti provvedimenti giurisdizionali riguardano regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti sono immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alla stessa procedura di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'Ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione. In subordine alle procedure sopra descritte, sono disposte con precedenza rispetto alle procedure di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo di dirigenti scolastici di nuova assunzione, le immissioni in ruolo di soggetti che hanno partecipato con riserva al concorso del 2017 e sono stati poi dichiarati cessati dal ruolo di dirigente scolastico, ma i quali sono stati infine immessi in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2024 alle condizioni legislativamente previste. Il **comma 1-bis – inserito nel corso dell'esame alla Camera** - dispone che, esclusivamente per l'a.s. 2024-2025 e ferma restando la nuova disciplina transitoria relativa alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici introdotta dal comma 1 dell'articolo in esame, nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario 2023 per dirigenti scolastici, non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo, alle stesse si provvede attingendo alla graduatoria del corso-concorso per dirigenti

scolastici indetto nel 2017 in deroga alle percentuali di posti assegnabili in base alla normativa vigente.

Per i fini sopra descritti, il **comma 1** dell'articolo in esame sostituisce interamente l'articolo 19-*quater* del D.L. n. 4/2022 (L. n. 25/2022).

Nella formulazione originaria, l'articolo 19-*quater* disponeva una deroga temporanea al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, rendendo disponibile il 60% dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione, per gli anni 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025. Ai fini di tale mobilità, si prevedeva, quale requisito inderogabile, l'assenso dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, nonché quello dell'Ufficio scolastico della regione richiesta. La disposizione precisava, altresì, che dall'attuazione dell'articolo in esame non dovessero derivare situazioni di esubero di personale anche per gli anni scolastici successivi all'ultimo anno scolastico sopra indicato.

Successivamente, l'art. 5, comma 20-*bis*, del D.L. n. 44/2023 (L. n. 74/2023) ha sostituito l'originario comma 1 dell'articolo 19-*quater* in questione con i commi 1 e 1-*bis*. Il comma 1 come sostituito prevedeva che, nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024 fosse resa disponibile la percentuale del 100 per cento dei posti vacanti in ciascuna regione. Dall'attuazione di tale disposizione non dovevano derivare situazioni di esubero di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026. Si prevedeva, inoltre, che per questa procedura non fossero richiesti gli assenti degli uffici scolastici regionali interessati (come invece richiesto in precedenza), salvo il diniego dell'Ufficio scolastico della regione richiesta nei casi di esubero relativamente ai citati anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, o per effetto della necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali che disponessero l'immissione in ruolo nella regione medesima.

Il comma 1-*bis* prevedeva poi che, nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali suddetti riguardassero regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti potevano essere immessi in ruolo in altra regione prioritariamente alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte della regione richiesta.

Il **comma 1** dell'art. 19-*quater*, come sostituito dalla disposizione qui in esame, prevede che nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale, e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'a.s. 2024/2025 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con [decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito 18 dicembre 2023, n. 2788](#), pubblicato nel sito internet del Ministero e nel Portale del reclutamento inPA.

Come segnalato nella **relazione tecnica** di accompagnamento all’A.C. 1902, per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 la consistenza organica dei dirigenti scolastici è definita dal DM n.127 del 30 giugno 2023, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Si rammenta inoltre che l’articolo 3, comma 3, del d.lgs. 59/2017 prevede che sulla base della graduatoria di merito i vincitori del concorso sono immessi in ruolo in due successivi scaglioni annuali, nel limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili rispettivamente nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali. Rimane fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi.

Il regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica (D.M. n. 194/2022) prevede altresì, all’art. 13, comma 3, che le graduatorie rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di approvazione, fermo restando il diritto all'assunzione dei candidati che rientrino nel numero dei vincitori definito dal bando anche negli anni successivi.

Nelle regioni in cui le procedure di tale concorso ordinario non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo dell'a.s. 2024/2025, alla mobilità interregionale per tale anno scolastico può essere destinato, in aggiunta al 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione reso disponibile secondo quanto previsto al primo periodo, un ulteriore numero di posti, nel limite del 50 per cento del contingente regionale del concorso medesimo. I posti eventualmente resi disponibili per le operazioni di mobilità dell'a.s. 2024/2025 in base alla precedente disposizione sono reintegrati nel contingente regionale del concorso in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità. Dall'attuazione delle precedenti disposizioni non devono derivare esuberi di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli Uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'Ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il triennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima.

Come enunciato nella **relazione tecnica** di accompagnamento all’A.C. 1902, il contingente regionale del concorso (art. 3, co. 4 del Bando) è riportato nella tabella seguente:

SEDE	N. POSTI
Abruzzo	12
Calabria	11
Campania	34
Emilia-Romagna	28
Friuli-Venezia Giulia	11

Lazio	50
Liguria	6
Lombardia	156
Marche	14
Piemonte	65
Puglia	32
Sardegna	11
Sicilia	26
Toscana	54
Umbria	5
Veneto	72
TOTALE	587

Ai sensi del secondo periodo del comma 1 della disposizione in oggetto, sino al 50% del contingente regionale del concorso 2023 sarà disponibile per la mobilità nelle regioni in cui il concorso ordinario si concluderà in tempo utile per consentire le immissioni in ruolo dei dirigenti scolastici neo-nominati entro il 1° settembre 2024. Pertanto, il numero massimo di posti dei contingenti regionali del concorso ordinario che mediante tale meccanismo di recupero potranno essere nell'anno 2024/2025 prestati alla mobilità ammontano al 50% di ciascun contingente regionale evidenziato in tabella per un totale massimo circa di n. 293 posti, nell'ipotesi in cui nessuna delle regioni dovesse completare in tempo utile il concorso. Tali posti verranno recuperati a valere sui posti del contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità degli anni scolastici successivi.

Dalla stima dei dati in possesso del competente Dipartimento, per il 2025/2026 il fabbisogno dei Dirigenti scolastici stimato è di n. 1073 posti.

Si evidenzia, altresì, che le cessazioni stimate dalla Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica del Ministero dell'istruzione e del merito dimostrano una ampia capienza in termini di posti annualmente disponibili nel triennio di riferimento. Nello specifico, la stima delle cessazioni del personale dirigente scolastico, attualmente in organico ammonta: 1) a n. 444 al 1/09/2024; 2) n. 465 al 1/09/2025, e 3) a n. 473 al 1/09/2026 a fronte di un numero di posti assumibili alla mobilità interregionale pari a circa 293 posti.

Ed infatti, come sopra evidenziato, il contingente regionale del concorso ddg 2788/2023 (art. 3, co. 4 del Bando) è pari a 587 posizioni.

Il **comma 2** dell'art. 19-*quater*, come sostituito dalla disposizione qui in esame, stabilisce che, per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, se i provvedimenti giurisdizionali, dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione richiesta, riguardano regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti sono immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alla stessa procedura di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'Ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione. In subordine alle procedure richiamate dal primo periodo, le immissioni in ruolo disposte in attuazione dell'articolo 5, comma 11-*undecies*, del D.L. n. 198/2022 (L.

n. 14/2023) sono disposte con precedenza rispetto alle procedure di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo di dirigenti scolastici di nuova assunzione.

Il comma 11-*undecies* in questione, come introdotto dall'art. 20, comma 6-*ter*, lett. b), del D.L. n. 75/2023 (L. n. 112/2023) prevede l'immissione in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2024 dei soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al [corso-concorso nazionale](#), per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali indetto con [D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017](#), superando la prova scritta e la prova orale. Rimane fermo, ai fini dell'immissione in ruolo, il superamento del periodo di formazione e prova. Inoltre, prosegue il comma in parola, tali soggetti sono immessi in ruolo (con la decorrenza sopra ricordata) sui posti vacanti e disponibili, con precedenza rispetto alle assunzioni per l'a.s. 2024/2025. Rimane ferma la necessità di eseguire i provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo dei partecipanti alla precedente procedura concorsuale indetta con DDG 13 luglio 2011 ([GU 15 luglio 2011 – IV serie speciale n. 56](#)).

Il [D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017](#), pubblicato nella GU n. 90 del 24 novembre 2017, 4^a serie speciale, ha previsto l'indizione di un corso-concorso selettivo nazionale, organizzato su base regionale, per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Il numero dei posti messi a concorso a livello nazionale è stato determinato in n. 2416 posti complessivi. Il numero dei posti destinato al corso di formazione nazionale è stato determinato in n. 2900 posti complessivi. Sono stati, altresì, destinati n. 9 posti alle scuole con lingua di insegnamento sloveno e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione autonoma del Friuli Venezia-Giulia che provvederà ad indire apposito bando.

Con [decreto del Capo Dipartimento prot. n. 1205 dell'1 agosto 2019](#) è stata approvata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici. Nelle premesse del decreto citato si dava conto dei provvedimenti cautelari con cui il T.A.R. per il Lazio e il Consiglio di Stato avevano ammesso i candidati, evidenziati nell'elenco allegato al decreto stesso, a partecipare con riserva alle prove concorsuali. Si specificava inoltre che i suddetti candidati venivano inclusi con riserva nella graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso e che, pertanto, non potevano essere dichiarati vincitori fino alla eventuale positiva definizione del relativo contenzioso. In particolare, le premesse citate facevano riferimento alle sentenze brevi n. 8655/2019 e n. 8670/2019 con le quali il TAR per il Lazio aveva annullato la procedura concorsuale indetta con il sopracitato D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 nonché alle ordinanze n. 3512/2019 e n. 3514/2019 con le quali il Consiglio di Stato aveva sospeso l'esecutività delle statuizioni di accoglimento contenute nelle predette sentenze del TAR Lazio.

La graduatoria approvata con il decreto del Capo Dipartimento prot. n. 1205 dell'1 agosto 2019, sopra indicato, è stata oggetto di successive modifiche, richiamate nelle premesse del [DD n. 1357 del 12 agosto 2021](#), il quale ha rettificato la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto, come da relativo [allegato](#). Nelle premesse del decreto citato si dà

conto in particolare dell'espletamento della prova orale suppletiva relativamente a una candidata ricorrente, "in esecuzione giudiziale", nonché della sopravvenuta esigenza di eseguire i provvedimenti giurisdizionali in esse elencati.

Il comma 1-bis – inserito nel corso dell'esame alla Camera – inserisce il comma **11-septies.1** all'articolo 5 del D.L. n. 198/2022 (L. n. 14/2023). Il comma in questione dispone che, esclusivamente per l'a.s. 2024-2025 e ferma restando la nuova disciplina transitoria relativa alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici contenuta nell'articolo 19-*quater* del D.L. n. 4/2022 (L. n. 25/2022), come sostituito dal comma 1 dell'articolo in esame, nelle regioni in cui le procedure del concorso 2023 per dirigenti scolastici non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo, alle stesse si provvede attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-*quinquies* del medesimo articolo 5 (il riferimento è dunque alla graduatoria del corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. del MIUR n. 1259 del 23 novembre 2017), in deroga alle percentuali di posti assegnabili di cui al comma 11-*septies* del medesimo articolo 5.

Secondo tale disposizione i soggetti che hanno **sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione** sono inseriti **in coda** alla graduatoria di merito del citato concorso e immessi in ruolo successivamente alle graduatorie concorsuali vigenti. Sempre secondo il comma 11-*septies*, le immissioni in ruolo sono effettuate, almeno per il **60 per cento** dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito secondo le modalità ordinarie previste dal regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica (DI n. 194/2022), e successivamente, fino al **40 per cento**, attingendo alla graduatoria del corso-concorso indetto nel 2017, fino al suo esaurimento. L'eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria. Il contingente è **ripartito** annualmente su base **regionale** con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito contestualmente all'autorizzazione assunzionale. Nel caso in cui la **graduatoria** di un concorso per titoli ed esami sia **esaurita** e rimangano posti ad esso assegnati, questi sono ad **aggiungersi** a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017. Detti posti sono reintegrati in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva.

I posti utilizzati per le immissioni in ruolo così effettuate sono reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso 2023 per DS, in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le immissioni in ruolo da effettuare attingendo alla suddetta graduatoria del corso-concorso per dirigenti scolastici indetto nel 2017.

Sulle disposizioni di cui all'articolo 5 del D.L. n. 198/2022 (L. n. 14/2023) si veda il [dossier 106/2 del 1° agosto 2023](#), pp. 258-263.

D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (conv. L. n. 25 del 2022)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 12
<p>Art. 19-<i>quater</i> (Disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici)</p>	<p>Art. 19-<i>quater</i> (Disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici)</p>
<p>1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione. <i>[segue]</i></p> <p><i>[segue comma 1]</i> Dall'attuazione del primo periodo non devono derivare situazioni di esubero di personale per triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta nei casi di esubero di cui al secondo periodo o per effetto della necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo nella regione medesima.</p>	<p>1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale, e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito 18 dicembre 2023, n. 2788, pubblicato nel sito internet del Ministero e nel Portale del reclutamento inPA. Nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario di cui al primo periodo non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2024/2025, alla mobilità interregionale per tale anno scolastico può essere destinato, in aggiunta a quanto previsto al primo periodo, un ulteriore numero di posti, nel limite del 50 per cento del contingente regionale del concorso medesimo. I posti eventualmente resi disponibili per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 ai sensi del secondo periodo sono reintegrati nel contingente regionale del concorso in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare esuberi di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli Uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'Ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il triennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo</p>

D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (conv. L. n. 25 del 2022)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 12
	secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima.
1-bis. Nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1, terzo periodo, riguardino regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti possono essere immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione.	2. Per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, se i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1, quinto periodo, riguardano regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti sono immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alla stessa procedura di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'Ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione. In subordine alle procedure di cui al primo periodo, le immissioni in ruolo disposte in attuazione dell'articolo 5, comma 11-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono disposte con precedenza rispetto alle procedure di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo di dirigenti scolastici di nuova assunzione.

Articolo 13 *(Misure in materia di valutazione dei dirigenti scolastici)*

L'articolo 13 modifica - a decorrere dall'a.s. 2024/2025 - la disciplina relativa alla valutazione dei dirigenti scolastici, sopprimendo, da un lato, i nuclei di valutazione istituiti presso l'amministrazione scolastica regionale e prevedendo, dall'altro, che la valutazione abbia ora luogo sulla base (secondo l'inciso **introdotto nel corso dell'esame alla Camera**) **degli strumenti e dei dati a disposizione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito** nonché del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito (entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame), il quale stabilisce gli indirizzi per la definizione degli obiettivi strategici volti ad assicurare il buon andamento dell'azione dirigenziale e individua i soggetti che intervengono nella procedura di valutazione, in coerenza con la direttiva generale del Ministro dell'istruzione e del merito contenente gli indirizzi strategici.

A tal fine, il **comma 1** sostituisce il secondo periodo dell'articolo 25, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001.

Il primo periodo della disposizione citata – non modificato dal comma in esame - prevede che, nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia.

Il secondo periodo, qui oggetto di intervento, prevedeva che i dirigenti scolastici fossero inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondessero, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.

Ferma restando la previsione per cui i dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, ai fini della responsabilità dirigenziale disciplinata dall'articolo 21, in ordine ai risultati, la novella, nel confermare che la valutazione debba essere sempre compiuta tenuto conto della specificità delle funzioni, prevede – a differenza della precedente formulazione – che essa avvenga ora sulla base (secondo l'inciso **introdotto nel corso dell'esame alla Camera**) **degli strumenti e dei dati a disposizione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito** nonché del [Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici](#), adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, che stabilisce gli indirizzi per la definizione degli obiettivi strategici volti ad assicurare il buon andamento dell'azione dirigenziale e individua i soggetti che intervengono nella procedura di valutazione, in coerenza con la direttiva

generale del Ministro dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 150/2009.

La disposizione sopra richiamata ha previsto l'emanazione, da parte dell'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione, delle direttive generali contenenti gli indirizzi strategici della stessa.

Si veda il D.P.R. n. 80/2013 recante regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione.

La valutazione dei dirigenti scolastici è attualmente disciplinata dalla [direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 18 agosto 2016, n. 36](#), modificata dalla [direttiva 239 del 2017](#). Le priorità strategiche del Sistema nazionale di valutazione sono state emanate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con la [direttiva 18 settembre 2014, n. 11](#).

La **relazione illustrativa** di accompagnamento all'A.C. 1902 fa presente che - secondo quanto rappresentato formalmente dal Dipartimento funzione Pubblica con nota n. 48496-P del 28.07.2023 e dal MEF (IGOP) con nota n. 207676 del 27.07.2023 - in assenza di un primo sistema di valutazione operativo, non sarà possibile erogare la quota del FUN dei dirigenti scolastici destinata alla retribuzione di risultato per l'anno 2024/2025. In proposito, si evidenzia che il nuovo modello proposto risponde, innanzitutto, all'esigenza di garantire un sistema di valutazione che sia allineato con il nuovo modello centralizzato di contrattazione integrativa nazionale (CIN) del Fondo unico nazionale (FUN) dei dirigenti scolastici, nonché alla necessità, rappresentata anche dal Dipartimento della funzione pubblica in occasione dell'espressione del parere relativo al Contratto nazionale integrativo, di avviare con immediatezza, già a partire dall'anno scolastico 2024/2025, un Sistema di valutazione per la dirigenza scolastica che superi l'attuale meccanismo di erogazione del risultato sulla base della mera complessità assegnata all'istituzione scolastica. A questo scopo e in linea con le priorità politiche e strategiche perseguite dal Ministero dell'istruzione e del merito, si intende dare avvio urgentemente a un sistema di valutazione che preveda una fase transitoria di prima applicazione a partire da settembre 2024 in un'ottica di semplificazione dei processi. Il nuovo sistema prevede, nello specifico, che la gestione di tutte le fasi dell'intero procedimento (dall'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti scolastici da parte dei Direttori degli USR, al caricamento dei dati e dei riscontri da parte dei dirigenti scolastici, alla valutazione) avverrà mediante una piattaforma digitale dedicata, permettendo un'interazione tra i diversi attori coinvolti secondo modalità trasparenti, razionali ed essenziali e superando anche l'attuale strumento del *Portfolio*.

Inoltre, come precisa la **relazione tecnica** di accompagnamento all'A.C. 1902, con l'eliminazione del riferimento ai nuclei di valutazione, si intende fare ricorso alla piattaforma digitale, di cui il Ministero dell'istruzione e del merito è già dotato, denominata "Portale del Sistema Nazionale di Valutazione", che garantisce l'espletamento di tutte le fasi della procedura, e a cui il Ministero provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 2** reca alcune modifiche di coordinamento al comma 94 dell'articolo 1 della L. n. 107/2015.

La **lettera a)**, nel sopprimere il primo periodo, espunge la previsione secondo cui il nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici è composto secondo le disposizioni dell'articolo 25, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 (su cui si veda sopra), e può essere articolato con una diversa composizione in relazione al procedimento e agli oggetti di valutazione.

La **lettera b)** novella il secondo periodo del comma 94, inserendo la specificazione, divenuta necessaria dopo la soppressione del primo periodo, per cui la valutazione, che deve essere coerente con l'incarico triennale e con il profilo professionale ed è connessa alla retribuzione di risultato, è quella “dei dirigenti scolastici”.

La **lettera c)** modifica il terzo periodo del comma 94, eliminando il riferimento alla «valutazione dei dirigenti scolastici» all'interno della disposizione che consentiva l'attribuzione, per il triennio 2016-2018, di incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive, in relazione, tra l'altro, all'indifferibile esigenza di assicurare “la valutazione dei dirigenti scolastici” e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione previsto dal regolamento di cui al DPR n. 80/2013.

Il **comma 3** stabilisce che le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025. Alla relativa attuazione si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito con il quale deve essere adottato il Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, previsto dall'articolo 25, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'articolo in esame, è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 14
(Disposizioni in materia di selezione e di durata del servizio all'estero del personale della scuola)

L'**articolo 14** detta disposizioni in materia di selezione e di durata del servizio all'estero del personale della scuola.

Il **comma 01 - introdotto nel corso dell'esame alla Camera** - stabilisce che le **graduatorie** del personale selezionato da destinare all'estero sono **formate ogni nove anni** (anziché i sei anni del testo vigente) e sono pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il **comma 1** prevede la possibilità per il **personale scolastico inviato all'estero** che ha prestato tale servizio per non oltre cinque anni scolastici nell'arco della vita lavorativa di **optare per la permanenza all'estero** per un **unico periodo di nove anni** scolastici consecutivi, nell'arco dell'intera carriera, in alternativa alla possibilità, già prevista, dello svolgimento di **due periodi all'estero**, ciascuno dei quali di **sei anni** scolastici **consecutivi**, intervallati da **almeno sei anni** scolastici di effettivo servizio in Italia.

Il **comma 2 estende** - in via transitoria - tale opzione **anche al personale** in corso di svolgimento del **sesto anno di servizio** presso le **Scuole europee** nell'anno scolastico 2023/2024.

In via preliminare, si rammenta che il **sistema della scuola italiana all'estero** è disciplinato dal [decreto legislativo n. 64 del 2017](#) e ha come **obiettivo**, ai sensi dell'[articolo 2](#) del menzionato decreto legislativo, la **diffusione** e la **promozione della lingua e della cultura italiana** all'estero in un sistema valoriale europeo e in una dimensione internazionale.

La [rete delle scuole italiane all'estero](#) abbraccia l'intero ciclo formativo – scuola per l'infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado – e **si articola** attualmente in: **8 istituti scolastici statali** omnicomprensivi con sede ad Addis Abeba, Asmara (temporaneamente chiuso), Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi, Zurigo; **45 scuole italiane paritarie**, presenti in tutti i continenti; **1 scuola non paritaria** a Smirne; le **sezioni italiane** presso scuole straniere, bilingui o internazionali e presso le scuole europee a Bruxelles, Francoforte, Lussemburgo, Monaco di Baviera e Varese.

Per garantire l'identità culturale italiana dei percorsi di istruzione nel mondo, è previsto l'invio all'estero di un **contingente di personale scolastico** assunto a tempo indeterminato (dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo), collocato a tal fine fuori ruolo, ai sensi dell'[articolo 18 del medesimo decreto legislativo 64 del 2017](#).

Per quanto attiene, nello specifico, alla **durata del servizio all'estero del personale scolastico**, [l'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 64 del 2017](#), in tema di **durata del servizio all'estero**, prevede che la **permanenza**

all'estero non può essere superiore, nell'arco dell'intera carriera, **a due periodi** ciascuno dei quali di **sei anni** scolastici **consecutivi**, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero, e che i due periodi sono **separati da almeno sei anni** scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale.

Il **comma 2** del medesimo articolo 21 chiarisce, poi, che il personale scolastico (dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo) può essere destinato all'estero **se assicura una permanenza in servizio all'estero per sei anni** scolastici. Se il personale **rientra in Italia prima** del sessennio in applicazione dell'articolo 26 comma 2 (ossia per l'irrogazione di una sanzione disciplinare superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni, che comporta l'immediata cessazione dal servizio all'estero) oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, **non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio** di cui alla parte terza, titolo II (artt. 190-202), del [decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967](#) che, in materia di ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, regola i viaggi del personale e il trasporto degli effetti.

Venendo ora all'articolo in commento, esso, al **comma 01** – inserito nel corso dell'esame **alla Camera** – prevede la sostituzione del **comma 4** dell'[articolo 19 del decreto legislativo n. 64 del 2017](#), il quale nel nuovo testo dispone che le **graduatorie** del personale selezionato (da destinare all'estero) sono **formate ogni nove anni** (anziché i sei anni del testo vigente) e sono pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per posti le cui graduatorie sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione continuano a poter essere indette prima della scadenza (ora, novennale).

Resta fermo, in quanto non modificato dalla norma in commento, il terzo periodo del testo vigente del citato comma 4, con cui si prevede che il personale docente inserito nelle graduatorie in parola permane nell'ambito territoriale di riferimento di cui [all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015](#), ai sensi del quale i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali e suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto.

L'articolo in commento, inoltre, al **comma 1**, inserisce nel [citato articolo 21 del decreto legislativo n. 64 del 2017](#) i nuovi **commi 2-bis e 2-ter**.

Il nuovo **comma 2-bis** prevede che, **in alternativa** a quanto previsto ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 21, illustrati sopra, il **personale che ha prestato servizio all'estero per non oltre cinque anni** scolastici nell'arco della vita lavorativa, compresi quello in corso e quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero, **può optare per permanere all'estero per un unico periodo di nove anni** scolastici consecutivi nell'arco dell'intera carriera, compreso quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. L'opzione è esercitata **non oltre l'ultimo giorno del quinto anno** scolastico del primo

sessennio di permanenza all'estero e **non è revocabile** dopo la scadenza di tale termine.

Il nuovo **comma 2-ter** [dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 64 del 2017](#), poi, dispone che l'opzione predetta **può essere esercitata esclusivamente** dal personale che **assicura una presenza all'estero fino allo scadere del novennio** o, in caso di collocamento a riposo, **per almeno un settennio**. La disposizione prevede, inoltre, in sintonia con quanto affermato dal comma 2 del medesimo articolo 21, che **se il personale rientra in Italia prima** del termine indicato nel periodo precedente, in applicazione dell'articolo 26 comma 2 dello stesso decreto legislativo (ossia per l'irrogazione di una sanzione disciplinare superiore alla sospensione dal servizio che comporta l'immediata cessazione dal servizio all'estero), oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, **non sono dovuti i benefici** per il **viaggio di rimpatrio** di cui alla parte terza, titolo II, del [DPR n. 18 del 1967](#).

Il **comma 2** dell'articolo in commento prevede, poi, che l'opzione di cui ai nuovi commi *2-bis* e *2-ter* [dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 64 del 2017](#) può essere esercitata, **entro quindici giorni** dalla data di entrata in vigore del presente articolo (ossia dal 1° giugno 2024), **anche dal personale** in corso di svolgimento del **sesto anno di servizio** presso le **Scuole europee** nell'anno scolastico 2023/2024.

In proposito, la **relazione illustrativa** di accompagnamento all'A.C. 1902 afferma che “la disposizione in esame interviene sulla materia **della durata del servizio all'estero** del personale della scuola sia nelle articolazioni del sistema della formazione italiana nel mondo sia, in virtù del rinvio operato [dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 64 del 2017](#), nelle scuole europee.” Si segnala che il citato articolo 35 prevede, in particolare, che la durata del servizio nelle scuole europee è regolata dall'articolo 21 del predetto decreto legislativo e che il periodo di servizio nelle scuole europee è computato come servizio all'estero agli effetti dello stesso articolo 21.

Le [scuole europee](#) sono **istituti scolastici** controllati congiuntamente dai governi degli **Stati membri dell'Unione europea**, la cui missione è fornire un'istruzione multilingue e multiculturale agli alunni della scuola materna, primaria e secondaria. Come chiarito dall'articolo 1 dello [statuto delle scuole europee](#), esse nascono con lo scopo primario di garantire **l'istruzione in comune dei figli dei dipendenti delle istituzioni europee**, pur accogliendo anche **altri allievi**, che possono beneficiare dell'insegnamento impartito dalle scuole entro i limiti fissati dal consiglio superiore delle Scuole europee.

L'[elenco delle attuali 13 scuole europee](#) è consultabile sul sito internet del Segretariato generale delle Scuole europee. [Per l'Italia vi rientra la Scuola europea di Varese.](#)

Accanto alle scuole europee, si possono annoverare anche le [scuole europee accreditate](#). Per scuole europee accreditate si intendono le scuole che offrono un'istruzione europea che soddisfa i requisiti pedagogici stabiliti per le scuole europee, ma nell'ambito delle reti scolastiche nazionali degli Stati membri. Le scuole europee accreditate non rientrano

quindi nel quadro giuridico, amministrativo e finanziario a cui le scuole europee sono obbligatoriamente soggette.

L'[elenco delle scuole europee accreditate](#) è anch'esso consultabile sul sito internet del Segretariato generale delle Scuole europee. Per l'Italia vi rientrano la [Scuola per l'Europa di Parma](#) e la [Scuola europea di Brindisi](#).

Articolo 14-bis

(Ulteriori misure urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 nonché in materia di esami di Stato per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato)

L'**articolo 14-bis**, introdotto nel corso dell'esame **alla Camera**, modifica, al **comma 1**, la disciplina semplificata di **accesso alla prova orale** nei concorsi per il personale docente della scuola. Il **comma 2** stabilisce che la predetta modifica **si applichi ai concorsi banditi successivamente** all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il **comma 3** modifica le **procedure assunzionali** del personale docente, **limitatamente all'anno scolastico 2024/2025**, prevedendo, in particolare, che le stesse siano completate **entro il 31 dicembre 2024**.

Il **comma 4** prevede la **cessazione**, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, di talune disposizioni relative alle immissioni in ruolo di personale docente ed educativo sui posti comuni e di sostegno.

Il **comma 5** proroga al **31 dicembre 2024** (in luogo del precedente 31 dicembre 2023) i **termini** in materia di svolgimento **degli esami di Stato** per l'**abilitazione** all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari, per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato.

Il **comma 6** incrementa di 279.000 euro, per l'**anno 2024**, lo **stanziamento ordinario** per il pagamento del **lavoro straordinario** del **personale** del comparto funzioni centrali **del Ministero** dell'istruzione e del merito.

Il **comma 7**, infine, prevede che **le modalità** e i **criteri di utilizzo delle risorse** del fondo per la valorizzazione del personale scolastico, come rifinanziato dalla legge di bilancio 2024, siano determinati, nelle more dell'avvio della contrattazione collettiva nazionale e comunque per l'anno scolastico 2024/2025, **con decreto** del Ministro dell'istruzione e del merito, **sentite le organizzazioni sindacali**.

Nello specifico, il **comma 1** sostituisce il **sesto periodo** del **comma 10, lettera a)**, dell'[articolo 59, del decreto-legge n. 73 del 2021](#) (legge n. 106 del 2021) in materia di **accesso alla prova orale** nei concorsi per il personale docente della scuola.

Si ricorda che il citato **comma 10** dell'articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 prevede - a legislazione vigente - che, al fine di assicurare **che i concorsi** ordinari per il **personale docente per la scuola** dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno **siano banditi con frequenza annuale**, in deroga alla disciplina del [DPR n. 487 del 1994](#) e della [legge n. 56 del 2019](#), nonché in deroga

alla disciplina di cui al [decreto legislativo n. 297 del 1994](#), alla [legge n. 107 del 2015](#), al [decreto legislativo n. 59 del 2017](#) e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il carattere comparativo, **le prove** di detti concorsi si svolgono secondo le seguenti **modalità semplificate**:

- a) per i concorsi banditi a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale disposizione (ossia dal 23 giugno 2023, essendo stata introdotta dall'art. 20, comma 1 del [decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75](#)) e per tutto il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, **sostenimento mediante l'ausilio di mezzi informatizzati, di una prova scritta con più quesiti a risposta multipla** volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese (primo periodo). Al termine del periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possibilità di optare per una prova scritta con più quesiti a risposta aperta volta all'accertamento delle medesime competenze di cui al primo periodo (secondo periodo). Nell'ipotesi di cui al secondo periodo della presente lettera, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, l'accesso alla prova scritta può essere riservato a coloro che superano una prova preselettiva (terzo periodo). Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti (quarto periodo). L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti (quinto periodo). **La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti (sesto periodo).**

Ora, la **disposizione in commento** – come anticipato – sostituisce il predetto **sesto periodo** del comma 10 dell'art. 59 del 2021, disponendo che **alla prova orale è ammesso**, sulla base dell'esito della prova scritta, un **numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso** nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, **a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100**. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi (settimo periodo e ultimo periodo, **anch'esso introdotto dalla disposizione in esame**).

A fini di completezza d'esposizione, si riporta di seguito quanto previsto dalle ulteriori lettere del comma 10 dell'articolo 59, non modificate dalla disposizione in esame:

- la lettera *b*) prevede una prova orale volta ad accertare, in particolare, le conoscenze e le competenze del candidato nella disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché le competenze didattiche e l'abilità nell'insegnamento anche attraverso un test specifico;
- la lettera *c*) del medesimo comma, anch'essa non modificata, prevede la valutazione dei titoli;

- la lettera *d*), infine, non modificata, dispone la formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.

Il **comma 2** dell'articolo in esame stabilisce, poi, che le suddette disposizioni dei periodi sesto e settimo della lettera *a*) del comma 10 dell'articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 **si applichino ai concorsi banditi successivamente** all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il **comma 3** aggiunge all'[articolo 4 del decreto-legge n. 255 del 2001](#) il **comma 2-bis**, in materia di procedure assunzionali.

Si ricorda che il suddetto [articolo 4 del decreto-legge n. 255 del 2001](#), recante norme di accelerazione delle procedure assunzionali, prevede, al **comma 1**, che le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere **completati entro il 31 agosto** di ciascun anno. Il medesimo comma prevede, inoltre, che **i contratti a tempo indeterminato stipulati** dai dirigenti territorialmente competenti **dopo tale data comportano il differimento** delle assunzioni in servizio **al 1° settembre dell'anno successivo**, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina. Entro lo stesso termine del **31 agosto** devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono altresì alle **nomine dei supplenti annuali, e dei supplenti fino al termine dell'attività didattica**, attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Il **comma 2** stabilisce, poi, che **decorso il termine del 31 agosto**, i dirigenti scolastici provvedono alle **nomine dei supplenti annuali** e di quelli **fino al termine delle attività didattiche** attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie, di cui all'[articolo 4, comma 3, della legge n. 124 del 1999](#), il dirigente utilizza le graduatorie di istituto, predisposte, per la prima fascia, in conformità ai nuovi criteri definiti per le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.

Il nuovo **comma 2-bis** dell'articolo 4 del decreto-legge n. 255 del 2001, stabilisce, al primo periodo, che, **in deroga al termine** previsto dal suddetto comma 1 del medesimo articolo 4 (in base al quale devono essere completati **entro il 31 agosto di ciascun anno** le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo della scuola), **al fine del raggiungimento** degli **obiettivi** previsti dalla **riforma 2.1** della Missione 4 - Componente 1 del **Piano nazionale di ripresa e resilienza** (concernente il sistema di reclutamento dei docenti), **limitatamente all'anno scolastico 2024/2025**, le **procedure assunzionali** del personale docente sono completate **entro il 31 dicembre 2024**, utilizzando anche le **graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024**, e comunque **non oltre il 10 dicembre 2024**, dei concorsi banditi ai sensi dell'[articolo 59, comma 11, del decreto-legge n. 73 del 2021](#).

Per un approfondimento sulla citata **riforma 2.1** del PNRR, si rinvia alla sezione del *Portale della documentazione* relativa a [istruzione e PNRR](#) (e, in particolare, all'apposito [allegato riforme](#)).

Il medesimo **nuovo comma 2-bis dell'articolo 4** prosegue, al secondo periodo, prevedendo che i **vincitori dei concorsi** di cui al periodo precedente, inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024, e comunque non oltre il 10 dicembre 2024, **scelgono la sede definitiva** tra i **posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato** effettuate entro il 31 agosto 2024 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo determinato di cui all'[articolo 4, commi 1 e 2, della legge n. 124 del 1999](#) (riguardanti il conferimento di supplenze annuali e temporanee), **in numero pari a quello dei posti banditi** nei concorsi di cui al periodo precedente. I **docenti** di cui al secondo periodo **assumono servizio** presso la sede individuata **entro cinque giorni dall'assegnazione** della medesima sede. **I medesimi docenti, eventualmente beneficiari per l'anno scolastico 2024-2025 di un contratto a tempo determinato** su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, **sono confermati** su tale posto. Nelle **more dell'espletamento delle procedure** assunzionali di cui al **comma 2-bis** in esame, i posti vacanti resi indisponibili ai sensi del secondo periodo, sono **coperti con contratti a tempo determinato**, sino alla nomina dell'avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto. **Ai vincitori dei concorsi** di cui al secondo periodo, **se in possesso di abilitazione**, si applica l'[articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017](#) (per il quale i vincitori di concorso su posto comune, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento, sono sottoposti a un **periodo annuale di prova in servizio**, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo) o, **se privi di abilitazione**, si applica quanto previsto dall'[articolo 13, comma 2](#) del medesimo decreto legislativo (in base al quale, i vincitori di concorso che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e che abbiano partecipato al concorso in virtù del fatto di aver prestato un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, sottoscrivono un **contratto annuale di supplenza** con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale), e dall'[articolo 18-bis, comma 4](#), del medesimo decreto legislativo (in base al quale i vincitori di concorso che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e che abbiano partecipato al concorso avendo conseguito almeno 24 CFU/CFA, se conseguiti entro il 31 ottobre 2022, o 30 CFU del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, parte dei quali di tirocinio diretto, sottoscrivono un **contratto annuale di supplenza** con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale).

Il **comma 4 dell'articolo in esame** dispone che, fermo restando quanto previsto dal combinato disposto del **comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 44 del 2023** e del **comma 5 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017** (che riguardano le immissioni in ruolo dei docenti di sostegno), **a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025**, le disposizioni dei **commi da 17 a 17-septies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 126 del 2019** (legge n. 159 del 2019), **cessano di avere efficacia** per le restanti immissioni in ruolo sui posti comuni e di sostegno.

Si ricorda che i **commi da 17 a 17-septies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 126 del 2019** (legge n. 159 del 2019) prevedono che, al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, i **posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti** e disponibili **dopo le operazioni di immissione in ruolo** disposte ai sensi del testo unico di cui al **decreto legislativo n. 297 del 1994**, del **decreto legislativo n. 59 del 2017**, del **decreto-legge n. 87 del 2018**, e dello stesso articolo 1 del decreto-legge n. 126 del 2019, **sono destinati alle immissioni in ruolo disciplinate dai successivi commi** del medesimo articolo fino al 17-septies e riguardanti **i soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l'immissione nei ruoli del personale docente o educativo che presentino** istanza al fine dell'immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie.

Il **comma 5 dell'articolo in esame**, mediante la modifica dell'**articolo 7-ter del decreto-legge n. 51 del 2023**, **proroga al 31 dicembre 2024** (in luogo del precedente 31 dicembre 2023 già oggetto di proroga in virtù dell'**articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 228 del 2021**) i **termini in materia di svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni** e dei **tirocini professionalizzanti** e curricolari, per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

Il **comma 6 dell'articolo in esame**, al fine di **garantire un ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025** e accelerare le procedure di reclutamento del personale docente, **incrementa**, per l'anno 2024, lo **stanziamento ordinario** per il pagamento del **lavoro straordinario del personale del comparto funzioni centrali del Ministero** dell'istruzione e del merito, **della somma di 279.000 euro**, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'**articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006**.

Il **comma 7 dell'articolo in commento**, infine, sostituisce il **secondo periodo dell'articolo 1, comma 330**, della **legge n. 213 del 2023** (legge di bilancio 2024).

Si ricorda che il suddetto **articolo 1, comma 330** della legge di bilancio 2024 prevede, al **primo periodo**, che, ai fini della valorizzazione dei docenti impegnati

nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento, il **fondo** di cui all'[art.1, comma 561, della legge n. 197 del 2022](#), istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito al fine di valorizzare il personale scolastico, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per il 2023, **è incrementato di 42 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2024 e 2025**. **Le modalità e i criteri di utilizzo delle relative risorse sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale**, in un'apposita sessione contrattuale che disciplina l'utilizzo anche delle ulteriori risorse individuate nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto istruzione e ricerca, ovvero derivanti da altre fonti di finanziamento europee (**secondo periodo**).

Ora, la **disposizione in commento**, nel sostituire il suddetto secondo periodo del **comma 330** dell'articolo 1 della legge di bilancio 2024, prevede che **le modalità e i criteri di utilizzo delle risorse** di tale comma, nelle more dell'avvio della contrattazione collettiva nazionale e comunque **per l'anno scolastico 2024/2025**, siano definiti con **decreto** del Ministro dell'istruzione e del merito, **sentite le organizzazioni sindacali**.

Il **terzo** e ultimo periodo del medesimo art. 1, comma 330 della legge n. 213 del 2023 – **non modificato dalla disposizione in esame** - dispone che tra i criteri di cui al secondo periodo è assegnata priorità alle attività di cui al primo periodo svolte nelle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano « [Agenda Sud](#) », di cui al [decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 20 agosto 2023](#), sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione ([INVALSI](#)).

Articolo 14-ter
(Misure urgenti in materia di welfare studentesco)

L'**articolo 14-ter**, che detta misure urgenti in materia di *welfare* studentesco e **introdotto nel corso dell'esame alla Camera**, stabilisce, al **comma 1**, che i **tetti di spesa dell'intera dotazione libraria** necessaria per ciascun anno della **scuola secondaria di I e II grado** sono **adeguati al tasso di inflazione programmata**. Il **comma 2** incrementa di **3 milioni** di euro, a decorrere dall'anno 2025, l'**autorizzazione di spesa** per la **fornitura gratuita**, totale o parziale, di **libri di testo** in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che i **tetti di spesa dell'intera dotazione libraria** necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado di cui all'[articolo 15, comma 3, lettera c\), del decreto-legge n. 112 del 2008](#) ([legge 133 del 2008](#)) sono **adeguati al tasso di inflazione programmata**.

Si rammenta che il **comma 3** dell'[articolo 15 del decreto-legge n. 112 del 2008](#) ([legge 133 del 2008](#)) dispone che i **libri di testo** sviluppino i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con **decreto** di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, sono **determinati**:

- a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione cartacea, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso, tenuto conto dei contenuti digitali integrativi della versione mista;
- b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nella versione digitale, anche al fine di un'effettiva integrazione tra la versione digitale e i contenuti digitali integrativi;
- c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i **tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado**, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore, tenendo conto della riduzione dei costi dell'intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e dei supporti tecnologici di cui al comma 3-ter;
- c-bis) i criteri per ottimizzare l'integrazione tra libri in versione digitale, mista e cartacea, tenuto conto delle specifiche esigenze didattiche.

Il **comma 2** della disposizione in esame, mediante una novella [all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012](#) ([legge n. 135 del 2012](#)), **incrementa di 3 milioni di euro**, a decorrere dall'anno 2025, l'**autorizzazione di spesa** prevista dal primo periodo del richiamato comma 5, in materia di **fornitura di libri a titolo parzialmente o totalmente gratuito** agli alunni che adempiono l'obbligo scolastico e che siano in possesso dei requisiti richiesti.

Si ricorda che il **comma 5 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 95 del 2012 (legge n. 135 del 2012)** stabilisce che, al fine di assicurare la **prosecuzione degli interventi** previsti dall'**articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998**, è autorizzata la spesa di **103 milioni di euro** a decorrere dall'anno 2013.

In proposito, **l'articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998**, occupandosi della **fornitura gratuita dei libri di testo**, dispone che nell'anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti. Con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della Conferenza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari, sono **individuata le categorie degli aventi diritto** al beneficio, applicando, per la valutazione della situazione economica dei beneficiari, i criteri di cui al **decreto legislativo n. 109 del 1998** (recante la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate), in quanto compatibili, con le necessarie semplificazioni ed integrazioni.

Inoltre, si ricorda che l'articolo 1, comma 628, della **legge n. 296 del 2006** ha disposto che la **gratuità parziale dei libri di testo** di cui all'**articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998** è estesa agli **studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore**.

La medesima novella introdotta dal comma 2 dell'articolo in esame dispone che, a tale maggior onere, pari a 3 milioni di euro annui, si provvede mediante **corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Articolo 14-quater
(Misure urgenti per la funzionalità del Ministero dell'istruzione e del merito)

L'articolo 14-quater – introdotto nel corso dell'esame **alla Camera** – con un **unico comma** reca misure urgenti per la funzionalità del Ministero dell'istruzione e del merito, stabilendo che la **dotazione organica** del Ministero è incrementata di **tre posizioni dirigenziali di livello generale**, da assegnare agli **Uffici scolastici regionali** per la **Basilicata, l'Umbria** e il **Molise** e affidando ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di **modificare conseguentemente il regolamento di organizzazione** del Ministero dell'istruzione e del merito.

In particolare, l'unico **comma** prevede che al fine di **favorire l'uniformità organizzativa degli uffici periferici** del Ministero dell'istruzione e del merito, anche mediante il riordino delle funzioni dei medesimi uffici e di quelli dell'amministrazione centrale da cui dipendono funzionalmente, la **dotazione organica** del Ministero è incrementata di **tre posizioni dirigenziali di livello generale**, da assegnare agli Uffici scolastici regionali per la **Basilicata, l'Umbria** e il **Molise**.

Si prevede, a tal fine, che il regolamento di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 208 del 2023](#), recante l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito, debba essere adeguato a quanto disposto dal periodo precedente, **entro il 31 ottobre 2024**, con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** da adottarsi, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato.

Agli **oneri** derivanti dalla descritta previsione, pari a **149.415 euro per l'anno 2024** e **896.486 euro annui a decorrere dall'anno 2025**, si provvede mediante corrispondente **riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto**, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Si ricorda che [l'articolo 8, comma 7, del regolamento di organizzazione](#) del Ministero dell'istruzione e del merito ([D.P.C.M. n. 208 del 2023](#)), nel **testo vigente**, elenca gli uffici scolastici regionali, stabilendo:

- alla **lettera b)**, che **l'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata**, di cui è titolare un dirigente di livello non generale, si **articola in quattro uffici dirigenziali non**

generali e in cinque posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

- alla **lettera m)**, che l'**Ufficio scolastico regionale per il Molise**, di cui è titolare un dirigente di livello non generale, si **articola in quattro uffici dirigenziali non generali** e in tre posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
- alla **lettera s)**, che l'**Ufficio scolastico regionale per l'Umbria**, di cui è titolare un dirigente di livello non generale, si **articola in quattro uffici dirigenziali non generali** e in quattro posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.

CAPO IV – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 15

(Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle attività di ricerca e per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia dei ricercatori a tempo indeterminato)

L'articolo 15, al comma 1, posticipa dal 31 luglio 2024 al 31 dicembre 2024 il termine di conclusione del **regime transitorio** ai sensi del quale **le università**, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca **possono continuare ad indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca**, ai sensi della normativa previgente alla riforma del 2022 che ha sostituito gli assegni di ricerca con i contratti di ricerca.

I **commi 1-bis e 1-ter**, introdotti durante l'esame **alla Camera**, recano disposizioni per la **chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia dei ricercatori a tempo indeterminato**. In particolare, il **comma 1-bis** autorizza le università statali a bandire, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, **procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato** in possesso di abilitazione scientifica nazionale, **entro il 31 dicembre 2025** e nel limite di spesa di **8.103.894 euro annui a decorrere dall'anno 2024**. Tali procedure devono essere riservate, **per almeno il 50 per cento dei posti**, a chiamate di **ricercatori che siano già in servizio nell'università procedente**.

I commi **1-quater e 1-quinqües**, anch'essi introdotti **dalla Camera**, consentono l'**utilizzo delle risorse** stanziati dai commi precedenti e **non utilizzate** nei termini previsti, **nonché di ulteriori risorse già stanziati** a legislazione vigente, per la copertura di **maggiori oneri stipendiali** del personale docente e non docente delle università.

L'articolo in esame, composto da **cinque commi**, reca disposizioni urgenti per lo **svolgimento delle attività di ricerca** e per la **chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia** dei ricercatori a tempo indeterminato

Il **comma 1**, **nelle more della revisione** delle disposizioni in materia di **pre-ruolo universitario e della ricerca**, **posticipa dal 31 luglio 2024 al 31 dicembre 2024** il termine di conclusione del **regime transitorio** di cui all'articolo 14, al comma 6-*quaterdecies*, primo periodo, del [decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36](#), ai sensi del quale, limitatamente alle risorse già programmate ovvero deliberate (entro tale data) dai rispettivi organi di governo, **le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente** al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del [decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](#), e **gli enti pubblici di ricerca** possono

continuare ad indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi della normativa previgente all'entrata in vigore della riforma di tale istituto adottata con l'articolo 14, comma 6-*septies*, del medesimo decreto-legge.

Ai sensi dell'[articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](#), con decreto del Ministro, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, possono essere stabilite eventuali equipollenze con il titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati dall'[Istituto universitario europeo](#), dalla [Scuola normale superiore di Pisa](#), dalla [Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa](#), dalla [Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste](#) e da altre scuole italiane di livello post-universitario e che siano assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attività di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati.

Si ricorda che il citato **articolo 14, comma 6-*septies***, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, sostituendo integralmente l'articolo 22 della [legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), **ha riformato la disciplina degli assegni di ricerca, sostituendoli con i "contratti di ricerca"**, contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati all'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, il cui importo è determinato in sede di contrattazione collettiva.

Come detto, il medesimo articolo 14, al **comma 6-*quaterdecies*, primo periodo**, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha istituito un **regime transitorio** ai sensi del quale, limitatamente alle risorse già programmate ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo, le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca possono continuare ad indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca secondo il regime previgente. Il **termine di conclusione** di tale regime transitorio, originariamente fissato al **31 luglio 2024**, è ora prorogato al **31 dicembre 2024** dalla disposizione in commento.

Per quanto riguarda **gli assegni di ricerca**, essi costituivano l'oggetto di disciplina dell'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, prima della sostituzione integrale di tale articolo avvenuta con l'entrata in vigore, il 30 giugno 2022, del comma 6-*septies* dell'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.

Il nuovo articolo 22 della legge n. 240 del 2010 disciplina ora il nuovo istituto dei "contratti di ricerca", per la descrizione della cui disciplina si rinvia all'approfondimento che segue. Qui si dà conto invece della disciplina di cui alla precedente versione del testo dell'articolo 22, vigente fino al 29 giugno 2022, che, ai sensi dell'articolo in commento, continua a poter essere applicata dalle università e dagli altri soggetti conferitori fino al 31 dicembre 2024.

Ai sensi di tale disciplina **le università**, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ([ENEA](#)) e l'Agenzia spaziale italiana ([ASI](#)), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di

dottore di ricerca - nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio - **possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca.**

I suddetti soggetti disciplinano le modalità di conferimento degli assegni con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante **due procedure** definite dalla legge:

- i) pubblicazione di **un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse** del soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;
- ii) pubblicazione di **bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti**, secondo procedure stabilite dal soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca.

Possono essere destinatari degli assegni **studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo** allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo delle suddette università e istituzioni.

I soggetti conferitori possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di un'adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, detti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.

Gli **assegni** hanno **durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili per una durata complessiva comunque non superiore a quattro anni** (ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso).

La **durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni cumulata con la durata dei contratti di ricercatore a tempo determinato** (anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con i suddetti enti) **non può superare i 12 anni anche non continuativi.**

L'**importo** degli assegni è determinato dal soggetto conferitore sulla base di un importo minimo stabilito con decreto ministeriale. Con il [decreto ministeriale 9 marzo 2011, n. 102](#), l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'articolo 22, è stato determinato in una somma pari a **19.367 euro**, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante.

• *La riforma del 2022: dagli assegni ai contratti di ricerca*

A sensi del **nuovo testo dell'articolo 22** della [legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), vigente dal 30 giugno 2022, le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca, **possono stipulare**, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, **contratti di lavoro a tempo determinato**, denominati "**contratti di ricerca**", finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

I contratti di ricerca hanno **durata biennale** e **possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni**. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a

un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La **durata complessiva dei contratti** di cui al presente articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, **non può**, in ogni caso, **essere superiore a cinque anni**, non considerando i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Le **modalità di selezione** per il conferimento dei contratti di ricerca sono disciplinate dalle istituzioni di cui sopra con apposito regolamento, e consistono in procedure, relative ad una o più aree scientifiche, volte a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca.

Alle selezioni possono concorrere **coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero** (o del titolo di specializzazione di area medica), o **gli iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca** (o all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica), purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando. Fermo restando che i titoli appena citati costituiscono titolo preferenziale, gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione anche ad altri soggetti in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.

L'**importo** del contratto di ricerca è **stabilito in sede di contrattazione collettiva**, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.

Il contratto di ricerca **non è cumulabile con borse di studio o di ricerca**, salvo quelle finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio nelle amministrazioni pubbliche. Non dà luogo a diritto di accesso al ruolo delle istituzioni di ricerca, né può essere computato ai fini del superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni.

La **relazione illustrativa** di accompagnamento all'A.C. 1902 specifica le **ragioni** che avrebbero reso **necessaria ed urgente la proroga** di cui all'articolo in esame. Esse risiederebbero nel fatto che “le istituzioni dell'alta formazione e gli enti pubblici di ricerca non hanno alcuno strumento efficace cui fare ricorso per attrarre i giovani talentuosi nel percorso di ricerca e per valorizzarne le competenze. **L'unico strumento giuridico** attualmente previsto cui queste potrebbero fare ricorso – ossia **il contratto di ricerca - non è, nei fatti, utilizzabile** perché è **ancora in corso la sequenza contrattuale** necessaria per l'individuazione dell'importo economico da corrispondere a chi ne è titolare e **non è possibile prevedere i tempi per la sua conclusione.**”

Per quanto riguarda **la riforma del c.d. pre-ruolo**, nelle more dell'adozione della quale è stata disposta la proroga di cui all'articolo in commento, secondo quanto sostenuto dalla relazione illustrativa essa sarebbe “**in corso**”, ed in particolare sarebbero state “**formulate proposte concrete per il riordino, il coordinamento e la razionalizzazione delle norme vigenti in materia di contratti e di assegni di ricerca**”. Si tratterebbe, prosegue la relazione “di **istituti che si vanno ad aggiungere al contratto di ricerca** e che mirano

ad incentivare la mobilità, nazionale ed internazionale, e la circolazione delle competenze e dei saperi.”

Durante l’esame alla Camera, sono stati introdotti nell’articolo in esame **i commi da 1-bis a 1-quinquies**.

In particolare, il **comma 1-bis** autorizza le **università statali** a bandire, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, **procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato** in possesso di abilitazione scientifica nazionale, **entro il 31 dicembre 2025** e nel **limite di spesa di 8.103.894 euro annui** a decorrere dall'anno 2024.

Le procedure autorizzate devono riguardare, per **almeno il 50 per cento** dei posti, chiamate di **ricercatori che siano già in servizio nell'università procedente** (ai sensi [dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#)), e per **non più del 50 per cento** dei posti, **chiamate ad esito di procedure selettive ordinarie** (ai sensi [dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#)).

Il **comma 1-ter** provvede alla **copertura degli oneri** connessi a quanto disposto dal comma 1-bis, pari a euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024. Ad essi si provvede a valere sulle **risorse non utilizzate dalle università per i piani straordinari di reclutamento conclusi**:

- quanto a euro 175.875, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 633, della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#);
- quanto a euro 1.384.100, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#);
- quanto a euro 1.963.700, a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 5-septies, lettere a) e b), del [decreto-legge 30 dicembre 2019](#), n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- quanto a euro 1.458.695, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 524, della [legge 30 dicembre 2020, n. 178](#);
- quanto a euro 3.121.524, a valere sulle risorse di cui all'articolo 238 del [decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Si tratta, in tutti i casi citati, di norme di **rifinanziamento del fondo per il finanziamento ordinario delle università** di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della [legge 24 dicembre 1993, n. 537](#), relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica. Tale fondo è attualmente appostato al **capitolo 1694** dello Stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca.

La **ripartizione**, tra le università statali, delle **risorse stanziati** dalle disposizioni in esame, è demandata ad un **decreto del Ministro dell'università e della ricerca**, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Il **comma 1-*quater*** prevede che le **risorse** stanziati dalle disposizioni in esame **che non vengano utilizzate** dalle università statali per le finalità di cui al comma 1-*bis* **entro i termini ivi previsti** (31 dicembre 2025) **siano poi attribuite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca**, al quale è demandata anche l'individuazione dei soggetti destinatari e delle modalità di riparto. Al medesimo decreto è attribuito il compito di definire i criteri di ripartizione del fondo per il **finanziamento ordinario delle università** (di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537), a **cofinanziamento degli eventuali maggiori oneri stipendiali** del personale docente delle università.

Il **comma 1-*quinquies*** consente altresì l'utilizzo, a copertura dei **maggiori oneri stipendiali del personale docente** derivanti dall'applicazione del presente articolo, delle **risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della [legge 30 dicembre 2021, n. 234](#)**, già assegnate alle università con i decreti del Ministro dell'università e della ricerca [n. 445 del 6 maggio 2022](#), e [n. 795 del 26 giugno 2023](#), e **non utilizzate** dalle stesse università per il reclutamento del personale docente e non docente **nei termini indicati** dai medesimi provvedimenti.

Infine, si dispone **che le ulteriori risorse di cui al medesimo articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234**, stanziati a decorrere, rispettivamente, dagli **anni 2025 e 2026**, siano assegnate alle università statali con il **decreto** del Ministro dell'università e della ricerca **recante i criteri di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università** (di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537), a **cofinanziamento dei maggiori oneri stipendiali del personale docente e non docente** delle università.

Il **comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234**, nel rifinanziare il fondo per il finanziamento ordinario delle università, ha destinato **75 milioni di euro** per l'anno **2022**, **300 milioni di euro** per l'anno **2023**, **640 milioni di euro** per l'anno **2024**, **690 milioni di euro** per l'anno **2025** e **740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 all'assunzione di professori universitari, di ricercatori e di personale tecnico-amministrativo delle università**, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, al fine di favorire il graduale raggiungimento degli standard europei in ordine al rapporto tra il numero dei docenti e del personale tecnico-amministrativo delle università e quello degli studenti.

Articolo 15-bis
(Misure urgenti per il sostegno agli studenti universitari con disabilità gravissima)

L'articolo 15-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, istituisce, in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un **fondo** con una dotazione di **1,5 milioni di euro** per l'anno **2024**, finalizzato alla corresponsione, da parte degli organismi regionali per il diritto allo studio, di un **assegno di cura forfettario** a sostegno delle spese per la remunerazione di personale qualificato che assista lo **studente universitario con disabilità gravissima** durante le lezioni relative al proprio corso di studi.

L'articolo, **introdotto nel corso dell'esame alla Camera**, è composto da **3 commi** e reca misure finalizzate a **sostenere il diritto allo studio degli studenti con disabilità gravissima** di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *b)*, *d)*, e *f)*, del [decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016](#), iscritti a corsi di laurea erogati con modalità convenzionale o mista presso le università statali e non statali legalmente riconosciute.

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016, di **riparto delle risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze per il 2016**, **identifica**, all'articolo 3, comma 2, le **persone in condizione di disabilità gravissima** in favore delle quali indirizzare in via prioritaria, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 40 per cento, gli interventi regionali finanziati dal citato fondo. I soggetti identificati dalle lettere *b)*, *d)* ed *f)*, quali **destinatari delle risorse di cui al fondo istituito dal comma in esame**, sono le **persone, beneficiarie dell'indennità di accompagnamento**, di cui alla [legge 11 febbraio 1980, n. 18](#), o comunque **definite non autosufficienti** ai sensi dell'[allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013](#), per le quali sia verificata una delle seguenti condizioni invalidanti:

- **persone dipendenti da ventilazione meccanica** assistita o non invasiva continuativa (24/7) (lett. *b)*);
- **persone con lesioni spinali** fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B lett. *d)*);
- **persone con deprivazione sensoriale complessa** intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore lett. *f)*).

In particolare, il **comma 1**, ai fini appena citati, istituisce, in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca **un fondo con una**

dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla **corresponsione**, da parte degli organismi regionali per il diritto allo studio, **di un assegno di cura forfettario** come contributo delle **spese per la remunerazione di personale qualificato che assiste lo studente** durante le lezioni relative al proprio corso di studi.

Il **comma 2** demanda ad un **decreto del Ministro dell'università e della ricerca**, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, **la disciplina delle modalità e dei criteri di erogazione**, in favore degli organismi regionali per il diritto allo studio competenti per il territorio in cui gli studenti interessati frequentano le attività didattiche universitarie, **delle risorse del fondo** istituito dal comma 1.

Il **comma 3** reca la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024. Tale copertura è rinvenuta nella corrispondente riduzione dello stanziamento del **fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.”.

Articolo 16

(Misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari)

L'articolo 16 modifica la composizione della **struttura di supporto** posta alle dirette dipendenze del **Commissario straordinario per gli alloggi universitari**, nominato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 19 del 2024 al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR in materia di alloggi universitari. In particolare: è **ridotto da quattro a due il numero delle unità di personale non dirigenziale** assegnate alla citata struttura, ed è **aumentato da tre a cinque il numero massimo di esperti** nominati dal Commissario. Inoltre, è precisato che **l'incarico dell'unica unità di personale dirigenziale** della struttura è conferibile **anche a soggetti esterni** ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione.

L'articolo in esame, composto da due commi, reca misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della **struttura di supporto** al **Commissario straordinario per gli alloggi universitari**.

A tal fine, il **comma 1** dell'articolo in esame reca una serie di **novelle** all'articolo **5, comma 2**, del [decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19](#), recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del **Piano nazionale di ripresa e resilienza** (PNRR).

Si ricorda che l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, al comma 1, attribuisce ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di **nominare un Commissario straordinario**, in carica fino al **31 dicembre 2026** ed operante presso il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di **assicurare il conseguimento** entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativi **alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari** (si tratta della **Riforma 1.7 della M4C1**, si veda in proposito la [pagina web](#) curata dal Servizio studi della Camera dedicata all'attuazione del PNRR, con particolare riguardo alla politica pubblica "Università e ricerca").

Al **Commissario** sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del [decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77](#), ai sensi del quale, **in caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR**, ed in particolare in caso di inerzia perdurante oltre lo scadere di un primo termine assegnato dal Presidente del Consiglio dei ministri al soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari *ad acta*, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, **il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari** ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi.

Il **Commissario straordinario** provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo le modalità previsti dall'[articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021](#), e cioè con **ordinanze motivate, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale**, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il Commissario opera in raccordo con l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del Ministero dell'università e della ricerca, nonché con la Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si segnala che in data **7 maggio 2024** è stato pubblicato, sul sito del Ministero dell'università e della ricerca, un [comunicato stampa](#) che dà conto dell'avvenuta nomina del nuovo **Commissario straordinario**, nella persona dell'ingegnere **Manuela Manenti**.

Il comma in esame modifica, in particolare, il comma 2 dell'articolo 5, del [decreto-legge n. 19 del 2024](#), che disciplina la **composizione della struttura di supporto** posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario, operante sino alla data di cessazione del suo incarico.

Si ricorda, in proposito, che il **personale** della struttura è composto da **dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali** e di **enti territoriali**, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale è **collocato fuori ruolo** o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza.

Venendo al contenuto specifico delle novelle apportate dal comma in esame al comma 2 appena descritto, la **lettera a)**, composta da tre numeri:

- **riduce da cinque a tre unità di personale l'ammontare massimo del contingente assegnato** (numero 1));
- precisa che **tale riduzione** di personale si concentra nell'insieme delle unità di **personale non dirigenziale**, che si **riducono da quattro a due** (numero 3));
- specifica che **l'unica unità di personale dirigenziale di livello non generale** del contingente è **assegnata con incarico conferibile anche a soggetti esterni ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione**, ai sensi dei commi *5-bis* e 6 dell'articolo 19 del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) (numero 2)).

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del comma *5-bis* dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **gli incarichi di funzioni dirigenziali possono essere conferiti a dirigenti non appartenenti ai ruoli dei dirigenti**, di prima e di seconda fascia, delle amministrazioni dello Stato, **purché siano dipendenti pubblici, anche di organi costituzionali**, e previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

Ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 19, **gli incarichi possono essere altresì conferiti**, fornendone esplicita motivazione, **a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione**, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale.

La **lettera b)** del comma 1 in esame, invece, **aumenta da tre a cinque il numero massimo di esperti** di comprovata qualificazione professionale **di cui il Commissario straordinario può avvalersi**.

La **relazione illustrativa** di accompagnamento all'A.C. 1902 precisa che l'insieme delle modifiche apportate alla composizione della struttura di supporto al Commissario, “prevedendo **una più ampia possibilità di selezione di personale altamente competente e specializzato** da destinare a tale struttura, consente di **ottimizzare il funzionamento della struttura ed il perseguimento delle sue imprescindibili finalità**, in ottica di semplificazione, di accelerazione e di agevolazione dell'attuazione degli interventi aventi ad oggetto le residenze universitarie e il conseguimento, pertanto, degli obiettivi della Riforma della Missione 4 Componente 1, prevista dal PNRR. Una mancata previsione, in tal senso, rischierebbe, infatti, di impedire ovvero di rallentare le attività della struttura, in patente contrasto con le tempistiche ristrette imposte dal PNRR.”

Il **comma 2** dell'articolo in commento reca la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dal comma 1, quantificandoli in 35.242 euro per l'anno 2024 e 42.290 euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Alla compensazione di tali effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente** conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Il **Fondo** per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, istituito dall'articolo 6, comma 2, del [decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154](#), nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze, è appostato al capitolo 7593 di tale stato di previsione, con una previsione di cassa per il 2024 di 206.601.989 euro.

Articolo 16-bis
(Misure urgenti a sostegno degli studenti universitari fuori sede iscritti alle università statali)

L'articolo 16-bis, introdotto durante l'esame alla Camera, incrementa di **10,3 milioni di euro**, per l'anno **2024**, il **fondo** finalizzato a corrispondere un **contributo per le spese di locazione abitativa** sostenute dagli **studenti fuori sede**, che siano iscritti alle università statali, siano appartenenti a un nucleo familiare con un ISEE non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio.

L'articolo in commento, **introdotto nel corso dell'esame alla Camera**, è composto da un solo comma e reca misure a **sostegno degli studenti universitari fuori sede**.

In particolare, il **comma 1**, al primo periodo, **incrementa di 10,3 milioni di euro**, per l'anno **2024**, il **fondo** di cui all'articolo 1, comma 526, della [legge 30 dicembre 2020, n. 178](#) (legge di bilancio per il 2021), finalizzato a corrispondere un **contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede**, ossia residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, che siano **iscritti alle università statali**, siano appartenenti a un nucleo familiare con **un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro** e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio.

Si ricorda che il **fondo** in questione era stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca dalla legge di bilancio per il 2021 con una dotazione di **15 milioni di euro** per il solo anno **2021**. La legge di bilancio per il 2023 ([legge 29 dicembre 2022, n. 197](#)), all'articolo 1, comma 580, ha rifinanziato il citato fondo, per **4 milioni di euro** per l'anno **2023** e per **6 milioni di euro** annui a decorrere dall'anno **2024**.

Ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo in commento, **agli oneri** derivanti dal rifinanziamento disposto dal primo, pari a 10,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento **del fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca."

Articolo 16-ter
(Modifiche al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81)

L'articolo 16-ter, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, reca disposizioni volte a disciplinare ulteriormente il **Fondo per il credito ai giovani** istituito dall'articolo 15, comma 6, del decreto-legge n. 81 del 2007. In particolare, si prevede che gli impegni assunti dal Fondo con il rilascio di garanzie finanziarie siano assistiti dalla **garanzia di ultima istanza dello Stato**. Sono, altresì, previsti **meccanismi di incremento** della dotazione del Fondo, fermo restando il **limite del settanta per cento** dell'importo finanziato.

La norma in esame, introdotta nel corso dell'esame parlamentare, interviene sull'[articolo 15, comma 6](#), del decreto-legge, 2 luglio 2007, n. 81.

Preliminarmente, si rammenta che il suddetto articolo 15, comma 6, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato "**Fondo per il credito ai giovani**", ai fini della realizzazione di **iniziative a carattere nazionale** volte a **favorire l'accesso al credito dei giovani** di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, finalizzato al **rilascio di garanzie dirette**, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.

• **Fondo per il credito ai giovani**

Al fine di poter favorire l'accesso al credito, la sostenibilità e la trasparenza a beneficio delle famiglie italiane, il "**Fondo per il credito ai giovani**" (cd. "**Fondo studio**") è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Fondo è diretto ai **giovani meritevoli, ma privi dei mezzi finanziari sufficienti**, al fine di consentire un **percorso di studi o completare la propria formazione** grazie a un **prestito garantito dallo Stato**. I criteri, le finalità e le modalità di funzionamento e di utilizzo del Fondo sono stati determinati con [decreto interministeriale 19 novembre 2010](#) (emanato dall'allora Ministro della Gioventù di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze).

La gestione del Fondo è stata affidata a CONSAP S.p.A.

L'ambito di applicazione del Fondo è specificato dal sopracitato decreto: costituiscono, infatti, **operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti previsti nell'ambito di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito dei soggetti di età compresa tra i 18 e i 40 anni**.

La garanzia è rivolta agli studenti meritevoli e permette di finanziare giovani che desiderino proseguire gli studi dopo la scuola superiore iscrivendosi all'università o per frequentare corsi di specializzazione post-laurea o approfondire la conoscenza di una lingua.

Invero, il Fondo ha il precipuo scopo di **favorire lo sviluppo e l'incremento delle politiche preordinate all'inclusione finanziaria**, agevolando l'accesso al credito bancario da parte di studenti universitari e neolaureati, ai fini dell'apprendimento e approfondimento di percorsi professionali e lavorativi.

Ai fini dell'accesso al Fondo, i beneficiari, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, devono essere **regolarmente iscritti a un corso di laurea, master o scuola di specializzazione con un buon punteggio sul precedente titolo di studio, oppure iscritti a un dottorato o a un corso di lingue**, come specificato nel decreto interministeriale.

Si tratta di un **Fondo di garanzia "rotativo"** finanziato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale nell'ambito dell'accesso al credito.

Alla luce della condivisione del rischio tra gli istituti di credito, che erogano il prestito, e il Dipartimento, in qualità di soggetto garante, **la garanzia assicura la riduzione del rischio in capo all'istituto di credito**. Il Fondo, pertanto, svolge la funzione di garante della banca che concede il finanziamento, nel caso di mancata restituzione del capitale da parte del beneficiario.

La restituzione dei finanziamenti è da effettuarsi in un periodo compreso tra i tre ed i quindici anni. Il piano di ammortamento del finanziamento non può, comunque, iniziare prima del 30° mese successivo all'erogazione dell'ultima rata del finanziamento e i finanziatori si impegnano a non richiedere ai beneficiari garanzie aggiuntive oltre alla garanzia fornita dallo Stato.

Infine, in merito alla natura e alla misura, il decreto stabilisce che la garanzia del Fondo è a **prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile** e che è concessa nella misura del **settanta per cento dell'esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale**, nei limiti del finanziamento concedibile, per il quale Consap, quale soggetto "Gestore", ha dato positiva approvazione.

La disposizione in commento prevede la **garanzia di ultima istanza dello Stato per gli impegni assunti dal Fondo**, in relazione alle risorse disponibili a legislazione vigente, con il rilascio di garanzie finanziarie.

Si dispone che le **attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti siano espletate dal gestore (Consap S.p.A.) anche per conto dell'Amministrazione titolare del Fondo**. È ammessa, peraltro, la **facoltà di delega** per il gestore di tali attività **a terzi o agli stessi garantiti**, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La norma statuisce, con riferimento alla garanzia di ultima istanza, **l'inammissibilità di azioni dirette di escussione della garanzia** nei confronti della Amministrazione titolare del Fondo e del Ministero dell'economia e delle finanze.

La disposizione prevede, altresì, che i soggetti finanziatori, all'atto della richiesta della garanzia, debbano **indicare le condizioni economiche di maggior favore** applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo.

Infine, vengono disciplinate le **modalità di incremento** della dotazione del Fondo, con la precisazione che la garanzia del Fondo **non può comunque essere superiore al settanta per cento** dell'importo finanziato.

Nello specifico, esso può essere aumentato attraverso il **versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici o privati** oppure mediante **l'intervento dell'istituto nazionale di promozione** di cui all'[articolo 1, comma 826](#), della legge, 28 dicembre 2015, n. 208. Il citato istituto nazionale di promozione può intervenire mediante il versamento di contributi a valere su risorse

proprie e ha, altresì, facoltà di rilasciare garanzie a favore del Fondo anche a valere su risorse europee.

In merito, si segnala che il summenzionato articolo 1, comma 826, attribuisce a **Cassa depositi e prestiti S.p.A.** la qualifica di istituto nazionale di promozione.

A tal proposito, la definizione di istituto nazionale di promozione si rinviene nell'[articolo 2, numero 3](#), del regolamento (UE) 2015/1017. In particolare, si tratta di una entità giuridica che espleta attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da una entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione.

Articolo 17
(Entrata in vigore)

L'**articolo 17** stabilisce che il decreto in esame **entra in vigore** il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia il **1° giugno 2024**.